

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4236

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(AMATO)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

—————

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria (2000))

—————

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(AMATO)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)**

*Indice**Relazione*

Pag. 5

- Allegato 1 Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (Tabella C) (art. 11, comma 3, lettera D, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988) pag. 81
- Allegato 2 Variazioni da apportare al bilancio triennale 2000-2002 a legislazione vigente a seguito della determinazione degli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (Tabella C) (art. 11, comma 3, lettera D, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988) pag. 101
- Allegato 3 Variazioni da apportare per l'anno 2000 per il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno all'economia classificate tra le spese in conto capitale (Tabella D) (art. 11, comma 3, lettera F, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988) pag. 109
- Allegato 4 Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte

	(Tabella E) (art. 11, comma 3, lettera E, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988)	pag. 119
Allegato 5	Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (cronologico) (Tabella F)	pag. 121
Allegato 6	Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione delle spese pluriennali (Tabella F), con l'indicazione dei residui di stanziamento, delle giacenze di tesoreria e degli impegni (art. 11, comma 3, lettera C e art. 11-quater, comma 4, dalla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988)	pag. 145
	<i>Relazione tecnica</i>	pag. 181
Allegato 7	Effetti finanziari, sul bilancio dello Stato, dell'articolato del disegno di legge finanziaria 2000	pag. 235
Allegato 8	Quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 2000 a raffronto con quelle assestate 1999	pag. 243
	Disegno di legge	pag. 247
Tabella A	Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente	pag. 303

Tabella B	Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale	pag. 309
Tabella C	Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria	pag. 315
Tabella D	Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale	pag. 329
Tabella F	Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali	pag. 339
Allegato 1	Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera F) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 18 della legge 25 giugno 1999, n. 208)	pag. 381

Onorevoli Senatori,

la legge 25 giugno 1999, n. 208 ha introdotto ulteriori importanti innovazioni nella disciplina del processo di bilancio, proseguendo nell'opera di adeguamento e di progressiva messa a fuoco della normativa contenuta nella legge 5 agosto 1978, n. 468 (già oggetto, com'è noto, di modifiche e integrazioni per effetto principalmente della legge n. 362 del 1988 e, da ultimo, della legge n. 94 del 1997).

Si tratta di innovazioni che intervengono su profili non secondari dell'assetto normativo della materia, venendo ad incidere in modo significativo sugli strumenti, sui tempi e sui contenuti della manovra annuale di finanza pubblica. Una parte rilevante di esse interessa poi, in particolare, la struttura della legge finanziaria, trovando già nella sessione di bilancio 2001-2002 una prima ed immediata applicazione. E' pertanto utile riassumere brevemente le linee seguite dal legislatore nel modificare la disciplina della materia, tenuto conto dell'impatto che la nuova normativa viene ad assumere nella predisposizione del progetto di legge finanziaria per l'anno 2000.

* * *

1. LA NUOVA STRUTTURA DELLA LEGGE FINANZIARIA

1.1 Le modifiche apportate alla struttura della legge finanziaria vanno considerate unitamente alla diversa scansione temporale del processo di bilancio prevista dalla legge di riforma, alla quale appaiono strettamente correlate.

La data di presentazione al Parlamento del documento di

programmazione economico-finanziaria (DPEF), già stabilita per il 15 maggio, è stata infatti posticipata al 30 giugno; a sua volta, la data di presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio a legislazione vigente è stata spostata al 30 settembre, mentre quella di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica viene fissata al 15 novembre.

Accanto a tale nuova cadenza temporale nella presentazione dei principali documenti di finanza pubblica, la legge di riforma prevede, l'utilizzo di una base omogenea per la definizione degli andamenti tendenziali nelle varie fasi del processo di bilancio, sostituendo il criterio delle "politiche invariate" (che viene conservato solo per la parte discrezionale della spesa) con quello della "legislazione vigente"; tale innovazione si riflette, ovviamente, sui criteri di determinazione delle nuove o maggiori spese da inserire nella legge finanziaria.

Per quanto attiene in modo specifico alla struttura della legge finanziaria, l'innovazione di maggiore rilievo concerne l'ampliamento del suo contenuto "proprio", reso necessario dalla eliminazione del collegato di sessione e dalla conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria medesima parte delle prescrizioni che precedentemente venivano inserite in tale provvedimento.

In concreto, al fine di razionalizzare il processo di bilancio e consentirne un più ordinato svolgimento, l'area normativa già di pertinenza del collegato di sessione è stata in pratica redistribuita tra la legge finanziaria e una serie di "collegati di settore". Di questi ultimi la legge di riforma richiede un'analitica indicazione nel DPEF, nel quale devono essere pertanto specificate, in rapporto alle politiche settoriali perseguite dal Governo, le linee di intervento che lo stesso Governo intende attuare in connessione con

la manovra di finanza pubblica, secondo criteri di omogeneità per materia.

In relazione a tale disposto normativo, il Governo, nel DPEF per gli anni 2000-2003, si è proposto di presentare provvedimenti collegati di settore (da esaminare come si è detto al di fuori della sessione di bilancio) riguardanti i seguenti temi:

- a) istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico;
- b) razionalizzazione, semplificazione e neutralità del prelievo tributario e rafforzamento di misure per il contrasto dell'evasione;
- c) condizioni di offerta dei servizi di pubblica utilità e finanza di progetto;
- d) valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici;
- e) organizzazione e razionalizzazione di uffici, strutture e organismi pubblici;
- f) apertura e regolazione dei mercati.

Le predette indicazioni sono state integralmente recepite nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF.

1.2 L'ampliamento del contenuto della legge finanziaria (evidenziato dall'introduzione della lettera *i-bis*) all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978) si riferisce alla possibilità di inserire nella legge stessa norme di riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. Inoltre, con la lettera *i-ter*) dell'articolo 11 (sempre introdotta dalla legge di riforma), si prevede la possibilità di inserire nella legge finanziaria "norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia, con esclusione di

interventi di carattere localistico o microsettoriale.”.

In sostanza, la legge finanziaria potrà contenere norme con effetti finanziari decorrenti dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale, pur nell'ambito del suo contenuto proprio, che dovrà concretamente essere definito a partire dall'attuale sessione di bilancio.

Una modifica alla struttura della legge finanziaria consegue anche dalle disposizioni della legge di riforma che hanno interessato il contenuto delle tabelle C e D.

La lettera d) dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, modificata e innovata dalla predetta legge, ha sancito in modo esplicito la possibilità che nella tabella C possano essere incluse leggi di spesa permanenti “di natura corrente e in conto capitale”. Inoltre, con la modificazione della lettera f) dello stesso articolo è stato disposto che la tabella D indichi: il finanziamento per un solo anno di interventi in conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza ed il rifinanziamento, per uno o più anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti, indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria, a condizione che esse prevedessero interventi di particolare rilievo definiti di “sostegno all'economia”, classificati tra le spese in conto capitale.

In sostanza, l'applicazione di queste nuove disposizioni implica il trasferimento dalla tabella C alla tabella D delle leggi recanti interventi di sostegno dell'economia, per cui detti interventi, nella nuova collocazione, potranno essere annualmente rifinanziati su base triennale, nell'ambito della manovra di bilancio.

Per individuare le leggi appartenenti a questa tipologia viene allegato al presente disegno di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della

Legge n. 208 del 1999, un apposito elenco, che costituisce la base iniziale per l'applicazione del nuovo strumento normativo. Occorre comunque considerare che le leggi relative ai programmi di investimento sono rappresentate nella tabella F della legge finanziaria; di conseguenza i rifinanziamenti operati con la tabella D andranno ad incrementare le dotazioni della tabella F, nel senso che, di anno in anno, la tabella D indicherà esclusivamente i "nuovi" stanziamenti.

La tabella C, nella nuova configurazione, indicherà le leggi permanenti dalle quali derivano oneri di spesa corrente, nonché quelle che recano, principalmente, trasferimenti ricorrenti a enti ed organismi classificati nel conto capitale.

Va ricordata anche l'ulteriore innovazione costituita dall'istituzione di un fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Questo strumento introduce un importante elemento di flessibilità nella gestione del bilancio, perché rende possibile in corso d'anno l'integrazione in via amministrativa delle autorizzazioni di spesa di parte corrente, facendo salvo tuttavia il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti. La dotazione del fondo per il triennio 2000-2002 è di 500 miliardi di lire annui.

Infine, rispetto alla precedente struttura, sono state inserite nella Tabella C:

- a) le leggi di spesa relative al funzionamento di:
- Organi di rilievo costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei Conti);
 - Autorità di settore (Autorità per l'informatica nella P.A., Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Autorità per i servizi di pubblica utilità, Garante dei dati personale, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Garante della concorrenza e del mercato);

- Agenzie speciali (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, Ente Nazionale di assistenza al volo, Agenzia nazionale per la protezione ambientale);

- Enti diversi (Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore di previdenza di sicurezza del lavoro, SVIMEZ).

In precedenza, i finanziamenti a tali organismi erano iscritti direttamente in bilancio, salvo in alcuni casi.

b) le leggi di spesa relative ai seguenti fondi:

- Fondo per il finanziamento ordinario delle Università;

- Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori;

- Fondo sanitario di parte corrente (i finanziamenti relativi agli interventi di parte capitale sono iscritti in Tabella D);

In precedenza, i finanziamenti a tali organismi erano iscritti direttamente in bilancio.

c) le leggi di spesa approvate recentemente, che prevedevano l'inserimento nella Tabella C:

- legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, relativo al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 8, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le uniche voci di conto capitale ancora presenti nella nuova Tabella C riguardano quindi:

- le spese in conto capitale per l'ammortamento dei mutui ANAS;

- le spese di funzionamento dell'ANAS;

- gli oneri per ammortamento mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa;

- il contributo all'ENEA;

- la parte di conto capitale del Fondo unico per lo spettacolo;
- il contributo al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (legge n. 407 del 1974);
- il Fondo ordinario per gli enti di ricerca.

2. LE COORDINATE PRINCIPALI DELLA MANOVRA

Nel DPEF relativo al quadriennio 2000-2003 il quadro tendenziale era stato già definito sulla base del criterio della legislazione vigente, anticipando il principio introdotto dalla legge di riforma, allora in discussione in Parlamento. Si afferma in proposito nel DPEF che "Le differenze rispetto al passato si rilevano soprattutto per due categorie di spesa, le spese per il personale e le spese per investimenti, per le quali le previsioni a legislazione vigente comportano profili di crescita nel quadriennio meno dinamici di quelli che si sarebbero determinati con l'utilizzo del criterio delle politiche invariate". In altre parole il nuovo criterio fa emergere con maggiore nettezza il complesso degli interventi aggiuntivi per i quali deve essere reperita idonea copertura finanziaria, secondo le nuove regole ed in coerenza con gli obiettivi programmatici.

Di questi aspetti tiene conto il disegno di legge finanziaria che, a partire da quest'anno, contiene la parte più significativa della manovra. E' da rilevare, tuttavia, che un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi della manovra stessa viene anche dal bilancio a legislazione vigente, impostato attraverso una rigorosa revisione degli stanziamenti relativi alle spese discrezionali.

Gli obiettivi programmatici fissati nel DPEF vedono il Governo impegnato a proseguire nell'azione di risanamento dei conti pubblici,

necessaria per il rispetto degli impegni assunti in sede europea in merito alla progressiva riduzione della crescita dello *stock* di debito pubblico e alla riduzione del rapporto *deficit*/PIL. Contestualmente il Governo intende favorire una crescita socialmente equilibrata dell'economia, che coincida con la creazione di nuova impresa e nuova occupazione, in particolare nelle aree meno sviluppate del paese.

L'andamento delle entrate tributarie registrato nel corso dell'anno, non prevedibile sulla base dei dati disponibili al momento della elaborazione del DPEF per gli anni 2000-2003, ha richiesto un aggiornamento delle stime delle entrate per gli anni in questione (il Governo ha predisposto al riguardo una nota di aggiornamento del DPEF).

In particolare, si registra un andamento positivo superiore alle previsioni, dovuto essenzialmente ad un consistente incremento strutturale delle entrate derivante dal lotto, lotterie ed altri giochi, dall'Irpeg e dall'Iva (segnatamente nella componente degli scambi interni). E' stato considerato, seppure in via prudenziale, anche il favorevole impatto, di carattere straordinario per il biennio 2000-2001, che sulle entrate tributarie deriverà dai flussi commerciali e turistici legati alla ricorrenza del Giubileo.

Per effetto del complesso di queste valutazioni, le previsioni tendenziali aumentano rispetto al PIL di circa 0,4 punti percentuali per ciascuno degli anni del quadriennio 2000-2003. La conseguente revisione delle previsioni tendenziali delle entrate tributarie nel quadriennio in questione determina, rispetto a quanto indicato nel DPEF, un aumento dell'avanzo primario a legislazione vigente per gli anni 2000, 2001, 2002, e 2003, relativo al complesso della P.A., rispettivamente pari a lire: 9.300 miliardi, 9.500 miliardi, 9.500 miliardi e 10.500 miliardi.

Il Governo, al fine di garantire fin dall'anno 2000 l'impegno assunto

alla riduzione dell'imposizione tributaria, mantenendo inalterati gli obiettivi programmatici indicati nel DPEF, ha ritenuto di dover incrementare le poste relative agli interventi per la crescita, destinando il maggiore avanzo primario a legislazione vigente ad ulteriori riduzioni fiscali rispetto a quanto già previsto.

L'ammontare delle riduzioni fiscali passa così dai 1.000 miliardi di lire, già previsti, a 10.300 miliardi di lire nell'anno 2000 e dai 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, rispettivamente, a 10.900, 11.500 e 12.500 miliardi di lire per ciascuno di tali anni. Le riduzioni fiscali, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo, sono volte con priorità all'abbassamento delle aliquote e alla modifica delle deduzioni e detrazioni IRPEF in favore delle famiglie numerose e delle situazioni di maggior bisogno; alla riduzione della tassazione sulla prima casa anche in favore dei conduttori; alla previsione di interventi in favore dell'edilizia e dei trasferimenti immobiliari, nonché a consentire l'accelerazione degli effetti della *dual income tax*.

Per garantire un più equilibrato sviluppo temporale della nuova spesa prevista dal quadro programmatico del DPEF, senza peraltro determinare alcun effetto sulla crescita strutturale della spesa corrente, è indicata una variazione di 600 miliardi di lire nel solo anno 2001, destinata a finanziare programmi di spesa ai quali il Governo riconosce carattere prioritario.

L'intervento correttivo presenta per il 2000 e 2001 una leggera variazione rispetto alle indicazioni del DPEF: circa 500 miliardi di lire in più di entrate extratributarie, compensate da 500 miliardi di lire di minori riduzioni di spesa corrente.

L'entità delle variazioni indicate, in termini di conto delle Pubbliche Amministrazioni (che, com'è noto, costituisce il parametro di riferimento

previsto dal Trattato di Maastricht per le valutazioni relative alla finanza pubblica), consente di mantenere invariato il rapporto *deficit*/Pil indicato nel DPEF del giugno scorso, rispettivamente pari, per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, all'1,5 per cento, all'1 per cento, allo 0,6 per cento, allo 0,1 per cento.

In relazione, appunto, all'aggregato della Pubblica Amministrazione la correzione complessiva da apportare ai conti pubblici nel 2000 è pari a 15.000 miliardi di lire, di cui 3.500 destinati ad essere restituiti al sistema economico-sociale sotto forma di maggiori spese o riduzioni di imposte e 11.500 dedicati al risanamento dei conti pubblici. Per gli anni successivi, come viene evidenziato anche nella risoluzione parlamentare sul DPEF, la manovra correttiva ammonta a 15.000 miliardi di lire nel 2001 ed ad almeno 11.500 miliardi di lire nel 2002 e nel 2003, al lordo degli interventi aggiuntivi per lo sviluppo, i quali saranno non inferiori a 7.500 miliardi di lire nel 2001 e a 12.000 miliardi di lire nel 2002 e nel 2003. La manovra correttiva realizzerà un obiettivo di maggiori entrate non tributarie pari a 3.500 miliardi di lire nel 2000 e 3.500 miliardi di lire nel 2001.

Sul versante delle entrate, sono stati contabilizzati 4.000 miliardi di lire nel 2000, come ricavato delle dismissioni immobiliari. Per la illustrazione dei meccanismi normativi e della quantificazione degli oneri si rinvia alla parte della relazione relativa agli articoli del disegno di legge che disciplinano la materia .

Sul versante delle spese la struttura degli interventi correttivi, pienamente coerente con quanto indicato nel DPEF, si distribuisce su vari comparti: il pubblico impiego, i consumi intermedi, il patto di stabilità interno, la gestione del debito e la previdenza, cui va aggiunto il risparmio sul bilancio a legislazione vigente. I risparmi complessivi sono quantificati

in 11.000, 9.700 e 9.400 miliardi di lire per i vari anni del triennio di riferimento del bilancio pluriennale. Per l'analisi puntuale delle norme e delle connesse quantificazioni si rinvia anche in questo caso alla sezione specifica della relazione.

Il DPEF e le risoluzioni parlamentari hanno indicato anche obiettivi in termini di bilancio e di settore statale. Per il bilancio il limite massimo del saldo netto da finanziare per il 2000 è fissato in 49.500 miliardi di lire, al netto delle regolazioni contabili e debitorie e per il 2001 ed il 2002 in una misura inferiore a quella del primo anno, quale base per la realizzazione degli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 36.500 miliardi di lire nel 2001 ed a 24.000 miliardi di lire nel 2002. Le azioni di risanamento degli anni passati rendono per la prima volta possibile la utilizzazione parziale, come fonte di copertura, del miglioramento del risparmio pubblico rispetto alle previsioni assestate del 1999.

Il fabbisogno di cassa del settore statale viene mantenuto entro il limite di 41.333 miliardi di lire nel 2000, con l'obiettivo di rispettare il percorso programmatico che prevede fabbisogni non superiori a 33.838 miliardi di lire nel 2001, a 21.287 miliardi di lire nel 2002 e a 15.938 miliardi di lire nel 2003.

Una componente fondamentale del disegno di legge finanziaria sono, come è noto, le tabelle ad essa allegate, oggetto come si è detto, di importanti innovazioni. Nel rinviare alla puntuale descrizione degli accantonamenti effettuata nella apposita sezione della relazione, appare utile, per delineare il quadro generale della manovra, illustrare i tratti essenziali delle nuove spese correnti e di investimento.

Dalla relativa tavola emerge un profilo decrescente degli accantonamenti della Tabella A, con una diminuzione di 2.000 miliardi di

lire fra il 2000 e il 2001. L'accantonamento "allineamento contributivo dei dipendenti dei trasporti pubblici locali" è stato collegato ad un fondo negativo, al fine di ridurre l'impatto sui saldi.

Alle maggiori spese derivanti dal fondo corrente, al netto del fondo negativo, si aggiungono quelle introdotte con la Tabella C che, a loro volta, possono essere distinte tra: maggiori spese rispetto alla legislazione vigente (fra le quali la voce più rilevante è rappresentata dal fondo per la Presidenza del Consiglio); maggiori spese provenienti dal bilancio, di cui è stata calcolata l'eccedenza rispetto allo stanziamento del 1999, incrementato secondo il tasso di inflazione programmato ed, infine, il fondo per l'adeguamento delle leggi permanenti di spesa, fissato, come si è detto, in 500 miliardi di lire annui. Per completare gli oneri di natura corrente va considerato il costo netto dei rinnovi contrattuali.

L'insieme degli oneri correnti è coperto con la cancellazione degli accantonamenti non utilizzati, con il definanziamento di disegni di legge all'esame del Parlamento e con le allocazioni già scontate nel DPEF per maggiori spese correnti e contratti.

Le spese per investimento introdotte con il presente disegno di legge sono collocate nella Tabella B e nella Tabella D. Per avere un quadro completo dell'articolazione delle risorse destinate ad investimenti è utile considerare anche gli stanziamenti di bilancio per la costituzione di capitali fissi, nonché le risorse, da ripartire, destinate alle aree depresse ovvero connesse all'attuazione delle politiche comunitarie.

La tabella B, in ottemperanza a quanto stabilito nel DPEF, reca accantonamenti che hanno validità limitata al triennio, salvo i casi in cui si riferiscano a limiti di impegno, predeterminati in 15 anni. Le risorse accantonate nella tabella B sulla base di questi criteri ammontano

complessivamente a circa 13.000 miliardi di lire, di cui circa 11.000 connessi allo sviluppo dei limiti di impegno (le quote più consistenti sono quelle per gli interventi nel settore dei trasporti, comprese le "autostrade del mare" e le Olimpiadi del 2006).

La Tabella D evidenzia, anche dal punto di vista dell'incremento quantitativo, il diverso ruolo che alla tabella stessa è attribuito dalla legge di riforma. Al netto dei nuovi interventi per le aree depresse e del fondo politiche comunitarie, vengono allocate in Tabella D risorse per circa 12.000 miliardi di lire nel triennio (tra cui emergono gli interventi a favore delle imprese industriali ed artigianali, dell'ANAS, della protezione ambientale e del lavoro).

Gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente, relativi alla costituzione di capitali fissi, ammontano a circa 6.000 miliardi di lire e per un terzo sono concentrati nella costruzione e manutenzione di opere pubbliche.

Dalla ripartizione di massima delle nuove risorse per le aree depresse (12.000 miliardi di lire nel triennio) appaiono di particolare rilievo gli interventi a favore delle imprese, dei trasporti, della contrattazione programmata, della protezione ambientale e della difesa del suolo.

Le politiche comunitarie registrano una allocazione di risorse per 20.000 miliardi di lire, di cui 4.000 sono rappresentati dalla quota aggiuntiva relativa al 1999 (per il 2002), 5.000 dalla legislazione vigente (ripartita nella Tabella D tra il 2000 e il 2001) e la quota del bilancio comunitario, pari a 11.000 miliardi di lire. La ripartizione settoriale, anche in questo caso solo indicativa, evidenzia una concentrazione di risorse per le imprese, per le politiche del lavoro, per i trasporti, per l'agricoltura, per la protezione ambientale e la difesa del suolo.

3. GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLA MANOVRA

Il consolidamento del processo di risanamento finanziario, legato essenzialmente al persistere di un forte impegno nell'azione di controllo e di contenimento della spesa e ai concreti risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale, rende possibile destinare risorse consistenti per favorire lo sviluppo dell'economia, ridurre la pressione fiscale e sostenere le fasce più deboli della popolazione. In questo quadro il disegno di legge finanziaria individua alcuni obiettivi prioritari, che costituiscono le linee portanti della manovra finanziaria per il 2000 e per gli anni successivi.

Le risorse allocate sono aggiuntive rispetto alla legislazione vigente e sono interamente attivabili nel triennio 2000-2002, perché corrispondono a stanziamenti diretti o a limiti di impegno.

Le risorse aggiuntive destinate alle aree depresse ammontano a 12.000 miliardi di lire e sono state ripartite tra le seguenti direttrici in cui si articola la manovra.

1) Occupazione.

La strategia del governo in materia di occupazione è finalizzata a consolidare il legame tra la crescita economica e le opportunità di lavoro, attraverso l'introduzione di nuove tipologie contrattuali, la riforma del sistema di incentivi ed il riordino degli ammortizzatori sociali.

In tale ambito il disegno di legge finanziaria destina nuove risorse per complessivi 5.800 miliardi di lire che si articolano principalmente nelle seguenti finalizzazioni:

- a) rifinanziamento del fondo per l'occupazione, per 800 miliardi di

lire;

- b) politiche attive del lavoro, per 800 miliardi di lire;
- c) interventi a favore dei disoccupati di Napoli e Palermo, per 190 miliardi di lire;
- d) politiche del lavoro attivate con il cofinanziamento di programmi comunitari, per 4.000 miliardi di lire.

2) Sistema istruzione, formazione e ricerca.

Il rafforzamento dell'offerta integrata di istruzione, formazione e ricerca costituisce un obiettivo strategico del patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, la cui finalità è quella di elevare il livello di efficienza del sistema produttivo italiano, di accentuarne la competitività sui mercati internazionali e di incrementarne la presenza nei settori a più elevato contenuto tecnologico.

In questo quadro il disegno di legge finanziaria destina nuove risorse per complessivi 2.650 miliardi di lire, ripartiti nelle seguenti principali finalizzazioni:

- a) potenziamento delle strutture scolastiche ed universitarie, per 1.000 miliardi di lire;
- b) borse di studio, per 150 miliardi di lire;
- c) finanziamento delle università, per 1.100 miliardi di lire;
- d) interventi per l'istruzione e la ricerca attivate con il cofinanziamento di programmi comunitari, per 420 miliardi di lire.

3) Interventi per l'innovazione.

Le nuove tecnologie sono un fattore fondamentale per lo sviluppo economico, sociale ed umano, perché concorrono allo sviluppo della

produzione, del lavoro, del commercio e dell'istruzione. Sulla spinta del commercio elettronico, la diffusione di *Internet* è in grande espansione, imponendo l'esigenza di un piano unitario di interventi che, coinvolgendo amministrazioni pubbliche, imprese ed enti vari acceleri la trasformazione e recuperi i ritardi accumulati.

Per la realizzazione di tali obiettivi, al fine di rendere operativo il disegno di riforma del sistema amministrativo attraverso l'introduzione di servizi e tecnologie informatiche, il Governo ha destinato risorse per acquisire tecnologie avanzate e per la formazione di nuove professionalità.

In relazione a quanto precede il disegno di legge finanziaria assegna nuove risorse all'innovazione per complessivi 1.300 miliardi di lire, che concernono principalmente le seguenti tipologie:

- a) interventi per l'innovazione informatica, per 450 miliardi di lire;
- b) collegamento telematico e commercio elettronico, per 330 miliardi di lire;
- c) progetti innovativi connessi all'introduzione di tecnologie informatiche, per 100 miliardi di lire;
- d) interventi per l'innovazione nel settore delle telecomunicazioni attivate con il cofinanziamento di programmi comunitari, per 430 miliardi di lire.

4) Sicurezza.

Fra gli obiettivi prioritari del Governo vi è quello di sviluppare la politica della sicurezza, onde garantire più elevati livelli di protezione ai cittadini ed alle imprese, in particolare contro il fenomeno della criminalità. L'azione del Governo è diretta ad imprimere maggiore efficienza e rapidità alla macchina della giustizia, ad aumentare gli organici delle forze

dell'ordine e ad estendere il piano di ammodernamento tecnologico degli strumenti di prevenzione e controllo del territorio.

A tali obiettivi il disegno di legge finanziaria destina nuove risorse per complessivi 2.800 miliardi di lire, con le seguenti principali finalizzazioni:

a) potenziamento degli organici dei magistrati, per 300 miliardi di lire;

b) potenziamento tecnologico delle forze dell'ordine, per 1.800 miliardi di lire, che si aggiungono a stanziamenti a carico del bilancio statale per circa 800 miliardi di lire;

c) interventi per la sicurezza attivati con il cofinanziamento di programmi comunitari, per 400 miliardi di lire.

5) Assistenza alle famiglie.

Il Governo è impegnato a sviluppare le politiche di sostegno alla famiglia, in considerazione anche delle ricadute occupazionali legate all'espansione dei servizi sociali. Gli interventi in campo assistenziale, associati a quelli per la riqualificazione della spesa sociale e di sostegno del reddito, mirano a riequilibrare lo stato sociale rendendolo più aperto verso i più deboli, più equo e più moderno.

In questo quadro il disegno di legge finanziaria assegna nuove risorse per l'assistenza alle famiglie per complessivi 2.800 miliardi di lire, che si articolano principalmente nelle seguenti finalizzazioni:

a) associazioni di promozione sociale, per 110 miliardi di lire;

b) riforma dell'assistenza, per circa 1.800 miliardi di lire;

c) servizi educativi per i bambini, per 170 miliardi di lire;

d) misure a sostegno della maternità, per 490 miliardi di lire.

6) Riforma della leva.

Il Governo si propone di trasformare il modello di difesa da “misto” a interamente professionale, al fine di creare uno strumento militare meglio rispondente alle nuove esigenze di sicurezza e capace di far fronte agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito della partecipazione alle diverse organizzazioni internazionali.

In questo quadro il disegno di legge finanziaria attribuisce alla riforma della leva risorse per 1.000 miliardi di lire.

Oltre ai settori su indicati, tra gli interventi di maggiore rilievo previsti nel disegno di legge finanziaria, particolare importanza rivestono, ai fini dello sviluppo economico e dell'occupazione, le risorse aggiuntive destinate alla protezione ambientale (7.000 miliardi di lire), allo sviluppo degli investimenti (8.100 miliardi di lire) e agli incentivi alle imprese (14.500 miliardi di lire). Vanno inoltre considerati gli interventi per i beni culturali (2100), per l'agricoltura (4.900) e per il settore dei trasporti (11.000).

Direttrici principali della manovra per il 2000	
Settori	Stanziamenti
1) Sostegno dello sviluppo	35.400
a) Interventi diretti per l'occupazione	5.800
b) Incentivi alle imprese	14.500
c) Sviluppo degli investimenti	8.100
d) Protezione ambientale	7.000
2) Sistema istruzione formazione ricerca	2.650
3) Sviluppo dell'innovazione	1.300
4) Sicurezza	3.000
5) Assistenza alle famiglie	2.800
6) Riforma della leva	1.000
7) Altri interventi	18.000
a) Beni culturali	2.100
b) Trasporti	11.000
c) Agricoltura	4.900
d) Altro	7.900
<i>Totale complessivo</i>	<i>72.050</i>
di cui parte corrente	6500
Totale parte capitale	65.550

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 94 del 1997, il bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, è articolato in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.

Al fine di fornire i necessari elementi di informazione, negli allegati viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti che si propongono per l'anno 2000 e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, (anche per quanto riguarda i capitoli di bilancio, che, come noto, sono utilizzati, ai sensi della citata legge, ai fini della gestione e della rendicontazione).

L'articolo 1 del disegno di legge fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2000-2002.

Va in proposito sottolineato che i saldi di finanza pubblica non scontano le eventuali entrate per alienazioni patrimoniali, in ottemperanza al criterio prudenziale a suo tempo deliberato dalle Camere.

Tali entrate, al momento del loro accertamento, saranno riservate al finanziamento del fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico, secondo quanto previsto nell'apposita legge.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, con il comma 3 dell'articolo 1 viene previsto che in ciascun anno del triennio 2000-2002 il maggior gettito derivante da disposizioni legislative e amministrative vigenti venga interamente destinato alla

riduzione del saldo netto da finanziare. Viene fatta, peraltro, salva la possibilità di disporre un parziale utilizzo al fine di assicurare la copertura finanziaria di eventuali provvedimenti urgenti che si rendessero necessari per fronteggiare specifiche situazioni di crisi, non altrimenti risolvibili, connesse a calamità naturali, alla sicurezza del Paese o a emergenze economico-finanziarie.

Con l'articolo 2 vengono poi quantificate, al comma 1, le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002 e, al comma 2, le somme da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002 in relazione a leggi di spesa a carattere permanente i cui stanziamenti annui sono determinati con la legge finanziaria su base triennale (con aggiornamento annuale per scorrimento).

Il quadro complessivo di tali quantificazioni è esposto in termini analitici nella Tabella C. Per rendere trasparente e di immediata evidenza il processo di impostazione di tale tabella, negli allegati n. 1 e n. 2 viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti che si propongono e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, in relazione alla corrispondente Tabella C approvata con la legge finanziaria 1999.

Si ritiene di evidenziare che in relazione alle disposizioni recate dalla legge di riforma, nella tabella C sono stati considerati anche gli stanziamenti inseriti nel bilancio a legislazione vigente per la Corte dei conti, per il Fondo per le Università, per il Fondo sanitario nazionale di parte corrente, nonché per gli enti e gli organismi a finanza derivata che fanno parte dell'amministrazione statale, aventi gestione contabile autonoma, quali l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Ente nazionale di assistenza al volo, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le Autorità di

servizio pubblico, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore di previdenza e sicurezza del lavoro.

Con il successivo comma 3, allo scopo di evitare una caduta o una interruzione dell'intervento pubblico in settori di particolare rilievo economico e sociale, viene fatto ricorso alla facoltà di rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese di conto capitale, secondo quanto consentito dalle innovazioni già indicate in premessa.

L'individuazione degli interventi cui si intende assicurare in tal modo il necessario finanziamento per il triennio 2000-2002 e i relativi importi, sono evidenziati in dettaglio nella Tabella D.

Con il comma 4 viene prevista la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, singolarmente individuate nell'apposita Tabella F, che determina gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio 2000-2002. In tale tabella le leggi autorizzative di spese pluriennali sono raggruppate per settori omogenei di intervento, in modo da consentire, in sede di approvazione parlamentare, il puntuale apprezzamento delle rimodulazioni proposte. Nell'allegato n. 5 le medesime leggi sono riportate secondo l'ordine cronologico.

La prospettata rimodulazione di talune quote annuali di spesa, previste nel bilancio a legislazione vigente, si ricollega alla esigenza di apprestare, laddove si rivelino necessari, gli opportuni correttivi.

Sulla base di tali presupposti, alla luce di una aggiornata valutazione degli effettivi andamenti che si registrano in sede di attuazione delle singole leggi di spesa a carattere pluriennale, si è ritenuto di dover procedere ad una riconsiderazione di numerosi stanziamenti inseriti nei documenti di bilancio.

In proposito, va sottolineato che le modifiche proposte tengono conto

dell'esigenza di non determinare in alcun caso rinunce o ritardi, rispetto agli andamenti dei programmi di spesa, nel perseguimento delle realizzazioni originariamente previste dal legislatore. In effetti, trattandosi di correzioni riferite a programmi di intervento per i quali si registra la presenza di un cospicuo volume di residui di stanziamento (o di giacenze di tesoreria), le modificazioni proposte non sono suscettibili di alterare o compromettere la prosecuzione dei programmi già avviati.

Per quanto riguarda invece le leggi che prevedono il trasferimento di risorse in favore di altri soggetti pubblici titolari della spesa, l'insussistenza di residui di stanziamento nel bilancio dello Stato non costituisce di per sé indizio certo che i relativi programmi d'attuazione siano effettivamente operanti, dovendosi evidentemente in tali casi fare riferimento ai dati di contabilità dei competenti centri autonomi di spesa.

Da questa rideterminazione delle scadenze dei programmi di spesa pubblica, ricalibrate sulla base di una più realistica valutazione delle capacità di realizzazione degli interventi, consegue l'effetto di assicurare una copertura temporalmente più estesa e operativamente più equilibrata delle esigenze di sostegno e di promozione che si pongono nei diversi settori.

Nell'allegato n. 6 sono anche evidenziati in apposite colonne i residui di stanziamento in essere alla data del 30 giugno scorso, nonché le eventuali giacenze di tesoreria accertate alla medesima data, relativamente a quelle norme che prevedono la gestione finanziaria di interventi attraverso contabilità speciali o conti di tesoreria, nonché gli impegni assunti alla medesima data sulla dotazione dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi.

Giova peraltro ribadire che le rideterminazioni proposte trovano in ogni caso un efficace contemperamento nella facoltà, che con il comma 5 viene

riconosciuta per taluni interventi alle competenti amministrazioni, di assumere impegni a carico degli esercizi futuri. I limiti di impegnabilità delle relative somme sono indicati nella Tabella F in maniera differenziata, sulla base delle specifiche esigenze proprie di ciascun intervento.

Con il comma 6 viene previsto che nella Tabella C e nell'allegato n. 1 del disegno di legge sono indicate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 208 del 1999, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e le leggi rifinanziabili ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della medesima legge n. 468 del 1978.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI.

L'articolo 3 intende agevolare la dismissione del patrimonio immobiliare accumulato negli anni dagli enti previdenziali, quale forma di impiego delle risorse finanziarie ad essi affluenti.

E' da sottolineare che per gli enti interessati l'investimento in immobili, oltre a comportare i rischi ed oneri tipici di questa forma di impiego delle risorse finanziarie (morosità degli inquilini, manutenzione straordinaria, eccetera), ha perso sempre di più, negli ultimi anni, il connotato tipico di investimento a tasso di rischio minimo, assicurato, in passato, dalla rivalutazione costante del valore capitale dell'immobile.

Infatti, il mercato immobiliare italiano, nel suo complesso, ha conosciuto, a partire dall'inizio degli anni '90, un periodo di sensibile contrazione dei prezzi degli immobili. Solo negli ultimi mesi esso ha mostrato segnali di arresto della caduta dei prezzi ed, in alcuni casi, di una tenue ripresa.

Come evidenziato anche dal monitoraggio effettuato dalla Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali pubblici, il rendimento netto della gestione del patrimonio immobiliare, per molti di tali enti, è in peggioramento e per alcuni di essi è perfino negativo. In sostanza, alcuni enti previdenziali ottengono, dalla locazione degli immobili di loro proprietà, entrate che sono spesso in larga parte assorbite dagli oneri sostenuti per la gestione di tali immobili.

L'evoluzione del mercato immobiliare degli ultimi anni e l'accumularsi presso gli enti previdenziali di un notevole *stock* di immobili, poco redditizio, ha causato un mutamento del quadro di riferimento per gli enti circa l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili.

Anche attraverso appositi interventi normativi, si è cercato, pertanto, di scoraggiare, con alcune eccezioni, l'acquisto di ulteriori immobili da parte degli enti previdenziali.

In parallelo a questo mutamento di scenario, con varie iniziative si è tentato di attivare uno o più programmi di dismissione di immobili degli enti previdenziali, secondo modalità differenti che vanno dalla vendita diretta alla costituzione di fondi immobiliari.

L'avvio di tali programmi è stato difficoltoso, sia per incertezze interpretative delle relative disposizioni, sia (come nel caso dei fondi immobiliari) per la tipicità dello strumento individuato, che ha implicato la necessità di definire un percorso di dismissione peculiare dell'ordinamento italiano, diverso da quello praticato in altri paesi.

La dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali non ridurrà la capacità di tali enti di potere svolgere una corretta gestione delle attività patrimoniali. A livello generale, nei prossimi anni sarà possibile per tali enti ottenere un'esposizione indiretta all'investimento immobiliare attraverso l'investimento in quote di fondi immobiliari o in società immobiliari, senza quindi avere la necessità di doversi direttamente accollare gli oneri per la gestione degli immobili di proprietà.

Le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, previste dalle norme proposte, sono state quindi elaborate nell'ottica complessiva di un ribilanciamento dell'attivo patrimoniale degli enti in questione, da realizzarsi attraverso la cessione di tali immobili e di

una riduzione degli oneri per la gestione degli immobili stessi.

Le disposizioni in parola coinvolgono differenti tipologie di immobili di proprietà degli enti e ipotizzano differenti e nuove metodologie di vendita, che vanno dalla vendita diretta, alla cessione in blocco di immobili ad un intermediario che si occupi della successiva cessione in dettaglio, al conferimento in fondi immobiliari con successiva vendita delle quote del fondo da parte dell'ente apportante. Ciò, per garantire la massima trasparenza, efficacia e rapidità alle operazioni di vendita. Tale obiettivo si prevede che sia più facilmente raggiungibile avvalendosi del supporto di operatori specializzati del settore.

Le norme predisposte, rimuovendo gli elementi di rigidità introdotti dalla normativa precedente ed integrando il ventaglio di opzioni a disposizione per l'alienazione e la valorizzazione degli immobili degli enti previdenziali, permetteranno l'avvio delle operazioni di dismissione degli immobili del settore pubblico, o, in alternativa, la loro più proficua gestione.

Infine, per l'INAIL è previsto un programma straordinario pluriennale di dismissione degli immobili facenti parte di riserve tecniche e non coinvolti negli altri programmi di dismissione. L'effetto contabile di tale operazione per lo Stato è pari a zero, in quanto si prevede una riduzione dei contributi richiesti dall'INAIL alle imprese in misura corrispondente al ricavo netto del programma di smobilizzo. Si tratta, pertanto, di fondi aggiuntivi da destinare al sostegno dell'economia. In particolare, con l'articolo 3, comma 11, si stabilisce che i proventi delle dismissione immobiliari dell'INAIL sono destinati alla riduzione dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alla gestione del settore industria. Con apposito decreto interministeriale saranno rideterminate, sulla base degli effettivi introiti, le aliquote di esonero.

L'articolo 4 reca disposizioni in merito ai fondi immobiliari pubblici.

I fondi immobiliari pubblici (o "per apporto") si presentano con una logica diametralmente opposta a quella dei fondi immobiliari "privati", in cui il momento della raccolta delle risorse finanziarie precede l'attività di investimento in immobili. Questi ultimi fondi sono presenti da più anni sui mercati finanziari più evoluti e di recente hanno iniziato a svilupparsi anche nel mercato italiano della gestione del risparmio. Tuttavia, la novità dello strumento e la complessità della disciplina normativa adottata nel nostro paese ne hanno ostacolato la diffusione. Da ciò l'esigenza di individuare correzioni alla normativa primaria e secondaria che regola la materia e di definire possibili iniziative in grado di promuovere l'utilizzo dei fondi immobiliari quale strumento di dismissione del patrimonio, offrendo contestualmente agli investitori italiani un nuovo strumento per la gestione del proprio risparmio.

Una delle ragioni che ha rallentato lo sviluppo del settore dei fondi immobiliari pubblici, è da individuare nella poca chiarezza circa la destinazione dei proventi incassati in seguito allo smobilizzo del patrimonio immobiliare appartenente ad enti che rientrano nella "sfera pubblica".

Questo in particolare è vero per gli enti locali, che pur disponendo in molti casi di un cospicuo patrimonio immobiliare, non trovano nella normativa esistente un incentivo sufficiente ad attivare procedure di dismissione degli immobili attraverso i fondi immobiliari, dal momento che i proventi di tali operazioni vengono fatti affluire al bilancio dello Stato, riducendo quindi lo stimolo per gli enti locali all'avvio di operazioni di dismissione del proprio patrimonio immobiliare.

Da qui la necessità di ridefinire i criteri da adottare per la destinazione dei proventi del collocamento dei fondi immobiliari costituiti con immobili

degli enti locali, tenuto anche conto dell'accentuazione dei profili di più accentuata autonomia che caratterizzano nell'attuale ordinamento gli enti territoriali di governo locale .

Lo stesso ragionamento si applica alla costituzione di fondi immobiliari da parte di società interamente possedute da detti enti e dallo Stato. Anche in questo caso, per incentivare lo sviluppo dello strumento e preservare l'autonomia patrimoniale e gestionale di società dotate di propria personalità giuridica, si rende necessario intervenire facendo in modo che i proventi del collocamento delle quote dei fondi costituiti attraverso l'apporto di immobili di tali società, restino attribuiti ai proprietari dei beni apportati.

Con le disposizioni proposte si rimuove, quindi, un vincolo che fino ad oggi ha rallentato lo sviluppo dei fondi immobiliari pubblici e si incentivano i soggetti in questione a promuovere iniziative volte alla costituzione di fondi immobiliari pubblici, fornendo un'opportunità per accelerare lo sviluppo dell'intero comparto dei fondi immobiliari.

La norma di cui all'articolo 5 permette l'avvio del programma di privatizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, razionalizzando la procedura di dismissione e consentendo l'utilizzo di tecniche più efficaci di cessione di tali immobili.

L'attuale normativa (comma 88 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni), prevede la predisposizione, da parte del Ministero delle finanze, di elenchi di immobili e di diritti reali su beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato - suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica - da apportare a fondi immobiliari. Il comma 99 dello stesso articolo prevede, a sua volta, che i beni appartenenti a tali elenchi e non conferiti in fondi immobiliari siano alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria della provincia in cui i

beni sono situati, mediante asta pubblica e, qualora essa vada deserta, mediante trattativa privata. Quest'ultima procedura può essere utilizzata, come stabilito dalla legge n. 449 del 1997, anche per beni immobili di valore stimato non superiore a 300 milioni di lire. E' previsto un diritto di prelazione sull'acquisto per i comuni in cui il bene è situato. Inoltre, gli attuali commi da 100 a 104 del predetto articolo 3 della legge n. 662 del 1996, definiscono le varie fasi ed adempimenti del processo di vendita di tali immobili.

Tale procedimento è estremamente complesso, implica elevati oneri ed è poco funzionale per una rapida dismissione degli immobili. Di fatto esso non ha consentito l'avvio di significative operazioni di privatizzazione nel settore degli immobili appartenenti allo Stato.

Di qui l'esigenza di intervenire snellendo e centralizzando la procedura, in modo da ottenere risparmi di costi e massima trasparenza nell'attuazione dei vari adempimenti.

La revisione delle procedure di dismissione degli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato si affianca a quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 448 del 1998, in cui si prevede il conferimento o la vendita da parte del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica a società per azioni, di beni immobili anche posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per fini governativi, al fine una loro più proficua gestione.

L'articolo 6 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle Ferrovie dello Stato e delle Poste S.p.A..

Nel quadro delle misure volte ad assicurare il contenimento dei fabbisogni finanziari della società Ferrovie dello Stato a carico dell'azionista, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) ha

dettato, all'articolo 43, una serie di disposizioni che, negli intendimenti del legislatore, avrebbero dovuto garantire certezza rispetto all'esatta consistenza del patrimonio immobiliare della società, consentendo alla stessa, anche mediante la dismissione dei beni non necessari all'esercizio ferroviario, il finanziamento diretto dei propri investimenti.

Tuttavia, nell'applicazione concreta, tale previsione normativa non ha consentito di raggiungere le finalità dichiarate, ma, al contrario, la sua inadeguata formulazione ne ha autorizzato letture non conformi alla sua *ratio*, con conseguenti dubbi ed incertezze sul piano applicativo.

In considerazione di ciò, la norma che si propone mira a porre in essere le condizioni per una effettiva accelerazione del processo di dismissione del patrimonio immobiliare della società Ferrovie dello Stato non strumentale all'esercizio ferroviario, rimuovendo i profili che hanno dato luogo alle maggiori problematicità.

A tal fine, al comma 2, viene prevista l'eliminazione dell'espressione: "avvenute in base a specifiche disposizioni di legge", riferita all'acquisizione, all'attribuzione ed alla devoluzione dei beni iscritti al bilancio della società Ferrovie dello Stato al 31 dicembre 1997; detto inciso ha, infatti, suggerito l'ipotesi interpretativa secondo cui i beni iscritti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato sarebbero trascrivibili nei pubblici registri a favore delle Ferrovie dello Stato soltanto a condizione che risulti provata alla medesima data l'effettiva pertinenza giuridica dei beni all'ex azienda autonoma Ferrovie dello Stato.

La norma proposta, nel sopprimere l'espressione "avvenute in base a specifiche previsioni di legge", conferma che i beni iscritti nel patrimonio dell'azienda si presumono di sua pertinenza, senza pregiudicare, tuttavia l'eventuale rivendicazione dei beni stessi da parte dei terzi.

Coerentemente con quanto precede, con l'introduzione del comma 2-*bis*, viene precisato che gli Uffici tavolari (e, ove istituiti, gli Uffici territoriali) debbono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza, basandosi sulle risultanze del libro dei cespiti che la società Ferrovie dello Stato deve trasmettere in copia autenticata.

Infine, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 6, tendente a sopprimere dal terzo comma dell'articolo 43 della legge n. 448 del 1998, le parole da "le modalità di trascrizione" a "nonché", risponde allo scopo di coordinarne il relativo contenuto con la norma nel suo complesso, così come risulta in ragione delle modifiche ipotizzate.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Con il comma 1 dell'articolo 7 vengono inserite alcune nuove voci nell'allegato 1 annesso alla legge n. 448 del 1998 concernente l'elenco dei prodotti energetici assoggettati ad accisa completo delle aliquote vigenti alla data del primo gennaio 2005. Tali voci identificano prodotti, alcuni già presenti sul mercato, costituiti da emulsioni di taluni oli minerali (gasolio ed olio combustibile denso con acqua, destinate, la prima (gasolio-acqua) principalmente all'azionamento degli autobus di linea adibiti al trasporto urbano ed extraurbano, la seconda (olio combustibile denso-acqua) all'impiego nelle centrali termiche per usi civili ed industriali.

Tali emulsioni sono caratterizzate dal fatto di presentare una notevole stabilità dovuta all'elevatissimo grado di dispersione dell'acqua nel prodotto petrolifero e di consentire quindi, all'atto della combustione, una frantumazione spinta della componente idrocarburica con conseguente miglioramento del processo stesso di combustione.

A seguito di tale miglioramento viene operata una consistente riduzione degli inquinanti presenti nelle emissioni gassose e, nel caso delle emulsioni gasolio-acqua, un risparmio di carburante nonché una sensibile riduzione (fino al 50 per cento) delle frazioni di materiale solido (particolato) derivante da combustioni incomplete e risultante particolarmente dannoso alla salute.

Si sottolinea, in relazione alla norma proposta, come in tutte le emulsioni, per effetto della sostituzione di una percentuale di prodotto petrolifero con acqua, si verifichi un decremento del contenuto di zolfo e di carbonio con conseguente diminuzione delle connesse emissioni di anidride solforosa e soprattutto di anidride carbonica, quest'ultima oggetto della

tassazione di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 con il quale è stata introdotta la cosiddetta "Carbon tax".

Il comma 2, nello stabilire dall'anno 2000 la decorrenza del nuovo trattamento fiscale delle emulsioni, prevede la fissazione di aliquote base riportate al primo gennaio 1999 ai fini dell'allineamento iniziale con gli altri prodotti energetici già elencati nel citato allegato 1; ciò è necessario per calcolare di anno in anno gli aumenti di aliquota previsti dal comma 6 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, la cui applicabilità viene espressamente richiamata unitamente a quella dei commi 3, 5 e 10. In particolare, per l'anno 2000 la misura delle aliquote tiene anche conto della percentuale di aumento già disposta, per il gasolio e l'olio combustibile denso (componenti delle emulsioni), dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1999.

Atteso che il comma 1 prevede per le emulsioni in parola il requisito dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione, con il comma 3 viene fatto rinvio ad un apposito decreto ministeriale per la determinazione delle caratteristiche tecniche ai fini della suddetta idoneità.

La norma di cui all'articolo 8 è diretta ad accelerare le procedure di restituzione ai contribuenti, persone fisiche, delle somme che gli stessi hanno chiesto a rimborso fino al 31 dicembre 1993, a condizione che il capitale da rimborsare non sia superiore ai cinque milioni di lire.

Le operazioni di rimborso dovranno, ai sensi del comma 1, concludersi entro il 31 dicembre 2000 (termine questo, come già ricordato, coincidente con quello entro il quale, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 448 del 1998, sarà completato il controllo delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998) ed essere svolte secondo modalità semplificate da definirsi con successivo decreto ministeriale, e che comunque prevedano l'utilizzazione esclusiva di

procedure automatizzate senza ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti.

Il citato decreto ministeriale dovrà, inoltre, stabilire quali uffici dell'amministrazione finanziaria saranno chiamati, allo svolgimento delle procedure di rimborso semplificate.

Tenuto conto, inoltre della complessità e straordinarietà dell'operazione, che, coincide temporaneamente con quella relativa al recupero dell'arretrato in materia di controllo delle dichiarazioni, si prevede che, in sede di contrattazione integrativa, venga previsto un apposito progetto di risultato come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998/2000.

Con l'articolo 9 vengono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge n. 449 del 1997, relativi all'emanazione del regolamento per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali, che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio del 2000. Era, inoltre, previsto che da tale data non fosse più dovuto il contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa che, invece, con l'abrogazione delle suddette norme continua a dover essere corrisposto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

L'articolo 10, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993, individua le risorse per i rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato e per i miglioramenti economici per il personale non contrattualizzato, in coerenza con le previsioni del DPEF, con un'ulteriore incentivazione della contrattazione integrativa. Analogamente provvederanno le altre amministrazioni ed enti, a carico dei propri bilanci.

Le disposizioni contenute nell'articolo 11 tendono alla revisione ed al rafforzamento del sistema programmatico delle assunzioni di personale ed a favorire l'ulteriore sviluppo ed incentivazione della disciplina del *part-time* e delle altre tipologie di lavoro flessibile. In particolare il sistema della programmazione, pur avendo segnato, nei primi due anni di applicazione, una netta inversione di tendenza rispetto alla previgente regolamentazione richiede l'adozione di mirate misure di perfezionamento e correzione.

In coerenza con le previsioni del DPEF e con quanto specificamente suggerito dalla risoluzione parlamentare approvativa dello stesso documento, le norme introdotte, in prevalenza quali integrazioni o modifiche dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, pongono rimedio alle riscontrate difficoltà applicative del sistema programmatico (tra le altre: l'insufficienza e incongruità dei dati, in particolare per taluni comparti, e l'eccessivo numero di priorità funzionali normativamente prefigurate).

Con il comma 1, che prevede innanzitutto per l'anno 2001 l'obiettivo di un'ulteriore riduzione dell'1 per cento dell'entità del personale (lettera *a*) viene definita una innovativa ed articolata sequenza delle procedure che conducono alle determinazioni autorizzatorie del Consiglio dei Ministri.

Viene perfezionata la fase conoscitiva, introducendo l'obbligo di far precedere il momento decisionale da una ricognizione attenta e puntuale, per singoli settori e comparti, dei risultati raggiunti nell'anno precedente (lettera *b*).

Sulla base dei dati acquisiti e con riferimento alle cessazioni dell'anno precedente, il Consiglio dei Ministri, dopo aver definito le priorità operative e le esigenze funzionali da soddisfare, con riguardo specifico ai processi di riforma e ristrutturazione in atto, e privilegiando la necessità di introdurre nuove professionalità, indicherà entro il primo semestre di ogni anno il numero massimo delle unità da assumere entro l'anno, comunque nelle sedi che presentano le maggiori carenze.

Le delibere autorizzatorie assumono cadenza semestrale (lettere *c* ed *e*).

Con "l'azzeramento" delle numerose "priorità obbligate" contenute nella precedente normativa, la programmazione si appresta a divenire un efficace, consapevole e governabile strumento di politica del personale che, oltre a consentire il superamento dei segnalati problemi applicativi, potrà garantire il conseguimento di significative economie, attraverso la tempestiva correzione delle non positive previsioni tendenziali di spesa.

Una particolare considerazione è stata riposta nella fase istruttoria, che ha inizio con le motivate e documentate richieste delle amministrazioni, che dovranno giustificare anche la coerenza delle richieste con i processi di riforma in atto finalizzati all'adozione di moduli organizzativi moderni e

flessibili. I Ministeri della funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e programmazione economica, responsabili dell'istruttoria, si avvarranno anche di un nucleo di unità aggiuntive di esperti ed, eventualmente, di società di consulenza, e dovranno valutare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale, accertando preventivamente se vi siano spazi per colmare le esigenze rappresentate con la mobilità, con la riallocazione delle risorse umane o con l'adozione di misure di razionalizzazione.

Inoltre, è disposto (lettera *f*) l'incremento della percentuale minima (dal 25 per cento al 50 per cento) della quota di assunzioni da disporre, nell'ambito di quella complessiva per amministrazione, a *part-time* o con altre tipologie contrattuali flessibili. Tale percentuale viene altresì determinata dal Consiglio dei Ministri.

Altre disposizioni tendono all'ampliamento delle fattispecie di ricorso al *part-time* (lettera *f*).

E' previsto inoltre che i principi di riduzione del personale, secondo le modalità e i criteri delineati per le amministrazioni soggette al regime autorizzatorio si applicano, secondo i propri ordinamenti, alle altre amministrazioni pubbliche, in tal modo rendendo più esplicito e realizzabile il generico principio di contenimento della spesa già contemplato dalla pregressa normativa.

Il comma 2 dello stesso articolo 11, tenuto conto della più lunga e articolata sequenza istruttoria ai fini delle autorizzazioni ad assumere, dispone la conseguente proroga della vigenza delle graduatorie concorsuali (da 18 a 24 mesi).

L'articolo 12, in corrispondenza con quanto disposto per il restante personale delle amministrazioni dello Stato, contempla un'ulteriore

riduzione dell'entità numerica del personale della scuola. Tale personale al 31 dicembre 2000 dovrà risultare inferiore per non meno dell'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1999, verificato separatamente così come per gli altri settori e comparti sottoposti alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, il 60 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione di personale vengono destinati all'incremento del fondo per l'incentivazione.

Con l'articolo 13 viene prorogato per il triennio 2000-2002 il blocco della rivalutazione di indennità e compensi soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita.

L'articolo 14, nel modificare ulteriormente l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, precisa che ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è riconosciuto, a domanda, ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.

Le norme previste nell'articolo 15 tendono ad attualizzare e rendere più efficaci le misure elaborate e solo parzialmente attuate a seguito delle previsioni della finanziaria 1998, in merito alla riduzione graduale dell'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle amministrazioni pubbliche, imponendo alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di ridurre gli spazi utilizzati a fini strumentali per precise quote percentuali, al 3 per cento per il 2000 e al 5 per cento all'anno per il 2001 e 2002, da attuarsi grazie a tempestive rinegoziazioni dei contratti. Tale azione non determinerà effetti negativi sul piano funzionale-

operativo in quanto da una parte è già avviata la diminuzione del personale addetto alla amministrazione dello Stato, dall'altra si assiste alla riduzione tendenziale del rapporto spazio-funzione per addetto come conseguenza delle nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazioni.

Ai fini della trasparenza dei costi d'uso degli immobili, sia effettivi che figurativi anche per le relative implicazioni sui bilanci delle unità amministrative secondo il decreto legislativo n. 29 del 1993, le amministrazioni dovranno valutare i costi di uso degli edifici appartenenti al demanio sulla base dei dati pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari del Ministero delle finanze.

A supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emanazione delle norme di cui al primo comma e delle singole amministrazioni dello Stato per l'elaborazione dei piani di razionalizzazione degli spazi e della loro manutenzione si prevede di incaricare l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali previsto dal decreto legislativo n. 104 del 1996.

La disposizione dell'articolo 16, nel ribadire l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle norme in materia di "clienti idonei" del mercato elettrico, contenute nel decreto legislativo di liberalizzazione del settore n. 79 del 1999, prevede lo strumento giuridico e la procedura affinché possano essere costituiti i consorzi necessari per consentire alle pubbliche amministrazioni di fruire del disposto dell'articolo 14, comma 2, lettera *b*), del predetto decreto legislativo. Quest'ultima norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, possono assumere la qualifica di clienti idonei i soggetti i cui consumi, intesi come anche somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, risultino nell'anno precedente superiori a 20 GWh, a condizione che ciascuno dei componenti stessi abbia

un consumo di dimensione minima di 1 GWh.

Al fine della riduzione della spesa pubblica e dello snellimento delle procedure nel rispetto degli obiettivi di “gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni” stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante l’articolazione organizzativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la norma proposta con l’articolo 17 consente al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni mediante le quali un fornitore, individuato mediante gara, si impegna a tenere disponibili per le pubbliche amministrazioni ordinanti, un determinato quantitativo di prodotto, ad un prezzo convenuto, per un periodo di tempo prefissato.

Le pubbliche amministrazioni che aderiscono alla convenzione instaurano rapporti contrattuali diretti con l’impresa fornitrice al fine di disciplinare gli aspetti relativi alla fase di esecuzione del contratto non regolamentati dalla convenzione generale. Le procedure di liquidazione dei corrispettivi sono a carico delle amministrazioni ordinanti.

Le convenzioni del tipo suindicato tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi: risparmio derivante dagli sconti-quantità spuntati; tempestività dell’approvvigionamento; riduzione dei costi delle procedure per la selezione del contraente; trasparenza delle procedure; incentivazione della concorrenza; qualità dei prodotti oggetto di convenzione; libera adesione alla convenzione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con l’articolo 18 sono previste disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile.

Con il comma 1 viene disposto per l’anno 2000 il rinvio all’anno 2001, con talune eccezioni, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate

all'entrata in relazione a specifiche disposizioni legislative; il comma 3 prevede la possibilità di deroghe in relazione ad effettive, motivate e documentate esigenze.

La proposta normativa di cui al comma 2 tende a risolvere, in modo omogeneo per le amministrazioni interessate al comparto sicurezza, il problema della migliore utilizzazione e gestione delle risorse dovute da altri soggetti pubblici o privati. In proposito, si ricorda che già gli articoli 21, 37 del regio-decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ("approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari") stabiliscono che l'Amministrazione militare - compresa l'Arma dei Carabinieri - può effettuare prestazioni e cessioni di materiali a pagamento ad altre amministrazioni ed a privati, chiedendo che il relativo importo venga reintegrato al capitolo sul quale è stata imputata la spesa per la prestazione fatta o per l'acquisto del materiale ceduto (cfr.: articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076). Attualmente accade, pertanto, che l'istituto della riassegnazione sia applicabile non a tutte le Forze di polizia, sicché, per l'assenza di una specifica previsione normativa, le somme introitate - tra l'altro - per cessione di beni e materiali, per prestazioni di servizi e per risarcimento danni vengono versate in tesoreria senza la successiva riassegnazione ai corrispondenti capitoli di bilancio. In questa nuova fase della finanza pubblica a fronte della crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini, ciò determina una contrazione delle risorse utilizzabili con dirette conseguenze sulla organizzazione dei servizi.

Il comma 4 reca la riduzione, con talune eccezioni, del 5 per cento per ciascun anno del triennio 2000-2002 degli stanziamenti iscritti nelle unità

previsionali di base del bilancio dello Stato, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" (ex categoria IV).

Con il comma 5 viene disposto il mantenimento in bilancio per il 2001 degli stanziamenti per "consumi intermedi" del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio 2000.

Il comma 6 prevede la possibilità di rinnovare per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle Amministrazioni statali stipulati a seguito di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002.

Il comma 7 esclude dall'applicazione dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, i contributi erogati dallo Stato in favore della Società di cultura "La biennale" di Venezia.

Il comma 8 prevede che la soppressione delle agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 e agli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993, è differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2000. In conseguenza di ciò vengono rideterminate le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della legge n. 448 del 1998.

Con il comma 9 si intende modificare il sistema di finanziamento della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. prevedendo, attraverso la devoluzione della pressochè totalità dei canoni di abbonamento, un incremento della quota di gettito attualmente spettante in sostituzione del contributo di lire 210 miliardi di lire di cui all'articolo 45, comma 2, della legge n. 448 del 1998.

La norma prevista dal comma 10 viene posta per venire incontro all'esigenza, ai fini di una maggiore chiarezza ed organicità del quadro

finanziario di riferimento e della semplificazione dei rapporti convenzionali in essere con la società Progetto Italia, subentrata nelle funzioni della Società per l'Imprenditorialità Giovanile S.p.A., di dare evidenza unica alle norme di finanziamento del settore.

Il comma 11 ha lo scopo di prolungare stabilmente, anche in considerazione del Giubileo del 2000, l'apertura quotidiana, compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche. A tal fine, il Ministero per i beni e le attività culturali definisce un programma triennale di attività per la realizzazione del quale, a decorrere dall'anno 2000, è autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire. Dall'anno 2001, le predette attività saranno finanziate con le maggiori entrate, accertate al termine dell'esercizio precedente, derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78. Corrispondentemente a tali maggiori entrate, sarà ridotta la suddetta autorizzazione di spesa.

Le disposizioni previste dai commi da 1 a 10 dell'articolo 19 sono dirette ad assicurare un più equilibrato rapporto tra attività istituzionale del servizio sanitario nazionale e attività libero professionale attraverso anche la progressiva riduzione delle liste di attesa.

Viene rivisto, fra l'altro, il sistema di partecipazione della Regione alla spesa per le prestazioni erogate in regime libero-professionale nonché quello della partecipazione delle aziende sanitarie ai proventi derivanti dalle attività libero professionali dei medici.

Con i successivi commi del medesimo articolo 19 vengono potenziati gli interventi volti, da un lato, a rendere efficace l'attività di vigilanza e controllo sull'uso delle risorse impiegate nell'assistenza ospedaliera delle Regioni e Province autonome e, dall'altro, a consentire l'effettiva

attuazione dell'esclusività del rapporto di lavoro del personale dirigente del ruolo sanitario.

L'articolo 20 contiene una serie di norme volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Le disposizioni del comma 1 completano la disciplina contenuta nei provvedimenti collegati alle due ultime finanziarie (leggi n. 449 del 1997 e n. 448 del 1998) che hanno previsto la compartecipazione dei produttori di farmaci, dei grossisti e dei farmacisti agli oneri derivanti dallo "sfondamento" del tetto della spesa farmaceutica per gli anni 1998 e 1999.

Il comma 2 ridetermina per l'anno 2000 il tetto per la spesa farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge n. 449 del 1997, per adeguarlo alle maggiori esigenze di spesa determinate anche dalle nuove immissioni di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale.

I commi 3, 4, 5, 6 e 7 prevedono una serie di misure tutte finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica entro i limiti stabiliti dal comma 2.

In particolare, il comma 3 prevede l'abbattimento del 20 per cento in quattro anni del prezzo dei farmaci senza brevetto, con la previsione di specifiche eccezioni.

La disposizione del comma 4 è diretta ad evitare che vi possano essere prezzi diversi per confezioni contenenti lo stesso principio attivo.

Con il disposto del comma 5 il regime della contrattazione dei prezzi per le specialità medicinali registrate con procedura di mutuo riconoscimento, attualmente adottato in via sperimentale, è confermato in via definitiva.

Il comma 6 prevede l'applicazione di sconti rispetto al prezzo *ex fabrica*, da applicare in caso di acquisto dei farmaci da parte di strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

Il comma 7 tende a ridurre il fenomeno della notevole divaricazione esistente tra numero di farmaci autorizzati e numero di farmaci effettivamente in commercio.

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

L'articolo 21, al fine di potenziare il concorso degli enti territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, connessi alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevede ulteriori disposizioni in ordine al "patto di stabilità interno".

In particolare, il comma 1 prevede che le regioni, le province e i comuni nel 2000 devono: ridurre il disavanzo di almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del PIL previsto nel DPEF rispetto all'obiettivo già indicato per lo stesso anno dall'articolo 28, comma 2, della legge n. 448 del 1998; recuperare la quota di disavanzo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999.

Nei tre anni successivi l'importo della riduzione deve permanere costante.

L'articolo in esame, poi, prevede incentivi e strumenti operativi per favorire il raggiungimento di tali obiettivi.

In particolare, il comma 5 stabilisce che agli enti è concessa, a decorrere dall'anno 2001, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998 il cui onere di ammortamento non sia a intero carico dello Stato, qualora l'obiettivo complessivamente venga raggiunto; nel caso in cui l'obiettivo venga invece raggiunto solo parzialmente la riduzione sarà concessa esclusivamente agli Enti che abbiano rispettato il patto di stabilità.

Per quanto concerne le azioni correttive per ottenere il miglioramento del saldo, misure aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998, sono previste dal comma 7 (riduzione spesa del personale, limitazione del ricorso a consulenze esterne,

potenziamento di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni di cui all'articolo 43 della legge n. 449 del 1997).

Infine, le disposizioni contenute nel comma 8 si rendono necessarie nelle more dell'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (ancora non applicato in quanto correlato alla completa attuazione della riforma dei tributi locali), per poter attribuire i trasferimenti erariali agli enti locali, sulla base di criteri certi e determinati, già fissati in via transitoria.

L'articolo 22 è finalizzato a prevenire possibili dubbi interpretativi in ordine ai riflessi derivanti dalla disciplina sulle privatizzazioni introdotta dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sul regime di affidamento diretto dei servizi pubblici da parte degli enti locali.

In particolare, viene chiarito che le alienazioni delle partecipazioni degli enti locali detenute in società (sia a partecipazione maggioritaria che minoritaria) nei vari settori dei pubblici servizi, non comportano per le società stesse la perdita dell'affidamento diretto del servizio, nel caso in cui l'ente titolare dello stesso disponga di almeno uno dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 332 del 1994 (gradimento, da rilasciarsi espressamente, all'assunzione di partecipazioni rilevanti da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario, gradimento alla conclusione di patti o accordi, veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio) e le azioni siano state dismesse mediante procedure di evidenza pubblica.

Trattasi, peraltro, di una misura tesa a facilitare il raggiungimento dell'obiettivo fissato dall'articolo 21 relativo al patto di stabilità interno.

Con l'articolo 23 viene previsto che siano promosse intese tra le regioni per la costituzione di un organismo comune a cui affidare la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Le disposizioni recate dall'articolo 24 definiscono per l'anno 2000 a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la complessiva somma di lire 619 miliardi di lire. Il predetto importo è attribuito: per 496 miliardi di lire a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lettera c) del richiamato articolo 37, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico; per lire 123 miliardi di lire a titolo di adeguamento ISTAT della somma di cui all'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

L'articolo 25 viene predisposto in relazione alla normativa generale sulla cartolarizzazione (legge n. 130 del 1999) che, insieme alla realizzazione della prima operazione sui crediti contributivi dell'INPS ed alle prime iniziative da parte di istituti finanziari privati italiani, ha aperto la strada allo sviluppo di un mercato dei titoli italiani cosiddetti "*asset backed*".

Lo sviluppo di questo mercato può permettere agli enti pubblici di ricorrere con maggiore frequenza ad operazioni di cartolarizzazione per rendere più dinamica la gestione delle proprie attività patrimoniali.

Per queste ragioni si avverte la necessità di predisporre una norma che consenta, in particolare, di attivare operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, affidando il coordinamento di tali iniziative al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi dell'esperienza maturata in precedenti analoghe iniziative, potrà facilitare la strutturazione di operazioni efficaci e

contestualmente minimizzarne i costi di strutturazione e realizzazione.

Queste operazioni permetteranno di smobilizzare risorse finanziarie da anni giacenti tra le attività patrimoniali, fornendo l'opportunità di raccogliere, a fronte della cessione di tali attività, risorse finanziarie aggiuntive.

L'articolo 26, comma 1, prevede, per un periodo limitato a tre anni, il prelievo di un contributo di solidarietà del 2 per cento sull'importo del trattamento pensionistico eccedente il massimale pensionabile previsto dalla legge n. 335 del 1995. Per evitare il sorgere di situazioni di disparità, ai fini del raggiungimento di tale massimale sono prese in considerazione le pensioni complessivamente percepite dal soggetto. Il prelievo è effettuato secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I contributi confluiscono (comma 2) nel Fondo istituito dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 196 del 1997 per le finalità previste all'articolo 9, comma 3, della medesima legge, ovvero sia al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in attività formative e per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 564 del 1996). Con la disposizione in esame, il concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsto per la copertura di tali periodi è peraltro esteso ai periodi intercorrenti nel lavoro *part-time* (articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996) e ai periodi privi di contribuzione per i lavoratori cosiddetti "parasubordinati" iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Le modalità del concorso a tali costi sono stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, già previsto dal citato articolo 9, comma 3, della legge n. 196 del 1997. La norma è volta, in sostanza, a delineare un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato. Nelle motivazioni che lo ispirano, il contributo di solidarietà tiene conto delle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro; viene posto a carico di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro, e si rivolge a favore di soggetti la cui attività lavorativa è sempre più caratterizzata da una discontinuità che incide negativamente sulla futura prestazione pensionistica.

Le disposizioni recate dall'articolo 27 sono indirizzate al contenimento del trattamento pensionistico erogato ai componenti delle cosiddette "*Authorities*", attualmente in grado di raggiungere livelli particolarmente alti, in relazione alle indennità percepite. Con tale articolo è disposto che la base pensionabile ai fini del calcolo della pensione sia limitata al trattamento retributivo in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente l'Autorità, ovvero al massimale annuo previsto dalla legge n. 335 del 1995. Data la necessità di chiarire il campo applicativo della norma, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le autorità e gli organismi oggetto della limitazione della base pensionabile.

La disposizione contenuta nell'articolo 28 ha l'intento di assicurare trasparenza in materia di trattamenti pensionistici. Essa, confermando e chiarificando quanto già disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, obbliga tutti gli enti previdenziali pubblici e privati a fornire all'INPDAP e all'INPS le informazioni necessarie alla

costituzione del Casellario dei pensionati.

Le disposizioni recate dall'articolo 29 definiscono al comma 1 la soppressione dei fondi speciali dell'INPS per i dipendenti delle aziende elettriche e per il personale addetto ai servizi di telefonia, e la contestuale iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici presso i due fondi soppressi. Viene inoltre stabilita, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime delle contribuzioni, la riduzione delle aliquote contributive per gli assegni al nucleo familiare e per l'indennità di maternità, relativamente al soppresso fondo elettrici. Il comma 2 e il comma 3 stabiliscono l'obbligo e le modalità della corresponsione, da parte dei datori di lavoro, nel triennio 2000 - 2002, di un contributo aggiuntivo destinato a coprire i maggiori oneri pensionistici determinati dalle specifiche regole esistenti nei fondi soppressi. Relativamente al soppresso fondo telefonici il comma 2 stabilisce inoltre che nel periodo 2000 - 2002 venga ridotto di un importo pari a 150 miliardi di lire il contributo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998.

L'articolo 30 è diretto al miglioramento degli equilibri finanziari del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. La norma dispone, al comma 1, l'aumento del contributo capitaro annuo dovuto dagli iscritti a detto Fondo; al comma 2, la graduale elevazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti per il godimento delle prestazioni pensionistiche. Con il comma 3 si prevede il passaggio del Fondo dal sistema tecnico- finanziario a ripartizione dei capitali di copertura a quello a ripartizione, mentre con il comma 4 si estende anche al fondo clero il tasso di interesse corrisposto dalla generalità delle gestioni deficitarie presso l'INPS.

L'articolo 31 definisce il riassetto della gestione del Fondo pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. Con la norma si intende eliminare una situazione anomala, determinatasi nel momento in cui, dopo la trasformazione dell'ex Ente Ferrovie dello Stato in S.p.A., avvenuta nel 1992, una società per azioni si è trovata ad esercitare una attività pubblica costituita dalla gestione di un fondo pensioni obbligatorio. Si stabilisce quindi al comma 1 la soppressione del Fondo pensioni istituito dalla legge 9 luglio 1908, n. 418, e la contestuale costituzione di un apposito Fondo speciale presso l'INPS. Il Fondo speciale conserva le modalità di finanziamento e le regole relative all'accesso e al calcolo dei trattamenti pensionistici vigenti nel Fondo soppresso (comma 2 e comma 3). Per lo svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale al comma 5 si stabilisce il trasferimento dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. all'INPS di un contingente di personale, nei limiti di 250 unità.

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.

L'articolo 32 reca disposizioni relativamente ai mutui con oneri a carico dello Stato.

Le politiche di stabilizzazione ed il deciso miglioramento dei conti pubblici hanno consentito al nostro Paese di partecipare all'Unione monetaria europea e di beneficiare a pieno titolo di una congiuntura internazionale caratterizzata da tassi di interesse decrescenti. I miglioramenti sia nel livello generale dei tassi sia nell'affidabilità internazionale del Paese si sono, inoltre, accompagnati nel tempo a progressi gestionali nelle politiche di emissione del debito pubblico. Di conseguenza, il costo del finanziamento risulta sensibilmente più vantaggioso, in termini sia assoluti sia relativi, rispetto alle condizioni ottenibili fino a qualche anno fa.

Ciò è vero anche nel caso dei mutui che gli enti pubblici hanno contratto in passato con il sistema bancario, con oneri per il servizio del debito direttamente a carico dello Stato. Tali debiti statali risultano, pertanto, caratterizzati da un costo di finanziamento gravoso e dall'agevole identificazione di un numero relativamente limitato di creditori, resa possibile dalla natura dello strumento di indebitamento, il mutuo bancario anziché il titolo obbligazionario.

La norma prevede la rinegoziazione di queste posizioni debitorie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale operazione dovrebbe riguardare un capitale residuo pari a complessivi 47.020 miliardi di lire, da cui potrebbero derivare risparmi di spesa per interessi a partire dal 2000 stimabili in circa 700 miliardi di lire.

Il mercato dei finanziamenti agevolati effettuati dal sistema bancario

italiano ammonta a circa 80.000 miliardi di lire, ovvero circa il 6,5% degli impieghi complessivamente erogati dalle banche in Italia. La quota preponderante di tale attività riguarda i crediti oltre il breve termine.

Il tasso effettivo medio relativo ai crediti agevolati è stimabile al momento a circa il 10%. Si tratta quindi di un tasso d'interesse notevolmente superiore a quelli correnti, che ostacola la crescita dell'economia nel suo complesso.

A tal fine, con il comma 2 dell'articolo 32 viene prevista la possibilità di emanare regolamenti interministeriali contenenti disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui.

L'articolo 33 aggiunge, dopo l'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, l'articolo 178-bis, che prevede forme di rimborso anticipato, a richiesta dei sottoscrittori, dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal capo VI, titolo I, libro III, dello stesso provvedimento e la sostituzione integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro.

Il comma 1 dell'articolo 34 integra con un ulteriore comma l'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 886, al fine di promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, conferendo al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la possibilità, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, di emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati internazionali, che non modificano, per la loro temporaneità, la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto dalla gestione di Tesoreria. Analogamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica è autorizzato a procedere ad operazioni di prestito sul mercato interbancario.

Il comma 2 dello stesso articolo 34 prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidando il coordinamento di tali interventi al Dipartimento del tesoro dello stesso Ministero anche in relazione alle valutazioni di compatibilità finanziaria.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Le disposizioni recate dall'articolo 35 danno attuazione al punto 3.38 del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione; al comma 1 e al comma 2 si prevede la riduzione dei contributi sociali per la maternità e l'assunzione da parte dello Stato degli oneri della tutela previdenziale obbligatoria della maternità fino ad un importo complessivo massimo di 3.000.000 di lire. La nuova disciplina integra quella prevista dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, e sarà applicabile dal 1° luglio 2000. Le disposizioni contenute nei commi 3 e successivi ampliano la sfera di tutela per la maternità, disponendo anche in favore delle donne per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la maternità (tutela complessiva non inferiore a 3.000.000 di lire). L'estensione della tutela riguarda, altresì, sia i soggetti beneficiari (donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; padre o adottante del minore), sia gli eventi da cui ha origine la protezione (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi); le disposizioni relative si applicano anche, a decorrere dalla medesima data, alle fattispecie già disciplinate dall'articolo 66. L'espressa estensione della protezione per maternità ai casi di adozione deriva, oltre che da una evidente ragione di giustizia, anche da precise disposizioni di legge, come gli articoli 6 della legge 9 dicembre 1997, n. 903, e 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; l'estensione, poi, ai casi di affidamento

preadottivo scaturisce dalla giurisprudenza costituzionale sulla legge 20 dicembre 1971, n. 1204 (v. sentenza della Corte costituzionale n. 332 del 1988). In particolare, sono disciplinati al comma 3 i casi nei quali l'interessata potrà beneficiare di una tutela economica fino a 3.000.000 di lire (o della quota differenziale fino al raggiungimento della stessa cifra). Si tratta del caso in cui la donna lavoratrice possa far valere tre mesi di contribuzione in un periodo antecedente alla scelta di maternità, del caso in cui la donna, pur attualmente priva di tutela economica, abbia tuttavia svolto un precedente periodo di attività lavorativa e l'evento nascita o l'affidamento preadottivo si collochi in un periodo non inferiore a quello nel quale, dopo detta attività lavorativa, abbia goduto di forme di protezione previdenziale o assistenziale, e del caso di recesso dal rapporto di lavoro. L'intento è dunque di prevedere un medesimo grado di tutela per le donne che abbiano o abbiano avuto un'esperienza lavorativa, sostenendone la maternità ed incentivando, per quanto possibile, questa propensione al lavoro. Il comma 9 rinvia a disposizioni regolamentari per l'attuazione della disciplina, richiamando tuttavia l'applicabilità delle disposizioni vigenti, in quanto compatibili.

Con l'articolo 36, sono disposti con il comma 1 i rifinanziamenti di norme per sostenere lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione:

a) per gli interventi per la salvaguardia di Venezia, limiti d'impegno quindicennale di lire 50 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi per l'anno 2002;

b) per il completamento del programma pluriennale di cui all'articolo 8 della legge n. 217 del 1992, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei

Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, un limite d'impegno novennale di lire 30 miliardi dall'anno 2000 e lire 150 miliardi dall'anno 2001;

c) per la prosecuzione degli interventi di sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;

d) per proseguire gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 relativamente alla elaborazione di programmi ed all'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione da parte delle industrie operanti nel settore aeronautico, limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;

e) per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1, limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

f) per la realizzazione di opere di delocalizzazione di abitati funzionali al progetto Malpensa 2000, limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

g) per la realizzazione del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi a decorrere dal 2001;

h) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,

del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, per il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;

i) per la continuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per opere infrastrutturali relative ai porti, per la realizzazione delle "autostrade del mare", limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;

j) per la realizzazione degli interventi di decongestionamento dei megatenei di cui all'articolo 1, commi 90, 91 e 92 della legge n. 662 del 1996, limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi dall'anno 2001;

k) per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 344, limiti di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 2001 e lire 40 miliardi dall'anno 2002;

Con il comma 2 viene autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per la copertura degli oneri relativi alle agevolazioni fiscali agli investimenti, di cui all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

L'articolo 37 introduce modifiche concernenti lo statuto e l'attribuzione dei dividendi del Mediocredito centrale S.p.A.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1999 sono state fissate le modalità per la dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pari al 100 per cento del capitale sociale ordinario nel Mediocredito centrale S.p.A.

Al fine di eliminare alcuni vincoli operativi tipici della precedente natura di ente di diritto pubblico, si propone, ai commi 1 e 2, l'eliminazione dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, della previsione in base alla quale l'Istituto opera prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonché in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale.

Il comma 3 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 37 della legge 18 settembre 1970, n. 1034, che prevede l'attribuzione allo Stato del dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione nel seguente modo: gli otto decimi sono destinati al fondo di dotazione stesso e i residui due decimi sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali dell'Istituto.

Con l'articolo 38, comma 1, si intende, innanzitutto, consentire al Governo l'individuazione di quelle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni che abbiano una caratteristica di residualità e per l'esiguità della partecipazione stessa in rapporto con la dimensione della società e per coerenza con la strategia adottata dallo Stato nel settore di volta in volta

interessato.

La norma ha, inoltre, la funzione di consentire la dismissione di queste partecipazioni, oltre che con le modalità prevista dalla citata legge n. 474 del 1994, anche mediante i sistemi di negoziazione ammessi nei mercati regolamentati.

In sostanza, pur restando nell'orizzonte normativo delineato dalla legge n. 474 del 1994, si vuole ampliare il novero delle modalità di dismissione a disposizione del Governo, con l'intendimento di favorire il contenimento degli oneri a carico dello Stato, connessi all'operazione di dismissione, ed assicurare una maggiore rapidità di esecuzione della procedura di dismissione per le partecipazioni in questione.

In particolare, si prevede la possibilità che il Governo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possa motivatamente, altresì, individuare quelle partecipazioni che abbiano le caratteristiche cui si è fatto cenno sopra e decidere le modalità più idonee per la dismissione attingendo anche a quelle previste e disciplinate dalla normativa primaria e secondaria di settore.

La funzione è quella di:

- a) eliminare per queste operazioni in cui lo Stato è parte contraente il pagamento di imposte di bollo previste per la generalità e di estendere a questa ipotesi di dismissione la esenzione dalle norme di contabilità di Stato, prevista per le operazioni di dismissione dalla citata legge n. 474 del 1994;
- b) estendere a queste dismissioni le previsioni contenute nell'articolo 1 della stessa legge n. 474 del 1994 (possibilità della nomina di consulenti specializzati e intermediari; l'esonero dall'applicazione delle vigenti

norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato);
c) prevedere il versamento al Fondo di ammortamento, di cui alla legge n. 432 del 1993, dei proventi derivanti dalla dismissione di che trattasi.

Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 38, si premette che al termine del 1998, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 283 del 1998 è stato costituito in forma di ente pubblico economico l'Ente tabacchi italiani (ETI). In esso sono confluite le attività relative al settore tabacchi e sali ed altre attività connesse, in precedenza svolte dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato.

Il programma di risanamento dell'ETI, intrapreso nel corso del 1999, ha avviato il processo di trasformazione in società per azioni dell'Ente stesso. Infatti, come stabilito dallo stesso decreto n. 283 del 1998, l'ETI deve essere trasformato in una o più società per azioni nel periodo intercorrente tra i 12 ed i 24 mesi dalla data di insediamento del suo consiglio di amministrazione. Lo stesso decreto prevede, all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, che all'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle società risultanti dalla trasformazione dell'ETI, deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all'azionariato diffuso.

In questo modo si riduce la flessibilità nel determinare le metodologie di vendita maggiormente efficaci in relazione alla società da vendere e si adotta una procedura difforme dalla normativa generale sulle privatizzazioni.

La norma proposta con il comma 2 dell'articolo 38 riporta quindi il processo di privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani nell'ambito del già collaudato procedimento previsto dalla normativa vigente sulle privatizzazioni, aprendo la strada anche a metodologie di dismissioni più rapide ed adatte ad eventuali società di piccole dimensioni costituite nel processo di trasformazione dell'ETI.

TITOLO V

NORME FINALI

L'articolo 39 determina in lire 2.500 miliardi l'ammontare relativo all'emissione dei titoli pubblici da utilizzare per il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 448 del 1998.

Tale disposizione consente il prosieguo delle attività di rimborso del suindicato tributo iniziate nel 1999, secondo le modalità stabilite dal summenzionato articolo 11, e da concludersi entro l'anno 2001.

L'articolo 40 detta disposizioni in materia di copertura finanziaria.

* * *

Al fine di consentire una valutazione d'insieme degli effetti finali sul bilancio dello Stato della complessiva manovra finanziaria, nell'Allegato n. 8 viene fornito un quadro riepilogativo di sintesi nel quale:

- a) sono indicati gli importi relativi all'assestamento 1999 e al bilancio a legislazione vigente 2000;
- b) sono evidenziati gli effetti del disegno di legge finanziaria distintamente per l'articolato e per le annesse tabelle nei confronti del bilancio a legislazione vigente. Questi effetti saranno poi recepiti in bilancio mediante note di variazioni, dopo l'intervenuta approvazione da parte delle Assemblee legislative del disegno di legge finanziaria.

* * *

In ossequio al disposto del comma 1 dell'articolo 11 bis della detta legge 468/78, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri, circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

L'accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di interventi: per la promozione dell'associazionismo sociale, per la giustizia amministrativa, per la prevenzione dei fenomeni della corruzione, per assicurare l'indennità dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari, per il Servizio civile nazionale, per il riordino ed il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per gli infortuni domestici, per l'integrazione del trattamento minimo, per la tutela delle minoranze linguistiche, per l'integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriale, per la partecipazione delle giovani generazioni nella società, per l'accoglienza del Giubileo 2000, per la fauna selvatica, per il sostegno a favore dei ricercatori portatori di handicap, per la modifica alla legge 146/90 in materia di esercizio del diritto allo sciopero, per la conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile, gli indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, rifinanziamento fondo usura, le intese con confessioni religiose diverse, il rimborso dei crediti di imposta, il turismo scolastico nei parchi, la tutela della sicurezza dei cittadini, la legge quadro in materia di contabilità ambientale, il fondo di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso, legge quadro relativa agli incendi boschivi, le norme per favorire l'occupazione a seguito dell'apertura aeroporto Malpensa 2000, per l'industria cantieristica ed armatoriale, per la soppressione dell'ARIET e disposizioni relative ad enti locali, per l'accordo finanziario Italia-Malta, per l'aumento organico Avvocatura, per associazioni promozioni sociali, per i servizi educativi

per i bambini di età inferiore ai tre anni, per la previdenza integrativa e per la riforma dell'assistenza e per il comitato Balcani.

MINISTERO DELLE FINANZE

L'accantonamento si rende necessario per disincentivare l'esodo dei piloti militari, per attribuire la facoltà alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza per gli Avvocati e Procuratori di conseguire l'equivalente pecuniario dei valori bollati depositati presso la cassa stessa, per disposizioni in materia di minori entrate delle Regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'ARIET e per garantire la copertura finanziaria di provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1999 finalizzati a:

- a) consentire la riduzione delle aliquote, nonché modifiche alle deduzioni e alle detrazioni IRPEF in favore delle famiglie numerose e situazioni di maggior bisogno;
- b) pervenire alla riduzione della tassazione sulla prima casa e all'introduzione di misure agevolative in favore dei conduttori limitatamente alla loro abitazione principale;
- c) prevedere interventi a favore dell'edilizia e per favorire i trasferimenti immobiliari a qualsiasi titolo;
- d) adottare misure di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
- e) consentire l'emersione di base imponibile;
- f) recepire le eventuali deroghe consentite dalla normativa comunitaria al regime IVA nei settori ad alta densità lavorativa;
- g) consentire l'accelerazione degli effetti della *dual income tax* come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 133.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

L'accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di interventi per i servizi del Giubileo 2000, per l'attività lavorativa dei detenuti, per le norme in materia di integrazione al trattamento minimo, per le disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giuridici a mezzo posta, per la delega al Governo per il decentramento dei servizi della Giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero, per la definizione del contenzioso civile pendente, per l'istituzione del Giudice di pace e relativa competenza penale e per l'organico Magistrati.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali e dalle esigenze di adeguamento funzionale del Ministero, nonché per l'ordinamento della scuola non statale ed interventi e contributi vari.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

L'accantonamento si rende necessario per assicurare la parità scolastica, la riforma delle accademie delle belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, gli interventi nel settore della formazione delle arti musicali, visive e coreutiche, la tutela delle minoranze linguistiche, l'integrazione scolastica dei ciechi, l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua straniera nella scuola media, la legge quadro sull'assistenza e lo statuto dei diritti del contribuente, le disposizioni in materia di minori entrate delle Regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'ARIET

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento si rende necessario per il riordino dei Vigili del Fuoco, gli interventi per il Giubileo 2000, la legge quadro sull'assistenza, l'unione e la fusione dei Comuni, la revisione organico Vigili del Fuoco e per il ristoro ai Comuni.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

L'accantonamento si rende necessario per dare corso ad interventi per l'industria cantieristica e armatoriale, per il settore dei trasporti, per l'ordinamento della scuola non statale e per l'autotrasporto, per l'allineamento contributivo dipendenti trasporti pubblici e locali.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento si rende necessario per disincentivare l'esodo dei piloti militari, l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la riforma del servizio militare e per la legge quadro relativa agli incendi boschivi.

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato per la gestione ammassi, la disciplina del settore agricolo e forestale, le quote latte, il rifinanziamento della legge 237/92 riguardante le cooperative agricole ed interventi vari.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

L'accantonamento si rende necessario per l'attività lavorativa dei detenuti, per il disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano e annullamento della posizione assicurativa e per le politiche attive del lavoro.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

L'accantonamento è diretto al finanziamento per la legge quadro sull'assistenza e per interventi vari.

MINISTERO DELLA SANITA'

L'accantonamento si rende necessario per la revisione del trattamento degli specializzandi in medicina, per i servizi di accoglienza del Giubileo 2000, per disposizioni in materia sanitaria e di personale, per l'erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci di classe C) a favore dei titolari di pensioni di guerra e per i disavanzi aziende sanitarie locali.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato al fine di consentire la realizzazione di interventi per il Museo tattile "Omero", la promozione della cultura architettonica e urbanistica e interventi straordinari nel settore dei beni culturali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

L'accantonamento è preordinato per consentire la valutazione dell'impatto ambientale e il rifinanziamento di interventi in campo ambientale nonché per interventi vari.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

L'accantonamento è diretto a realizzare interventi in materia universitaria, nonché per la ricerca scientifica e tecnologica.

TABELLA B**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

L'accantonamento è rivolto a consentire interventi straordinari nel settore dei beni culturali, il programma satellitare comunitario, l'apporto di mezzi finanziari in favore di Banche e Fondi nazionali ed internazionali cui l'Italia partecipa, la riforma della legislazione del turismo, il rifinanziamento di interventi in campo ambientale, interventi in materia universitaria, ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo solidarietà Sicilia, gli interventi nei Balcani, gli interventi per l'innovazione informatica ivi compresa l'informatizzazione scolastica e per le Olimpiadi 2006.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è preordinato per la ricostruzione degli edifici pericolanti delle scuole centrali antincendio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

L'accantonamento è rivolto ad incrementare l'offerta degli alloggi in locazione, alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in favore di utenze deboli, per programmi innovativi in ambito urbano-prusst, per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti, per la realizzazione della strada statale 307 del Santo (Treviso-Padova) e della superstrada Ragusa-Catania, per il consolidamento mura Amelia, per la ricostruzione dei centri di Gairo e Osini (Nuoro), per la falda acquifera di Milano, per la realizzazione dell'istituto universitario europeo in Firenze, per il programma di edilizia penitenziaria per investimenti infrastrutturali in Campania, per il fondo di rotazione per la lotta all'abusivismo e per programmi del recupero urbano

(contratti di quartiere).

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

L'accantonamento si rende necessario per assicurare interventi nel settore dei trasporti, per il parco autobus e per "merci pericolose".

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

L'accantonamento è rivolto alla realizzazione di progetti innovativi di tecnologia informatica e interventi vari.

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento è diretto a consentire l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, del fermo pesca, della legge di programma, per la copertura dei debiti pregressi delle Regioni per il Fondo solidarietà nazionale in agricoltura e per la tutela del bergamotto.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

L'accantonamento è diretto al finanziamento del collegamento telematico e commercio elettronico.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato per consentire interventi straordinari nel settore dei beni culturali per le città storiche, il recupero del patrimonio storico culturale della guerra 1915/18 ed interventi vari.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

L'accantonamento è diretto al finanziamento di interventi in campo ambientale ed interventi vari.

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA**

L'accantonamento è rivolto a realizzare interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologia.

A L L E G A T I

ALLEGATO N. 1.- STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 2.- VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 3.- VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 4.- VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 5.- IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

ALLEGATO N. 6.- VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A
LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE
DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE
DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI
TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (ART. 11, COMMA 3, LETTERA C
E ART.11-QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988)
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
LEGE N. 195 DEL 1958 E LEGGE N. 1198 DEL 1967: COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. (CAP. 2707)	35.894	-	35.894	36.612	37.344	
LEGE N. 17 DEL 1973: AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CAP. 2706)	28.765	-	28.765	29.627	30.516	
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.216 DEL 1974, LEGGE N.281 DEL 1985 E DECRETO LEGGE N.417 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 66 DEL 1992: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB). (CAP. 1990)	50.000	10.000	60.000	60.000	60.000	
LEGE N. 385 DEL 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (CAP. 4521)	138.280	101.720	240.000	138.000	138.000	
LEGE N. 468 DEL 1978: RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO						
- ART. 9 TER: FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (CAP. 4355)		500.000	500.000	300.000	300.000	
LEGE N. 833 DEL 1978, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 E DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 (ART. 39, COMMA 3)						
-ART. 12: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE (CAP. 3700)	46.469.000	-	46.469.000	48.217.000	49.954.000	
-ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (CAP. 3701)	-	7.333.000	7.333.000	-	-	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	* VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
	<p>LEGE N. 16 DEL 1980: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (CAP. 7576)</p> <p>LEGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):</p> <p>-ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (CAP. 2504/P)</p> <p>-ART. 36: FINANZIAMENTO CENSIMENTI (CAP. 2504/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 694 DEL 1981, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 19 DEL 1982: MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE SULLO ZUCCHERO E FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI NAZIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO (AGEA) (CAP. 1980)</p>	86.542	-	86.542		
	225.000	-	225.000	225.000	225.000	
	175.000	10.000	185.000	185.000	220.000	
	125.000	-25.000	100.000	75.000	-	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
<p>LEGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):</p> <p>-ART. 37: OCCORRENZE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA. (CAP. 2171)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 285 DEL 1980, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 441 DEL 1980: DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI</p> <p>-ART. 12: CONFERIMENTO AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404 (LIQUIDAZIONE ENTI SOPPRESSI) (CAP. 2171)</p> <p>LEGE N. 440 DEL 1989: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (CAP. 1951)</p> <p>LEGE N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI (CAP. 1930)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (CAP. 9353/P)</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: SPESE AMMORTAMENTO MUTUI (CAP. 9353/P)</p>	>	-5.000	10.000	10.000	10.000	
	15.000		10.000	575	575	
	70.000		70.000	70.000	72.000	
	260.000		260.000	260.000	260.000	
	140.000		140.000	140.000	140.000	

Segue: Allegato n. 1

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000			2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 1993: NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>-ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A.: (CAP. 2501)</p> <p>LEGGE N. 20 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.</p> <p>-ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA. (CAP. 2815)</p> <p>LEGGE N. 109 DEL 1994: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>-ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (CAP. 2503)</p> <p>LEGGE N. 481 DEL 1995: NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.</p> <p>-ART. 2: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. (CAP. 2502)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 2121)</p> <p>LEGGE N. 675 DEL 1996: TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (CAP. 2124)</p>	<p>26.000</p> <p>449.000</p> <p>25.000</p> <p>-</p> <p>5.000</p> <p>13</p> <p>22.045</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>5.000</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>26.000</p> <p>449.000</p> <p>25.000</p> <p>5.000</p> <p>13</p> <p>22.045</p>	<p>26.000</p> <p>449.000</p> <p>25.000</p> <p>5.000</p> <p>13</p> <p>22.045</p>	<p>26.000</p> <p>449.000</p> <p>30.000</p> <p>5.000</p> <p>13</p> <p>22.045</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000			2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGGES N. 94 DEL 1997: MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (CAP. 1430)</p> <p>LEGGES N. 249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (CAP. 2060)</p> <p>LEGGES N. 128 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITÀ EUROPEE.</p> <p>-ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (CAP. 2505)</p> <p>LEGGES N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (CAP. 7900)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1999: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (CAP. 1940/P)</p>	24.000	-	24.000	24.000	24.000
	50.000	-	50.000	50.000	50.000
	7.000	-	7.000	7.000	7.000
	3.700	-	3.700	3.700	3.700
	360.000	-	360.000	360.000	360.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
	<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 303 DEL 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (CAP. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714)</p> <p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>-ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (CAP. 1825/P)</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1165)</p> <p>LEGGE N. 678 DEL 1996: PROROGA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE DI MILANO. (CAP. 1856)</p> <p style="text-align: center;">MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGE N. 1612 DEL 1962: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE (CAP. 2201)</p>	<p>1.600.000</p> <p>50.385.814</p> <p>15.000</p> <p>16</p> <p>300</p> <p>15.316</p>	<p>-3.000</p> <p>7.926.720</p> <p>5.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>5.000</p>	<p>1.597.000</p> <p>58.312.534</p> <p>20.000</p> <p>16</p> <p>300</p> <p>20.316</p>		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
<p>LEGGE N. 794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (CAP. 1642)</p> <p>LEGGE N. 883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (CAP. 3682)</p> <p>LEGGE N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (CAP. 2712)</p> <p>LEGGE N. 7 DEL 1981: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DECRETO LEGGE N. 155 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 243 DEL 1993 (CAPP. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)</p> <p>LEGGE N. 948 DEL 1982: NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI AGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (CAPP. 1641, 2241, 2741, 3441, 3741)</p> <p>LEGGE N. 960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (CAPP. 2651, 2681)</p> <p>LEGGE N. 411 DEL 1985: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO ALLA SOCIETA' "DANTE ALIGHIERI" (CAP. 2744)</p>	2.976	-	2.976	2.976	2.976	2.976
	1.900	-	1.900	1.900	1.900	1.900
	275	-	275	275	275	275
	671.887	-	671.887	671.887	671.887	672.887
	3.855	-	3.855	3.855	3.855	3.855
	5.500	-	5.500	5.500	5.500	5.500
	3.200	-	3.200	3.200	3.200	3.200

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
	<p>LEGE N. 760 DEL 1985: ADESIONE DELL'ITALIA ALL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO ORGANICO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO, ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELL'ISTITUTO TENUTASI A ROMA IL 9 NOVEMBRE 1984, E SUA ESECUZIONE (CAP. 1643)</p> <p>LEGE N. 505 DEL 1995: PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI E DISPOSIZIONI RELATIVE AD ENTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (CAP. 2751)</p> <p>LEGE N. 299 DEL 1998: FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (CAP. 3413)</p> <p>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</p> <p>LEGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (CAP. 3901)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1800)</p>	359	-	359		
	6.000	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	-	-	10.000	10.000	10.000
	701.352	-	701.352	711.352	712.352	712.352
	750	-	750	750	750	750
	17.870	-	17.870	17.870	17.870	17.870

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
	<p>LEGE N. 440 DEL 1997 E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ART. 68 COMMA 4. LETT. B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA. (CAP. 1810)</p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGE N. 451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITULO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (CAP. 2674)</p> <p>LEGE N. 968 DEL 1969 E DECRETO LEGGE N. 361 DEL 1995 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): FONDO SCORTA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. (CAP. 1916)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>-ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (CAPP. 2668, 2815)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1286)</p>	<p>345.165</p> <p>363.785</p> <p>50.000</p> <p>40.000</p> <p>6.800</p> <p>1.011</p> <p>97.811</p>	<p>104.835</p> <p>104.835</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>450.000</p> <p>468.620</p> <p>50.000</p> <p>40.000</p> <p>6.800</p> <p>1.011</p> <p>97.811</p>		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
<p>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE:</p> <p>- ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - SPESE IN C/CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI (CAP. 8061/P)</p> <p>- ART. 3: FUNZIONAMENTO. (CAP. 8061/P)</p> <p>LEGGE N. 431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (CAP. 4201)</p>	2.000.000	-	2.000.000	1.500.000	1.000.000	
	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	600.000	150.000	750.000	600.000	600.000	
	4.600.000	150.000	4.750.000	4.100.000	3.600.000	
<p>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</p> <p>LEGGE N. 721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (CAP. 2265)</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (CAP. 2339)</p>	8.000	2.000	10.000	10.000	10.000	
	3.100	-	3.100	3.100	3.100	

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
<p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1841)</p>	942	-	942	942	942	942
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>REGIO DECRETO N. 263 DEL 1928: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:</p> <p>-ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (CAP. 3908)</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (CAP. 2691)</p>	12.042	2.000	14.042	14.042	14.042	14.042
<p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 4091)</p>	91.500	-	91.500	91.500	91.500	91.500
<p>LEGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 3054, 3055)</p>	32.500	-	32.500	32.500	32.500	32.500
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (CAPP. 2853, 2854, 2954/P, 2955/P, 2956, 3053, 3054, 3055)</p>	14.000	-	14.000	14.000	14.000	14.000
	138.000	-	138.000	138.000	138.000	138.000
	26.957	-	26.957	26.957	26.957	26.957

Segue: Allegato n. 1

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
	<p>LEGGES N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1661)</p> <p>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</p> <p>LEGGES N. 287 DEL 1990: NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>-ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (CAP. 2850)</p> <p>LEGGES N. 292 DEL 1990: ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (CAP. 3930)</p> <p>LEGGES N. 282 DEL 1991, DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 E DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA (CAP. 7210)</p> <p>LEGGES N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 2860)</p>	11.000	-	11.000		
	37.957	-	37.957	37.957	37.957	
	60.000	-	60.000	60.000	65.000	
	42.600	-	42.600	42.600	42.600	
	450.000	-	450.000	450.000	450.000	
	5.024	-	5.024	5.024	5.024	
	557.624	-	557.624	557.624	562.624	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
<p>MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 2130)</p> <p>LEGGE N. 68 DEL 1997: RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. A): CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO (CAP. 2100)</p> <p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. B): CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE (CAP. 2101)</p>	45.000	30.000	75.000	75.000	75.000	
<p>MINISTERO DELLA SANITA'</p> <p>LEGGE N. 927 DEL 1980: CONTRIBUTI ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE EPIZOOZIE, CON SEDE A PARIGI (CAP. 2630)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA</p> <p>-ART. 12: FONDO SANITARIO NAZIONALE (CAP. 2980)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (CAP. 2990)</p>	200.000	5.000	205.000	205.000	205.000	
	115.000	35.000	150.000	150.000	160.000	
	360.000	70.000	430.000	430.000	440.000	
	250	-	250	250	250	
	450.000	50.000	500.000	450.000	450.000	
	210.000	-	210.000	210.000	210.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000		2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		
DECRETO LEGISLATIVO N. 268 DEL 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVIDENZA E SICUREZZA DEL LAVORO. (CAP. 3000)	160.000	-	160.000	160.000
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 3241)	4.500	-	4.500	4.500
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	824.750	50.000	824.750	824.750
LEGGE N. 190 DEL 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (CAP. 1601)	6.000	-	6.000	6.000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (CAPP. 1602, 1603, 2111, 2112)	10.000	-	10.000	10.000
LEGGE N. 163 DEL 1985 E ART. 30, C. 7, DELLA LEGGE N. 1213 DEL 1965, COME SOSTITUITO DALL'ART. 24 DEL DECRETO-LEGGE N. 26 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 153 DEL 1994: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO (CAPP. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 8211, 8212/P, 8213, 8214, 8215)	970.000	-	970.000	980.000
LEGGE N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (CAP. 2304)	2.000	-	2.000	2.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000				2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA			
	<p>LEGGI N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (CAP. 1804)</p> <p>LEGGI N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 1951)</p> <p>LEGGI N. 534 DEL 1996: NUOVE NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI (CAP. 1802)</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE</p> <p>LEGGI N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (CAPP. 3955, 3957/P)</p> <p>DECRETO-LEGGI N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994: DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ART. 1 BIS COMMA 5 E ART. 6 COMMA 1) (CAPP. 3151, 8008)</p> <p>LEGGI N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP. 2001)</p>	6.500	-	6.500		
	34.064	-13.460	20.604	20.604	20.604	
	20.000	-	20.000	20.000	20.000	
	1.048.564	-13.460	1.035.104	1.035.104	1.045.104	
	90.000	5.000	95.000	95.000	95.000	
	74.450	30.000	104.450	104.450	104.450	
	105.000	18.000	123.000	123.000	123.000	
	269.450	53.000	322.450	322.450	322.450	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		2000			2001	2002
		A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</p> <p>LEGGE N. 407 DEL 1974 MODIFICATA DALLA LEGGE N. 216 DEL 1977: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (CAP. 7592)</p> <p>LEGGE N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (CAP. 1271)</p> <p>LEGGE N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (CAP. 1256)</p> <p>LEGGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (CAP. 1262)</p> <p>LEGGE N. 147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (CAP. 1527)</p> <p>LEGGE N. 537 DEL 1993: INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 1, LETT. A): COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTORDINARIO DELLE UNIVERSITA'. (CAP. 1263)</p>		6.000	-	6.000	6.000	6.000
		15.000	-	15.000	15.000	15.000
		150.000	-	150.000	150.000	200.000
		180.000	15.000	195.000	195.000	200.000
		150.000	50.000	200.000	200.000	200.000
		10.900.000	300.000	11.200.000	11.200.000	11.350.000

Segue: Allegato n. 1

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 1

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000			2001	2002
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 1 COMMA 87: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI. (CAP. 1265)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (CAP. 7536)</p>	78.000	-	78.000	78.000	78.000
	2.402.000	-	2.402.000	2.402.000	2.402.000
	13.881.000	365.000	14.246.000	14.246.000	14.451.000
T O T A L E G E N E R A L E	73.293.465	8.713.095	82.006.560	75.355.409	76.842.030

ALLEGATO N. 2

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2000-2002
A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE
DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato N. 2

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2000-2002 A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988) (milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000		2001	2002
	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.216 DEL 1974, LEGGE N.281 DEL 1985 E DECRETO LEGGE N.417 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 66 DEL 1992: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOb). LEGE N. 385 DEL 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (CAP.4521) LEGE N. 468 DEL 1978: RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9 TER: FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (CAP.4355) LEGE N. 833 DEL 1978, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 E DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 (ART. 39, COMMA 3) -ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (CAP.3701) LEGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1980): -ART. 36: FINANZIAMENTO CENSIMENTI (CAP.2504/P) LEGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1980): -ART. 37: OCCORRENZE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA. DECRETO LEGGE N. 694 DEL 1981, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 19 DEL 1982: MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE SULLO ZUCCHERO E FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI NAZIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVACOMUNITARIA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO (AGEA) LEGE N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI (CAP.1930)	+10.000	+10.000	+10.000	+10.000
	+101.720	+101.720	+80.800	+80.800
	+500.000	+500.000	+300.000	+300.000
	+7.333.000	+7.333.000	-	-
	+10.000	+10.000	-90.000	+120.000
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-25.000	-25.000	-50.000	-125.000
	-	-	-2.000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000		2001	2002
	COMPETENZA	CASSA		
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>LEGGE N. 109 DEL 1994: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>-ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (CAP.2503)</p> <p>LEGGE N. 481 DEL 1995: NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.</p> <p>-ART. 2: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (CAP.2502)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 303 DEL 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (CAP.2710)</p>	-	-	-2.000	-
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI</p> <p>-ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.</p>	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
<p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGE N. 7 DEL 1981: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DECRETO LEGGE N.155 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 243 DEL 1993 (CAP.2182)</p>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<p>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</p> <p>LEGGE N. 440 DEL 1997 E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ART. 68 COMMA4, LETT. B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (CAP.1810)</p>	+7.926.720	+7.926.720	+243.800	+382.800
	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	-	-	-1.000	-
	+104.835	+104.835	+54.835	+104.835

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000		2001	2002
	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE:</p> <p>- ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - SPESE IN C/CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI (CAP.8061/P)</p> <p>LEGGE N. 431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (CAP.4201)</p>	-	-	-500.000	-1.000.000
<p>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</p> <p>LEGGE N. 721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (CAP.2265)</p>	+150.000	+150.000	-500.000	-1.000.000
<p>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</p> <p>LEGGE N. 287 DEL 1990: NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>-ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (CAP.2850)</p>	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000
<p>MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP.2130)</p> <p>LEGGE N. 68 DEL 1997: RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. A): CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO (CAP.2100)</p> <p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. B): CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE (CAP.2101)</p>	-	-	-5.000	-
	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
	+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
	+35.000	+35.000	+35.000	+45.000
	+70.000	+70.000	+70.000	+80.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000		2001	2002
	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DELLA SANITA'</p> <p>DECRETO LEGGE N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA</p> <p>-ART. 12: FONDO SANITARIO NAZIONALE (CAP.2980)</p>	+50.000	+50.000	-	-
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N. 163 DEL 1985 E ART. 30, C. 7, DELLA LEGGE N. 1213 DEL 1965, COME SOSTITUITO DALL'ART. 24 DEL DECRETO-LEGGE N. 26 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 153 DEL 1994: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO</p> <p>(CAP.4302) (CAP.4303) (CAP.4304) (CAP.4305) (CAP.4306) (CAP.8211) (CAP.8212/P) (CAP.8215)</p>	-	-	-1	-
	-	-	-4.781	-
	-	-	-1.426	-
	-	-	-1.655	-
	-	-	-98	-
	-	-	-1.229	-
	-	-	-658	-
	-	-	-152	-
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (a)</p>	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
	-13.460	-13.460	-23.460	-13.460
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE</p> <p>LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)</p> <p>(CAP.3955) (CAP.3957/P)</p>	+3.000 +2.000	+3.000 +2.000	+3.000 +2.000	+3.000 +2.000
NOTE ESPLICATIVE				
(a) LE VARIAZIONI RIFLETTONO GLI EFFETTI DELLA NORMA DELLA LEGGE FINANZIARIA 2000 RELATIVA ALLA SOCIETA' DI CULTURA "LA BIENNALE" DI VENEZIA (- MILIONI 18.460) E LA RIDETERMINAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA (+ MILIONI 5.000)				

Segue: Allegato n. 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000		2001	2002
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO-LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994: DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ART. 1 BIS COMMA 5 E ART. 6 COMMA 1) (CAP.3151)	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:	+18.000	+18.000	+18.000	+18.000
-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (CAP.2001)	+53.000	+53.000	+53.000	+53.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA				
LEGGE N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PERL'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (CAP.1256)	-	-	-	+50.000
LEGGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (CAP.1262)	+15.000	+15.000	+15.000	+20.000
LEGGE N. 147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (CAP.1527)	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
LEGGE N. 537 DEL 1993: INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.	+300.000	+300.000	+300.000	+450.000
- ART. 5 COMMA 1, LETT. A): COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTOORDINARIO DELLE UNIVERSITA'.	+365.000	+365.000	+365.000	+570.000
I N C O M P L E S S O	+8.713.095	+8.713.095	+264.175	+184.175

ALLEGATO N. 3

VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000
PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA
CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 3

VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978)
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 1999 (COMPETENZA)	2000 A L.V.		2000 VARIAZIONI		2001	2002
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE N. 1329 DEL 1965: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (CAP. 7658/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p> <p>LEGGE N. 1089 DEL 1968: NUOVE NORME SUI TERRITORI DEPRESSI DEL CENTRO-NORD, SULLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SULLE FERROVIE DELLO STATO.</p> <p>- ART. 4 : FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (CAP. 7550/UNIVERSITA' E RICERCA)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1090 DEL 1968: PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI (CAP. 7402/LAVORI PUBBLICI)</p> <p>LEGGE N. 817 DEL 1971: DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (CAP. 7171/POLITICHE AGRICOLE)</p> <p>LEGGE N. 7 DEL 1981: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DECRETO LEGGE N. 155 DEL 1983 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 243 DEL 1993 (CAP. 8140/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p> <p>LEGGE N. 394 DEL 1981: PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>- ART. 2 : FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI (CAP. 7660/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE:</p> <p>- ART. 12 : FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CAPP. 7710, 7711/LAVORO E PREVIDENZA)</p>	-	-	-	110.000	110.000	320.000	330.000
	6.128	-	5.000	200.000	-	200.000	200.000
	45.000	25.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	20.000	40.000	40.000	-	-	-	40.000
	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	26.000	26.000	21.000	-	-	-	26.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 1999 (COMPETENZA)	2000 A L.V.		2000 VARIAZIONI		2001	2002
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
LEGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (CAPP. 7570, 7572, 7573/TRASPORTI E NAVIGAZIONE, CAP. 8461/AMBIENTE)	42.155	18.800	19.520	-	-	-	18.800
LEGE N. 16 DEL 1985: PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI (CAP. 8154/LAVORI PUBBLICI)	84.953	-	30.000	10.000	10.000	10.000	-
DECRETO LEGGE N. 480 DEL 1985: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI Fiemme E PER LA DIFESA DA FENOMENI FRANOSI DI ALCUNI CENTRI ABITATI (CAP. 7483/LAVORI PUBBLICI)	-	-	-	-	-	10.000	10.000
LEGE N. 26 DEL 1986: INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.	-	-	-	10.000	10.000	20.000	25.000
- ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA B): FONDO PER TRIESTE. (a) (CAP. 8610/TESORO, BILANCIO E P.E.)	-	-	-	5.000	5.000	10.000	10.000
- ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA C): FONDO PER GORIZIA (CAP. 7350/TESORO, BILANCIO E P.E.)	-	-	-	-	-	-	-
LEGE N. 752 DEL 1986: LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA.	25.000	-	-	5.000	5.000	10.000	10.000
- ART. 4 COMMA 3: OPERE DI BONIFICA IDRAULICA. (CAP. 8111/POLITICHE AGRICOLE)	-	-	-	-	-	-	-
LEGE N. 831 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (CAP. 8157/LAVORI PUBBLICI)	19.658	-	40.000	10.000	10.000	10.000	-
NOTE ESPLICATIVE							
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 1999 (COMPETENZA)	2000 A L.V.		2000 VARIAZIONI		2001	2002
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987);</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (CAP. 8481/LAVORI PUBBLICI)</p> <p>- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (CAP. 7109/UNIVERSITA' E RICERCA)</p> <p>- ART. 8 COMMA 14: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI CONTO CAPITALE (CAP. 9100/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p>	-	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
<p>LEGE N. 183 DEL 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. (CAP. 8620/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p>	500.000	500.000	500.000	-	-	100.000	600.000
<p>LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>- ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845/80) (CAP. 8104/POLITICHE AGRICOLE)</p> <p>- ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (CAP. 9131/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p>	319.000	250.000	250.000	-	-	-	250.000
<p>LEGE N. 521 DEL 1988: MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</p> <p>- ART. 27 : PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO (CAP. 8158/LAVORI PUBBLICI)</p>	6.000.000	1.050.000	1.050.000	2.950.000	2.950.000	2.800.000	4.000.000
	25.000	-	-	5.000	5.000	10.000	10.000
	-	25.000	25.000	-	-	-	25.000
	52.167	-	50.000	10.000	10.000	10.000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 1999 (COMPETENZA)	2000 A L.V.		2000 VARIAZIONI		2001	2002
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE N. 183 DEL 1989 E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO (CAP. 8561/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p> <p>LEGGE N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI (CAP. 7340/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p> <p>LEGGE N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA (CAP. 9410/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (CAP. 9353/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (CAPP. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002/POLITICHE AGRICOLE)</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO (LEGGE 28 AGOSTO 1989, N.302). (CAP. 7995/POLITICHE AGRICOLE)</p> <p>LEGGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (CAP. 7439/POLITICHE AGRICOLE)</p>	<p>400.000</p> <p>-</p> <p>200.000</p> <p></p> <p>475.115</p> <p></p> <p>70.339</p> <p>1.000</p> <p>200.000</p>	<p>700.000</p> <p>130.000</p> <p>200.000</p> <p></p> <p>507.000</p> <p></p> <p>63.043</p> <p>1.000</p> <p>200.000</p>	<p>500.000</p> <p>130.000</p> <p>200.000</p> <p></p> <p>507.000</p> <p></p> <p>45.543</p> <p>1.000</p> <p>150.000</p>	<p>30.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p></p> <p>-</p> <p></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>30.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p></p> <p>-</p> <p></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>30.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p></p> <p>-</p> <p></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>730.000</p> <p>130.000</p> <p>200.000</p> <p></p> <p>80.000</p> <p></p> <p>60.000</p> <p>1.000</p> <p>200.000</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 1999 (COMPETENZA)	2000 A L.V.		2000 VARIAZIONI		2001	2002
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 1 COMMA 4: FONDO DI SOLIDARIETA' (CAP. 8130/TESORO, BILANCIO E P.E.)	280.000	280.000	280.000	-	-	-	280.000
LEGGE N. 212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (CAP. 8680/TESORO, BILANCIO E P.E.)	-	-	-	25.000	15.000	25.000	25.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA	50.000	50.000	50.000	-	-	-	100.000
- ART. 12 : FONDO SANITARIO NAZIONALE (CAP. 7601/SANITA')							
DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992: RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421:	130.000	130.000	130.000	-	-	-	130.000
- ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (CAP. 7236/INTERNO)							
DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.	2.086.300	2.445.300	2.184.000	800.000	800.000	-	-
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (CAP. 7670/LAVORO E PREVIDENZA)							
- ARTT. 3, COMMA 9, E 8, COMMA 4-BIS: CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA (CAP. 8640/TESORO, BILANCIO E P.E.)	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
LEGGE N. 317 DEL 1993: NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA (CAP. 8600/LAVORI PUBBLICI)	-	-	-	15.000	15.000	15.000	-
LEGGE N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (CAP. 9260/TESORO, BILANCIO E P.E.)	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 1999 (COMPETENZA)	2000 A L.V.		2000 VARIAZIONI		2001	2002
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE; - ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (CAP. 8061/LAVORI PUBBLICI)	3.420.000	2.897.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (CAP. 7232/INTERNO)	225.000	225.000	225.000	-	-	-	225.000
DECRETO LEGGE N. 475 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 573 DEL 1996: MISURE URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA - ART. 6 COMMA 3: FINANZIAMENTO INFH. (CAP. 7526/UNIVERSITA' E RICERCA)	24.500	-	-	25.000	49.500	25.000	25.000
DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (CAP. 7239/INTERNO)	150.000	-	-	190.000	190.000	-	-
LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 12 COMMA 3: FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE. (CAP. 7401/TESORO, BILANCIO E P.E.)	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO - ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (CAP. 8101/TESORO, BILANCIO E P.E.)	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 1999 (COMPETENZA)	2000 A L.V.		2000 VARIAZIONI		2001	2002
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (CAP. 7008/AMBIENTE)</p>	495.000	495.000	265.000	-	-	300.000	-
<p>LEGGE N. 208 DEL 1998: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1996 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (CAP. 8590/TESORO, BILANCIO E P.E.)</p>	900.000	-	-	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000
<p>LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI ALLE NORME DI SICUREZZA (CAP. 8160/LAVORI PUBBLICI)</p>	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
<p>LEGGE N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (CAP. 7082/AMBIENTE)</p>	-	130.000	40.000	300.000	300.000	-	-
<p>- ART. 3 COMMI 1, 2, 3, E 7: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 344 DEL 1997 IN MATERIA AMBIENTALE. (CAPP. 7616, 7802, 7803, 7804, 8254/AMBIENTE)</p>	22.900	26.600	26.600	55.000	55.000	55.000	55.000
<p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (CAP. 7082/AMBIENTE)</p>	-	-	-	700.000	700.000	-	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 3

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	PREVISIONI ASSEST. 1999 (COMPETENZA)	2000 A L.V.		2000 VARIAZIONI		2001	2002
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
- ART. 50, COMMA 1 LETT. C): INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (CAP. 8541/TESORO, BILANCIO E P.E.)	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (CAP. 7800/INDUSTRIA)	-	-	-	1.620.000	1.000.000	715.000	715.000
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (CAP. 7560/SANITA')	-	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000
LEGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
- ART. 25 : FONDO PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA. (CAP. 7186/POLITICHE AGRICOLE)	-	-	-	-	-	100.000	100.000
	16.295.215	10.419.743	8.784.663	13.250.000	12.394.500	13.810.000	18.650.800

ALLEGATO N. 4

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 5

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA F)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 5

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (Cronologico) (TABELLA F)

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGGE N. 1329 DEL 1965: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7658)</p> <p>LEGGE N. 1089 DEL 1968: NUOVE NORME SUI TERRITORI DEPRESSI DEL CENTRO-NORD, SULLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SULLE FERROVIE DELLO STATO.</p> <p>-ART. 4: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1090 DEL 1968: PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI (LAVORI PUBBLICI CAP. 7402)</p> <p>LEGGE N. 817 DEL 1971: DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (POLITICHE AGRICOLE CAP. 7171)</p> <p>LEGGE N. 7 DEL 1981: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DECRETO LEGGE N. 155 DEL 1983 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 243 DEL 1993 (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8140)</p> <p>LEGGE N. 394 DEL 1981: PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>-ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7660)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE</p> <p>-ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (LAVORO E PREVIDENZA CAPP. 7710, 7711)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1982 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 94 DEL 1982: NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRAZZI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7251)</p>	110.000	320.000	330.000	-	-	9
	200.000	200.000	200.000	-	-	4
	5.000	5.000	5.000	-	-	19
	10.000	20.000	20.000	-	-	21
	40.000	40.000	40.000	-	-	27
	150.000	150.000	150.000	-	-	9
	26.000	26.000	26.000	-	-	27
	-	200.000	221.900	-	-	8

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000					2001		2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F	
<p>LEGGES N. 828 DEL 1982: ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE MARCHE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAPP. 8502, 8504)</p> <p>LEGGES N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)</p> <p>- TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAPP. 7570, 7572, 7573</p> <p>- AMBIENTE CAP. 8461</p>	12.500	12.500	17.500	-	3							
	8.800	8.800	8.800	-	27							
	10.000	10.000	10.000	-	27							
	18.800	18.800	18.800	-								
<p>LEGGES N. 130 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1983)</p> <p>- ART. 18 E ART. 9 DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984, LEGGE N. 317 DEL 1991 E DECRETO LEGGE N. 547 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2, COMMA 1: FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>LEGGES N. 156 DEL 1983: PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982 (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8571)</p> <p>LEGGES N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1984)</p> <p>-ART. 18 COMMI 8 E 9: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7657)</p> <p>LEGGES N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 1985).</p> <p>-ART. 9 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7657)</p>	37.000	-	-	-	2							
	2.000	2.000	4.000	-	3							
	50.000	50.000	44.600	-	9							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000					2001		2002		2003 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2000	2000	2000	2000	2000	2001	2002	2002	2003	2003			
<p>LEGGES N. 16 DEL 1985 E LEGGE N. 498 DEL 1992 ART. 1 COMMA 7: PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI (LAVORI PUBBLICI CAP. 8154)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 480 DEL 1985 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 662 DEL 1985: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI FIEMME E PER LA DIFESA DA FENOMENI DI ALCUNI CENTRI ABITATI. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7483)</p> <p>LEGGES N. 26 DEL 1986: INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.</p> <p>-ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA B): FONDO PER TRIESTE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8610)</p> <p>-ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA C): FONDO PER GORIZIA (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7350)</p>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	12
	15.000	30.000	35.000										
<p>LEGGES N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>-ART. 11 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7657)</p> <p>- ART. 11 COMMA 15 E 16: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI E ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1990 N. 174 (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p>	50.000	50.000	34.600	50.000	50.000	50.000	34.600	34.600	-	-	-	-	9
	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>LEGGES N. 64 DEL 1986, ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989 NONCHE' LEGGE N. 184 DEL 1989: DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8590)</p> <p>LEGGES N. 752 DEL 1986: LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA.</p> <p>- ART. 4 COMMA 3 LETT. D): OPERE DI BONIFICA IDRAULICA. (POLITICHE AGRICOLE CAP. 8111)</p>	4.101.336	2.825.192	2.500.000	2.825.192	2.825.192	2.825.192	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	4
	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>LEGE N. 831 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8157)</p> <p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>-ART. 3 COMMA 4: FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8481)</p> <p>-ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7109)</p> <p>-ART. 8 COMMA 14: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI CONTO CAPITALE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9100)</p>	10.000	10.000	-	-	-
<p>LEGE N. 183 DEL 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8620)</p> <p>LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>-ART. 15 COMMA 23: INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975 (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7401)</p>	30.000	98.500	-	-	-	2
	113.390	15.000	15.000	-	-	17
	550.000	600.000	600.000	-	-	23
	250.000	250.000	250.000	-	-	27
	943.390	963.500	865.000	-	-	
	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	27
	124.000	209.600	-	-	-	5
	50.000	50.000	69.750	-	-	10

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Segue: Allegato 5					ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	2003		
-ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845/80) (POLITICHE AGRICOLE CAP. 8104)	5.000	10.000	10.000	-	-	-	22
-ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9131)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	27
LEGGES N. 521 DEL 1988: MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	204.000	294.600	104.750	-	-	-	
-ART. 27: PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO (LAVORI PUBBLICI CAP. 8158)	10.000	10.000	-	-	-	-	12
LEGGES N. 183 DEL 1989 E DECRETO LEGGE N. 280 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8561)	730.000	730.000	730.000	-	-	-	19
LEGGES N. 102 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLA ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9190)	75.440	100.000	122.800	127.200	2003	-	3
LEGGES N. 218 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7454)	16.667	-	-	-	-	-	27
LEGGES N. 321 DEL 1990: AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COSTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7401)	50.000	50.000	29.750	-	-	-	10
LEGGES N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7340)	130.000	130.000	130.000	-	-	-	27
LEGGES N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA. CAPITALE DELLA REPUBBLICA (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9410)	200.000	200.000	200.000	-	-	-	25

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000					2001		2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F					
<p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N.195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9353/P)</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA (POLITICHE AGRICOLE CAPP. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO (LEGE 28 AGOSTO 1989, N.302). (POLITICHE AGRICOLE CAP. 7995)</p>	107.000	135.000	80.000	-	-	3					
	63.043	63.043	60.000	-	-	27					
	1.000	1.000	1.000	-	-	27					
	64.043	64.043	61.000	-	-						
<p>LEGGE N. 412 DEL 1991: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>-ART. 27 COMMA 3: FINANZIAMENTO INTERVENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE N.2 DEL 1987, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.65 DEL 1987 (BENI CULTURALI CAP. 8261)</p>	20.000	20.000	-	-	-	24					
<p>LEGGE N. 433 DEL 1991: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8500)</p>	200.000	300.000	350.000	970.000	2004	3					
<p>LEGGE N. 56 DEL 1992: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO (BENI CULTURALI CAP. 7451)</p>	2.000	-	-	-	-	27					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
<p>LEGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (POLITICHE AGRICOLE CAP. 7439)</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8130)</p>	200.000	200.000	200.000	-	-	21
	280.000	280.000	280.000	-	-	21
	480.000	480.000	480.000	-	-	-
<p>LEGE N. 212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8680)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1986, N.64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p>	25.000	25.000	25.000	-	-	27
	313.000	50.000	-	-	-	4
<p>-ART. 1 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI AREE DEPRESSE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAPP. 7309, 8620, 9230, 9260)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA</p>	50.000	50.000	100.000	-	-	27
	130.000	130.000	130.000	-	-	27
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992: RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421:</p> <p>-ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO CAP. 7236)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p>	31.250	-	-	-	-	2
	800.000	-	-	-	-	27

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000		2001		2002		2003 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
-ARTT. 3, COMMA 9, E 8, COMMA 4-BIS: CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8640)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-	27
	981.250	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N. 149 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 237 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA.										
-ART. 6 COMMA 7: INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DI MATERIALI DI ARMAMENTO (INDUSTRIA CAP. 7800/P)	100.400	-	-	-	-	-	-	-	-	2
LEGGE N. 317 DEL 1993: NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8600)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	-	27
LEGGE N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9260)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	19
DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE:										
-ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (LAVORI PUBBLICI CAP. 8061)	3.897.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	16
DECRETO LEGGE N. 396 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 481 DEL 1994: DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPARTO SIDERURGICO. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)	100.690	-	-	-	-	-	-	-	-	2
DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (INTERNO CAP. 7232)	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	-	-	-	27
DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994										
-ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7658)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	616.000	616.000	2004	9
-ART. 7 COMMA 1: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI CAPP. 7484, 8602)	100.000	100.000	100.000	100.000	233.000	233.000	-	-	-	3
	170.000	170.000	170.000	170.000	303.000	303.000	616.000	616.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000					2001		2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	DECRETO LEGGE N. 41 DEL 1995 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 85 DEL 1995: MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE (ART. 9) - TESORO, BILANCIO E P.E. CAPP. 9103, 9150, 9260 - UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P	121.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO-LEGGE N. 244 DEL 1995, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 341 DEL 1995: MISURE DIRETTE AD ACCELERARE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. (ART. 4) - TESORO, BILANCIO E P.E. CAPP. 7380, 8590 - LAVORI PUBBLICI CAPP. 7257, 7574, 8011, 8065, 8662 - TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAPP. 7034, 7046, 7071, 7099 - POLITICHE AGRICOLE CAP. 8331 - INDUSTRIA CAP. 7800/P - AMBIENTE CAPP. 7614/P, 7735/P - UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7115	50.000 633.221 268.426 99.426 96.250 168.820 96.361	69.142 85.771 460.092 82.408 - 205.310 71.840	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	4 4 4 4 4 4 4
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI CULTURALI CAP. 7551) DECRETO LEGGE N. 475 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 573 DEL 1996: MISURE URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA. - ART. 6 COMMA 3: SINCROTONE TRIESTE E GRENOBLE (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7591) -ART. 6 COMMA 3: OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7111/P) -ART. 6 COMMA 3: FINANZIAMENTO INF. (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7526)	5.000 7.000 8.000 40.000 55.000	5.000 - 8.000 25.000 33.000	5.000 - - 25.000 25.000	15.000 - - - -	2005 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	7 13 13 13	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	DECRETO-LEGGE N. 548 DEL 1996, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ART. 1) - TESORO, BILANCIO E P.E. CAPP. 7380, 7690, 8620, 8740, 9201, 9230, 9240 - LAVORI PUBBLICI CAPP. 7574, 8662, 9435 - TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAPP. 7034, 7046, 7071, 7099, 7164, 7263 - INDUSTRIA CAPP. 7800/P, 8060 - BENI CULTURALI CAPP. 7716, 7773 - AMBIENTE CAPP. 7448, 7614/P, 7735/P - UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P	999.107 87.754 66.355 28.394 50.000 51.508 168.750	2.497.432 135.645 240.889 - 70.713 68.792 -	-	-	-
DECRETO-LEGGE N. 630 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 21 DEL 1997: FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITAU SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996 - INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ART. 1 BIS) (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8541) LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA -ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8031) -ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8032)	600.000 . 20.000 20.000 40.000	600.000 - 20.000 20.000 40.000	20.000 20.000 40.000	280.000 280.000 560.000	2016 2016 2016	16 16 16
LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA -ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7350)	6.200.000	6.200.000	6.200.000	16.373.000	2005	11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO					2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2000	2001	2002	2003	2000			
DECRETO LEGGE 67 DEL 1997 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (ART. 1) - TESORO, BILANCIO E P.E. CAPP. 7380, 8573, 8590, 9230 - PUBBLICA ISTRUZIONE CAPP. 2220, 2520, 2920, 3220, 3520, 4220, 4520 - LAVORI PUBBLICI CAPP. 7257, 7574, 8033, 8065, 8281, 8287, 8662, 8951 - TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAPP. 7034, 7046, 7071, 7099, 7164, 7263 - POLITICHE AGRICOLE CAP. 8331 - INDUSTRIA CAP. 7800/P - LAVORO E PREVIDENZA CAP. 2614/P - AMBIENTE CAPP. 7614/P, 7735/P - UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P -ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO CAP. 7239) LEGGE N. 196 DEL 1997: NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. (ART. 25) (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8720) LEGGE N. 242 DEL 1997: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N. 545, PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI. - LAVORI PUBBLICI CAP. 8875 - BENI CULTURALI CAPP. 7710, 7765 LEGGE N. 251 DEL 1997: INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO, E FINANZIAMENTO PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DI ISTITUTI. (ART. 2) (AFFARI ESTERI CAP. 8001)	1.504.784	1.475.753	-	-	-	-	4	
	52.950	131.816	-	-	-	-	4	
	515.372	310.704	75.000	1.250.000	2017	-	4	
	183.133	316.621	-	-	-	-	4	
	130.574	170.592	-	-	-	-	4	
	1.086.432	350.000	-	-	-	-	4	
	20.000	-	-	-	-	-	4	
	131.513	381.022	-	-	-	-	4	
	168.750	-	-	-	-	-	4	
	190.000	-	-	-	-	-	27	
	3.983.508	3.136.508	75.000	1.250.000	-	-	27	
	100.000	100.000	150.000	-	-	-	22	
	18.500	-	-	-	-	-	22	
	6.500	-	-	-	-	-	27	
25.000	-	-	-	-	-	-		
3.000	3.000	-	-	-	-	-		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DI MATERIALI DI ARMAMENTO. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI NEL SETTORE AERONAUTICO (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 8 COMMA 5: CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLA LEGGE 266 DEL 1997. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7658)</p> <p>-ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7657)</p> <p>-ART. 12 COMMA 3: FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7401)</p> <p>LEGGE N. 270 DEL 1997: PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO. (ART. 3) (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9412)</p> <p>LEGGE N. 276 DEL 1997: DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE; NOMINA DI GIUDICI ONORARI AGGREGATI E ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI.</p> <p>-ART. 14 COMMA 7: STRUTTURE MOBILIARI. (GIUSTIZIA CAP. 7106/P)</p>	<p>15.000</p> <p>100.000</p> <p>20.000</p> <p>60.000</p> <p>75.000</p> <p>50.000</p> <p>175.000</p> <p>495.000</p> <p>200.000</p> <p>10.000</p>	<p>15.000</p> <p>100.000</p> <p>-</p> <p>60.000</p> <p>75.000</p> <p>50.000</p> <p>175.000</p> <p>475.000</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>100.000</p> <p>-</p> <p>60.000</p> <p>75.000</p> <p>50.000</p> <p>175.000</p> <p>460.000</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>375.000</p> <p>600.000</p> <p>450.000</p> <p>1.425.000</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2007</p> <p>2006</p> <p>2007</p> <p>-</p> <p>-</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ANNO					2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2000	2001	2002	2003	2004			
<p>LEGE N. 345 DEL 1997: FINANZIAMENTI PER OPERE E INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA', DI INFRASTRUTTURE, DI DIFESA DEL SUOLO, NONCHE' PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA</p> <p>-ART. 1 COMMA 4: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (LAVORI PUBBLICI CAP. 9473)</p> <p>LEGE N. 449 DEL 1997: MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.</p> <p>-ART. 53 COMMA 13: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ENTE POSTE ITALIANE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7331)</p> <p>DECRETO-LEGE N. 457 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>-ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7098)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 6 DEL 1998 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998; INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA</p> <p>- ART. 13 COMMA 6-SEXIES; BACINO IDRICO LAGO TRASIMENO (LAVORI PUBBLICI CAP. 7589)</p> <p>-ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)</p> <p>-ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 132 DEL 1998: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>-ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALANITOSI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)</p>	20.000	-	-	-	-	21.000	-	8
	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	27
	3.500	3.500	3.500	21.000	2008	2008	11	
	3.000	-	-	-	-	-	19	
	120.000	120.000	120.000	1.940.000	2019	2019	3	
	35.000	35.000	35.000	525.000	2017	2017	3	
	158.000	155.000	155.000	2.465.000				
	47.000	47.000	47.000	799.000	2019	2019	3	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
-ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)	3.000	3.000	3.000	51.000	2019	3
-ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)	29.500	33.000	33.000	561.000	2019	3
	79.500	83.000	83.000	1.411.000		
DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO						
-ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8101)	100.000	100.000	100.000	-	-	27
DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAI DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA.						
-ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE CAP. 7008)	-	300.000	-	-	-	3
LEGGE N. 194 DEL 1998: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
-ART. 1 COMMA 2: OPERE DI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7160)	15.000	15.000	15.000	-	-	11
-ART. 1 COMMA 4: RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' DI TRASPORTO AEREO (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7647)	300.000	300.000	500.000	-	-	27
-ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7056)	100.000	100.000	100.000	2.040.000	2011	11
-ART. 2 COMMA 8, LETT. A): CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO TECNICO-ECONOMICO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA PER LA NAVIGAZIONE DEI LAGHI MAGGIORE, DI COMO E DI GARDA. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7319)	20.000	20.000	20.000	-	-	11
-ART. 2 COMMA 8 LETT. B): CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNICO-AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7340)	2.500	2.500	2.500	-	-	11

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000					2001		2002		2003 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
-ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7056) -ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7069) -ART. 3 COMMA 2: ONERE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA LINEA FERROVIARIA DEL BRENNERO PER LA TRATTA VERONA-MONACO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7094)	1.000		1.000	1.000	1.000			1.000	10.000			2012	11
	50.000		50.000	50.000	50.000			50.000	320.000			2009	11
	5.000		5.000	5.000	5.000			5.000	-			-	11
	493.500		493.500	493.500	693.500			693.500	2.370.000				
LEGGI N. 208 DEL 1998: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:	3.202.299		6.305.606	6.305.606	6.142.599			6.142.599	-			-	4
-ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. - TESORO, BILANCIO E P.E. CAPP. 8590, 8620, 8740, 9230, 9275, 9276, 9356	200.000		150.000	150.000	-			-	-			-	4
- FINANZE CAP. 3590	268.760		789.182	789.182	409.601			409.601	-			-	4
- LAVORI PUBBLICI CAPP. 7669, 8065, 8095, 9012, 9013	68.507		113.440	113.440	42.987			42.987	-			-	4
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAPP. 7125, 7126, 7180	34.360		64.105	64.105	26.901			26.901	-			-	4
- POLITICHE AGRICOLE CAP. 8599	635.000		1.250.000	1.250.000	600.000			600.000	-			-	4
- INDUSTRIA CAP. 7800/P	15.000		-	-	-			-	-			-	4
- LAVORO E PREVIDENZA CAP. 7670	20.501		36.382	36.382	15.267			15.267	-			-	4
- BENI CULTURALI CAPP. 7510, 7790, 8060	39.007		72.775	72.775	30.538			30.538	-			-	4
- AMBIENTE CAP. 7771	116.566		568.510	568.510	32.107			32.107	-			-	4
- UNIVERSITA' E RICERCA CAPP. 7337, 7338, 7550/P													
-ART. 1 COMMA 2: COMPLETAMENTO INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8591)	73.100		73.100	73.100	-			-	-			-	4

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	- ART. 1, COMMA 1 LETT A): PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE (QUOTE AGGIUNTIVE DA TAB. C). - TESORO, BILANCIO E P.E. CAPP. 8592, 8620, 8740, 9230 - LAVORI PUBBLICI CAP. 8065 - INDUSTRIA CAP. 7800 - UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P	2.800.000 300.000 1.250.000 200.000	2.900.000 300.000 1.250.000 200.000	- - - -		
LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA. -ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)	4.000	4.000	4.000	20.000	2007	3
LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.	261.600	200.000	200.000	-	-	27
-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI ALLE NORME DI SICUREZZA (LAVORI PUBBLICI CAPP. 8160, 8160)	4.600	-	-	-	-	1
-ART. 1 COMMA 2: PORTI DI TRAPANI E MARSALA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7262)	61.600	61.600	61.600	-	-	16
-ART. 3 COMMA 1: ADEGUAMENTO SISTEMA AUTOSTRADALE. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8034)	3.500	3.500	3.500	-	-	6
-ART. 3 COMMA 2: INTERVENTI PER VENEZIA. - LAVORI PUBBLICI CAPP. 7151, 7153, 7154, 7157	2.000	2.000	2.000	-	-	6
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAPP. 7156, 7262	1.000	1.000	1.000	-	-	6
- BENI CULTURALI CAP. 7601	3.500	3.500	3.500	-	-	6
- UNIVERSITA' E RICERCA CAPP. 7107, 7108, 7118	337.800	271.600	271.600	-	-	
			271.600			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000					2001		2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F					
LEGGE N. 315 DEL 1998: INTERVENTI FINANZIARI PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA. - ART. 1, COMMA 1, LETT. E): PROGETTO LARGE BINOCULAR TELESCOPE. (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7111/P) - ART. 1, COMMA 1, LETT. F): FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA. (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P) -ART. 3 COMMA 1: INFRASTRUTTURE UNIVERSITARIE. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8551)	4.600	-	-	-	-	23					
	52.500	-	-	-	-	23					
	6.000	6.000	-	-	-	23					
	63.100	6.000	-	-	-						
LEGGE N. 354 DEL 1998: MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA. -ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SICILIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.ì PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7095) -ART. 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.ì PER INTERVENTI DI POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7096)	110.000	128.000	128.000	644.000	2007	11					
	250.000	320.000	320.000	1.600.000	2007	11					
	360.000	448.000	448.000	2.244.000							
LEGGE N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (LAVORI PUBBLICI CAP. 7121)	30.000	30.000	30.000	480.000	2018	27					
	60.000	60.000	60.000	-	-	14					
LEGGE N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE. - ART. 1, COMMA 1, LETT. A): CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7205) - ART. 1, COMMA 1, LETT. B): CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7210)	30.000	30.000	30.000	-	-	14					
	60.000	60.000	60.000	-	-	14					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO					2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	2000	2001	2002	2003	2004			
- ART. 8, COMMA 3, LETT. E): SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER CONSENTIRE L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AERONAVALE. - FINANZE CAP. 7504 - TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7574 - ART. 8, COMMA 3, LETT. B): COSTRUZIONE DI UNITA' NAVALI PER LA VIGILANZA AL DI LA' DEL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7575) - ART. 8, COMMA 3, LETT. D): ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7576) -ART. 9 COMMA 1: REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI NEI PORTI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7265) -ART. 9 COMMA 3: POTENZIAMENTO DELLA RETE INTERPORTUALE NAZIONALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7045) -ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7331) -ART. 18: INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI MARITTIMI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7476)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	14	
	10.000	10.000	10.000	-	-	-	27	
	5.000	5.000	5.000	-	-	-	27	
	2.000	2.000	2.000	-	-	-	27	
	100.000	100.000	100.000	-	-	-	11	
	20.000	20.000	20.000	-	-	-	11	
	40.000	40.000	40.000	-	-	-	11	
	4.400	4.400	4.400	-	-	-	11	
	281.400	281.400	281.400	-	-	-		
	446.200	16.200	16.200	-	-	-	19	
55.000	55.000	55.000	-	-	-	19		
5.400	5.400	5.400	-	-	-	11		
506.600	76.600	76.600	-	-	-			
LEGGE N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE -ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (AMBIENTE CAPP. 7081, 7082) - ART. 3 COMMI 1,2,3, E 7: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 344 DEL 1997 IN MATERIA AMBIENTALE. (AMBIENTE CAPP. 7616, 7802, 7803, 7804, 8254) -ART. 4 COMMA 19: SOSTITUZIONE PARCO AUTOVEICOLI A PROPULSIONE TRODESIONALE CON AUTOVEICOLI A MINIMO IMPATTO AMBIENTALE. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7235)								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>LEGE N. 444 DEL 1998: NUOVE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA RIAPERTURA DI IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E PER ATTIVITA' CULTURALI (ARTT. 1 C.1, 2 C. 1, 4 E 6). (BENI CULTURALI CAP. 7717, 7719, 7721, 8212)</p> <p>LEGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>-ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE CAP. 7082)</p> <p>- ART. 50, COMMA 1, LETT. B): RIFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO.</p> <p>- TESORO, BILANCIO E P.E. CAPP. 7585, 7586</p> <p>- INTERNO CAP. 7401</p> <p>- LAVORI PUBBLICI CAP. 7152, 7154, 8034</p> <p>- TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7068</p> <p>- ART. 50, COMMA 1, LETT. H): PROSECUZIONE INTERVENTI LEGGE N. 266 DEL 1997, ART. 4 COMMA 3. (DIFESA CAP. 1665/P)</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. I): RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7302)</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. L): CHIUSURA PROGRAMMA EDIZIO A NAPOLI PER IL SISMA DELL'IRPINIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7250)</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. F): OPERE DI EDILIZIA PENITENZIARIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8730)</p> <p>- ART. 50 COMMA 1, LETT. C): INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8541)</p> <p>-ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SANITA' CAP. 7560)</p>	<p>24.000</p> <p>700.000</p> <p>6.000</p> <p>67.100</p> <p>64.000</p> <p>80.000</p> <p>50.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>80.000</p> <p>2.800.000</p> <p>1.620.000</p> <p>1.000.000</p> <p>6.492.100</p>	<p>5.000</p> <p>-</p> <p>16.000</p> <p>67.100</p> <p>104.000</p> <p>180.000</p> <p>76.000</p> <p>25.000</p> <p>15.000</p> <p>80.000</p> <p>2.800.000</p> <p>715.000</p> <p>1.000.000</p> <p>5.078.100</p>	<p>5.000</p> <p>-</p> <p>16.000</p> <p>67.100</p> <p>104.000</p> <p>180.000</p> <p>76.000</p> <p>25.000</p> <p>15.000</p> <p>80.000</p> <p>3.865.000</p> <p>715.000</p> <p>300.000</p> <p>5.443.100</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	<p>DCRETO-LEGGE N. 450 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 39 DEL 1999: DISPOSIZIONI PER ASSICURARE INTERVENTI URGENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3 E ART. 2 COMMA 1: SANITA' (SANITA' CAPP. 7570, 7580)</p> <p>- ART. 4 BIS: INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8541)</p> <p>LEGGE N. 477 DEL 1998: ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI CAP. 7501)</p> <p>LEGGE N. 483 DEL 1998: FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, FEBBRAIO 1981 E MARZO 1982. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7302)</p> <p>-ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8660)</p> <p>LEGGE N. 28 DEL 1999: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI (ART. 29 C.4 E ART. 28 C. 3) (FINANZE CAPP. 7101, 7282)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 132 DEL 1999, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 266 DEL 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. (BENI CULTURALI CAP. 7804)</p> <p>LEGGE N. 140 DEL 1999: NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVA.</p> <p>-ART. 1: INTERVENTI PER IL SETTORE AERONAUTICO. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p>	<p>103.532</p> <p>135.000</p> <p>238.532</p> <p>23.000</p> <p>15.000</p> <p>4.000</p> <p>19.000</p> <p>79.500</p> <p>3.000</p> <p>99.700</p>	<p>-</p> <p>200.000</p> <p>200.000</p> <p>23.000</p> <p>15.000</p> <p>4.000</p> <p>19.000</p> <p>79.500</p> <p>3.000</p> <p>99.700</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>23.000</p> <p>15.000</p> <p>4.000</p> <p>19.000</p> <p>79.500</p> <p>3.000</p> <p>99.700</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>42.500</p> <p>-</p> <p>4.000</p> <p>4.000</p> <p>67.400</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>2004</p> <p>2003</p> <p>2003</p> <p>2003</p> <p>-</p> <p>-</p>

Segue: Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORI IN RIF. TAB. F
	- ART. 1 COMMA 12 LETT. B): ACQUISTO OPERE E BENI. (BENI CULTURALI CAP. 7507)	1.000	-	-	-	-
-ART. 8 COMMA 2: PIANO STRORDINARIO TUTELA BENI CULTURALI. (BENI CULTURALI CAP. 7253)	6.895	-	-	-	-	27
TOTALE	53.124.423	54.141.977	35.470.800	31.891.100		

ALLEGATO N. 6

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F),
CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO,
DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART.11-QUATER, COMMA 4,
DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

N.B. I RESIDUI DI STANZIAMENTO E GLI IMPEGNI FORMALI
CHE VENGONO EVIDENZIATI DALLE CIFRE TRA PARENTESI,
SONO INDICATI SOLO LA PRIMA VOLTA IN CUI SI
PRESENTA IL RELATIVO CAPITOLO, ANCHE NEL CASO IN
CUI IL CAPITOLO ACCOLGA PIU' AUTORIZZAZIONI DI
SPESA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 6

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F)
 CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI
 (art. 11, comma 3, lettera C), e art. 11-quater, comma 4, delle legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988)
 (milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO</p> <p>LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: PORTI DI TRAPANI E MARSALA. CAP. 7262)</p> <p>2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI</p> <p>LEGGE N. 130 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1983)</p> <p>- ART. 18 E ART. 9 DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984, LEGGE N. 317 DEL 1991 E DECRETO LEGGE N. 547 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2, COMMA 1: FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE.</p> <p>(INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>-ART. 3 COMMA 4: FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>ART. 1-TER: FONDO PER LO SVILUPPO. (LAVORO E PREVIDENZA CAP. 7611)</p>	3.402						
	555.882 (6.061.504)		(3.058.836)		(2.653.064)	(342.869)	
		6.731.646					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99		GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99		2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO LEGGE N. 149 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 237 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 6 COMMA 7: INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DI MATERIALI DI ARMAMENTO CAP. 7800/P) (INDUSTRIA</p> <p>DECRETO LEGGE N. 396 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 481 DEL 1994: DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPARTO SIDERURGICO. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DI MATERIALI DI ARMAMENTO. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI NEL SETTORE AERONAUTICO (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 8 COMMA 5: CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLA LEGGE 266 DEL 1997. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>-ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p>					-200.000	-200.000	+100.000	+100.000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGI N. 140 DEL 1999: NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVA.</p> <p>-ART. 1: INTERVENTI PER IL SETTORE AERONAUTICO. CAP. 7800/P) (INDUSTRIA</p> <p>- ART. 2, COMMA 5 A: PROGRAMMI DEI SETTORI AEROSPAZIALE E DUALE. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>- ART. 2 COMMA 5 B: PROGRAMMI DEI SETTORI AEROSPAZIALE E DUALE. (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI</p>	(12.750) (1.875)		-200.000	-200.000	+100.000	+100.000	-
<p>LEGGI N. 828 DEL 1982: ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE MARCHE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8502 CAP. 8504)</p> <p>LEGGI N. 156 DEL 1983: PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982 (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8571)</p> <p>DECRETO-LEGGI N. 480 DEL 1985 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 662 DEL 1985: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 INVAL DI FIEMME E PER LA DIFESA DA FENOMENI DI ALCUNI CENTRI ABITATI. (LAVORI PUBBLICI CAP. 7483)</p>	(1.500)	34.723					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGES N. 102 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLA ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSIITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9190)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSIITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9353/P)</p> <p>LEGGES N. 433 DEL 1991: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8500)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995 E DECRETO LEGGE N. 154 DEL 1995. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 265 DEL 1995: EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.</p> <p>-ART. 7 COMMA 1: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI CAP. 7484 CAP. 8602)</p>	(150.000)		-100.000	-100.000	-100.000	-	+200.000
	133.044 (29.623)		-96.000 (2.500) -37.000	-96.000 -37.000	-80.000 -20.000	+176.000 +57.000	- -

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO-LEGGE N. 6 DEL 1998, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA ED ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.</p> <p>-ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)</p> <p>-ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 132 DEL 1998: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>-ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)</p> <p>-ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)</p> <p>-ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAI DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA.</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE CAP. 7008)</p>	5.982 (119.000)		(119.000)		(119.000)	(119.000)	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGES N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA.</p> <p>-ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9332)</p> <p>LEGGES N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. I): RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7302)</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. L): CHIUSURA PROGRAMMA EDIZIO A NAPOLI PER IL SISMA DELL'IRPINIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7250)</p> <p>LEGGES N. 483 DEL 1998: FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, FEBBRAIO 1981 E MARZO 1982. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7302)</p> <p>DECRETO-LEGGES N. 132 DEL 1999, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 266 DEL 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. (BENI CULTURALI CAP. 7804)</p> <p>LEGGES N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINODEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 42 COMMA 5: CHIUSURA PROGRAMMA EDILIZIO A NAPOLI PER IL SISMA DELL'IRPINIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7250)</p>							
			-233.000	-233.000	-200.000	+293.000	+200.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE</p> <p>LEGGE N. 1089 DEL 1988: NUOVE NORME SUI TERRITORI DEPRESSI DEL CENTRO-NORD, SULLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SULLE FERROVIE DELLO STATO.</p> <p>-ART. 4: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P)</p> <p>LEGGE N. 64 DEL 1986, ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989 NONCHE' LEGGE N. 184 DEL 1989: DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8590)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1986, N.64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>-ART. 1 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI AREE DEPRESSE. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7309 CAP. 8620 CAP. 9230 CAP. 9260)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 41 DEL 1995 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 85 DEL 1995: MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE (ART. 9). - TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9103 CAP. 9150 CAP. 9230 CAP. 9260</p> <p>- UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P</p>	4.276.668		-2.500.000	-2.500.000	-	+2.500.000	
	1.558.896 (800.000)						
	(50.016)						

Segue: Allegato 6

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
DECRETO-LEGGE N. 244 DEL 1995, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 341 DEL 1995: MISURE DIRETTE AD ACCELERARE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. (ART. 4).							
- TESORO, BILANCIO E P.E.	121.603						
- LAVORI PUBBLICI	3.282 (162.356)		(35.812)		(9.000)		
	13.928 (114.418)		(63.623)		(159.254)		
	144.441 (20.175)		(14.211)		(14.361)		
	(120.519)		(170.035)		(204.053)		
	50.237						
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE	38.666						
	19.200						
	29.709						
	157.013						
	3.700						
	(70.985)		(14.172)		(16.000)		
- POLITICHE AGRICOLE	(100.000)						
- INDUSTRIA							
- AMBIENTE	(54.600)						
	(243.910)		(88.938)		(59.850)		
- UNIVERSITA' E RICERCA	(37.263)		(68.831)		(110.933)		

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
DECRETO-LEGGE N. 548 DEL 1996, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996; INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ART. 1) - TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7380 CAP. 7690 CAP. 8620 CAP. 8740 CAP. 9201 CAP. 9230 CAP. 9240 - LAVORI PUBBLICI CAP. 7574 CAP. 8662 CAP. 9435 - TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7034 CAP. 7046 CAP. 7071 CAP. 7099 CAP. 7164 CAP. 7251 CAP. 7263 - INDUSTRIA CAP. 7800/P CAP. 8060 CAP. 7716 CAP. 7773 - BENI CULTURALI CAP. 7448 CAP. 7614/P CAP. 7735/P - AMBIENTE CAP. 7550/P - UNIVERSITA' E RICERCA	40.000 (15.000) 1.100				(64.013) (6.700)		
			(30.000) (20.000)				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGI N. 208 DEL 1998: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.</p> <p>- TESORO, BILANCIO E P.E.</p> <p> CAP. 8590</p> <p> CAP. 8620</p> <p> CAP. 8740</p> <p> CAP. 9230</p> <p> CAP. 9275</p> <p> CAP. 9276</p> <p> CAP. 9356</p> <p>- FINANZE</p> <p> CAP. 9590</p> <p>- LAVORI PUBBLICI</p> <p> CAP. 7669</p> <p> CAP. 8065</p> <p> CAP. 8095</p> <p> CAP. 9012</p> <p> CAP. 9013</p> <p>- TRASPORTI E NAVIGAZIONE</p> <p> CAP. 7125</p> <p> CAP. 7126</p> <p> CAP. 7180</p> <p>- POLITICHE AGRICOLE</p> <p> CAP. 8599</p> <p>- INDUSTRIA</p> <p> CAP. 7800/P</p> <p>- LAVORO E PREVIDENZA</p> <p> CAP. 7670</p> <p>- BENI CULTURALI</p> <p> CAP. 7510</p> <p> CAP. 7790</p> <p> CAP. 8060</p> <p>- AMBIENTE</p> <p> CAP. 7771</p> <p>- UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p> CAP. 7337</p> <p> CAP. 7338</p> <p> CAP. 7550/P</p>			-	-	+95.000 +150.000 +304.645 +23.500	-95.000 -150.000 -304.645 -23.500	-
			-	-	+400.000 +145.439 +29.076	-400.000 -145.439 -29.076	-
			-	-	+68.448	-68.448	-
			-	-	+42.833	-42.833	-
			-	-	+700.000	-700.000	-
			-	-	+2.369 +16.925 +5.016	-2.369 -16.925 -5.016	-
			-	-	+48.627	-48.627	-
			-	-	+51.122 +67.000 +350.000	-51.122 -67.000 -350.000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>-ART. 1 COMMA 2: COMPLETAMENTO INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8591)</p> <p>- ART. 1, COMMA 1 LETT A): PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE (QUOTE AGGIUNTIVE DA TAB. C). CAP. 8592 - TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8620 CAP. 8740 CAP. 9230</p> <p>- LAVORI PUBBLICI CAP. 8065</p> <p>- INDUSTRIA CAP. 7800</p> <p>- UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P</p> <p>5. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO</p> <p>LEGGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>- ART. 11 COMMA 15 E 16: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI E ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1990 N. 174 (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p> <p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>-ART. 15 COMMA 23: INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975 (INDUSTRIA CAP. 7800/P)</p>							
			-2.500.000	-2.500.000	+2.500.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
				COMPETENZA	CASSA			
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE - INTERVENTI PER VENEZIA								
LEGGE N. 26 DEL 1986: INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.								
-ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA B): FONDO PER TRIESTE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8610)		(12.744)		(12.744)		(12.744)		
-ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA C): FONDO PER GORIZIA (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7350)		(180.386)		(180.386)		(180.386)		
LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.								
-ART. 3 COMMA 2: INTERVENTI PER VENEZIA. - LAVORI PUBBLICI		(10.795)		(10.795)		(10.795)		
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE								
- BENI CULTURALI								
- UNIVERSITA' E RICERCA		(12.412)		(12.412)		(12.412)		
		(6.449)		(6.449)		(6.449)		

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 25.000 PER CIASUNO DEGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI ALLE NORME DI SICUREZZA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8160)</p> <p>9. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST S.P.A.</p> <p>LEGE N. 1329 DEL 1965: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7658)</p> <p>LEGE N. 394 DEL 1981: PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>-ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7660)</p> <p>LEGE N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)</p> <p>-ART. 18 COMMI 8 E 9: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7657)</p> <p>LEGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).</p> <p>-ART. 9 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7657)</p>	<p>18.305 (422)</p> <p>4.727.178</p>		-	-	-221.900	+221.900	-
	(20.000)		-	-	-133.400	+133.400	-
			-	-	-44.600	+44.600	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
-ART. 2 COMMA 8 LETT. B): CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNICO-AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7340)							
-ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7056)							
-ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7069)	50.000						
-ART. 3 COMMA 2: ONERE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA LINEA FERROVIARIA DEL BRENNERO PER LA TRATTA VERONA-MONACO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7094)	5.000						
LEGGE N. 354 DEL 1998: MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.							
-ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.ì PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7095)	30.000						
-ART. 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.ì PER INTERVENTI DI POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7096)	5.000						
LEGGE N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.			(48.200)		(48.200)		
-ART. 9 COMMA 1: REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI NEI PORTI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7265)							
-ART. 9 COMMA 3: POTENZIAMENTO DELLA RETE INTERPORTUALE NAZIONALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7045)	(48.200)				(48.200)		(48.200)
-ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7331)	50.000						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>-ART. 18: INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI MARITTIMI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7476)</p> <p>LEGGE N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>-ART. 4 COMMA 19: SOSTITUZIONE PARCO AUTOVEICOLI A PROPULSIONE TRODESSIONALE CON AUTOVEICOLI A MINIMO IMPATTO AMBIENTALE. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7235)</p> <p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 LETT. (A): PROSECUZIONE INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 211 DEL 1992. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7068)</p> <p>12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL' ORDINE</p> <p>LEGGE N. 16 DEL 1985 E LEGGE N. 498 DEL 1992 ART. 1 COMMA 7: PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI (LAVORI PUBBLICI CAP. 8154)</p> <p>LEGGE N. 831 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8157)</p> <p>LEGGE N. 521 DEL 1988: MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</p> <p>-ART. 27: PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO (LAVORI PUBBLICI CAP. 8158)</p>	207.934	352.351	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	+285.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA</p> <p>DECRETO LEGGE N. 475 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 573 DEL 1996: MISURE URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA.</p> <p>- ART. 6 COMMA 3: SINCRONE TRIESTE E GRENOBLE (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7591)</p> <p>-ART. 6 COMMA 3: OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7111/P)</p> <p>-ART. 6 COMMA 3: FINANZIAMENTO INF. (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7526)</p> <p>14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA</p> <p>LEGGE N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.</p> <p>- ART. 1, COMMA 1, LETT. A): CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7205)</p> <p>- ART. 1, COMMA 1, LETT. B): CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7210)</p> <p>- ART. 8, COMMA 3, LETT. E): SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER CONSENTIRE L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AERONAVALE. (FINANZE CAP. 7504)</p>	(6.700)						
	(828.942)		(831.842)		(774.493)	(831.842)	
	(349.148)		(325.908)		(293.937)	(266.655)	
	10.000						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE;</p> <p>-ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (LAVORI PUBBLICI CAP. 8061)</p> <p>LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>-ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8031)</p> <p>-ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8032)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 67 DEL 1997, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8033)</p> <p>LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>-ART. 3 COMMA 1: ADEGUAMENTO SISTEMA AUTOSTRADALE. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8034)</p> <p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50, COMMA 1, LETT G): RIFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8034)</p>							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINODEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 11: RADDOPPIO DELLA STRADA STATALE RAGUSA-CATANIA. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8066)</p> <p>17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA</p> <p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8481)</p> <p>LEGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. F): OPERE DI EDILIZIA PENITENZIARIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8730)</p> <p>19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1090 DEL 1968: PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI (LAVORI PUBBLICI CAP. 7402)</p> <p>LEGE N. 752 DEL 1986: LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA.</p> <p>- ART. 4 COMMA 3 LETT. D): OPERE DI BONIFICA IDRAULICA. (POLITICHE AGRICOLE CAP. 8111)</p>	109.014 (12.539)						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGI N. 183 DEL 1989 E DECRETO LEGGE N. 280 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8561)</p> <p>LEGGI N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9260)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 6 DEL 1998 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998; INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA</p> <p>- ART. 13 COMMA 6-SEXIES; BACINO IDRICO LAGO TRASIMENO (LAVORI PUBBLICI CAP. 7589)</p> <p>LEGGI N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (AMBIENTE CAP. 7081 CAP. 7082)</p> <p>- ART. 3 COMMI 1,2,3, E 7: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 344 DEL 1997 IN MATERIA AMBIENTALE. (AMBIENTE CAP. 7616 CAP. 7802 CAP. 7803 CAP. 7804 CAP. 8254)</p> <p>LEGGI N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>-ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE CAP. 7082)</p> <p>21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA</p> <p>LEGGI N. 817 DEL 1971: DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (POLITICHE AGRICOLE CAP. 7171)</p>	(2.000)						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGI N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (POLITICHE AGRICOLE) CAP. 7439)</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8130)</p> <p>LEGGI N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 25: FONDO PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA. (POLITICHE AGRICOLE) CAP. 7186)</p> <p>22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI</p> <p>LEGGI N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1988):</p> <p>-ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845/80) (POLITICHE AGRICOLE) CAP. 8104)</p> <p>LEGGI N. 242 DEL 1997: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N. 545, PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.</p> <p>- LAVORI PUBBLICI CAP. 8875</p> <p>- BENI CULTURALI CAP. 7710</p> <p>CAP. 7765</p>	(18.500) (5.825) (675)		(18.500) (5.825) (675)				

Segue: Allegato 6

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)</p> <p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>-ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7109)</p> <p>LEGGE N. 315 DEL 1998: INTERVENTI FINANZIARI PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA.</p> <p>- ART. 1, COMMA 1, LETT. E): PROGETTO LARGE BINOCULAR TELESCOPE. (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7111/P)</p> <p>- ART. 1, COMMA 1, LETT. F): FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA. (UNIVERSITA' E RICERCA CAP. 7550/P)</p> <p>-ART. 3 COMMA 1: INFRASTRUTTURE UNIVERSITARIE. (LAVORI PUBBLICI CAP. 8551)</p>	(146.025)						
<p>24. IMPIANTISTICA SPORTIVA</p> <p>LEGGE N. 412 DEL 1991: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>-ART. 27 COMMA 3: FINANZIAMENTO INTERVENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE N.2 DEL 1987, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.65 DEL 1987 (BENI CULTURALI CAP. 8261)</p>							
<p>25. SISTEMAZIONE AREE URBANE</p> <p>LEGGE N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9410)</p>							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>27. INTERVENTI DIVERSI</p> <p>LEGE N. 7 DEL 1981: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DECRETO LEGGE N. 155 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 243 DEL 1993 (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8140)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE</p> <p>-ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (LAVORO E PREVIDENZA CAP. 7710 CAP. 7711)</p> <p>LEGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7)</p> <p>- TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7570 CAP. 7572 CAP. 7573</p> <p>- AMBIENTE CAP. 8461</p> <p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>-ART. 8 COMMA 14: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI CONTO CAPITALE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9100)</p> <p>LEGE N. 183 DEL 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8620)</p>							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99		GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99		2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA					
<p>LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>-ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9131)</p> <p>LEGE N. 218 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7454)</p> <p>LEGE N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7340)</p> <p>LEGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (POLITICHE AGRICOLE CAP. 7991 CAP. 7992 CAP. 7993 CAP. 7994 CAP. 7995 CAP. 7997 CAP. 7999 CAP. 8001 CAP. 8002)</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO (LEGE 28 AGOSTO 1989, N.302). (POLITICHE AGRICOLE CAP. 7995)</p> <p>LEGE N. 56 DEL 1992: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO (BENI CULTURALI CAP. 7451)</p>									
		(1.000)							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGE N. 212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8680)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA</p> <p>-ART. 12: FONDO SANITARIO NAZIONALE (SANITA' CAP. 7601)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992: RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421;</p> <p>-ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO CAP. 7236)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>-ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (LAVORO E PREVIDENZA CAP. 7670)</p> <p>-ARTT. 3, COMMA 9, E 8, COMMA 4-BIS: CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8640)</p> <p>LEGGE N. 317 DEL 1993: NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8600)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (INTERNO CAP. 7232)</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 630 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 21 DEL 1997: FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITAU SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996 - INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ART. 1 BIS) (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8541)</p>							
			-600.000	-600.000	+600.000	-	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO- LEGGE N. 67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE;</p> <p>-ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO CAP. 7239)</p> <p>LEGGE N. 196 DEL 1997: NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. (ART. 25) (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8720)</p> <p>LEGGE N. 251 DEL 1997: INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO, E FINANZIAMENTO PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DI ISTITUTI. (ART. 2) (AFFARI ESTERI CAP. 8001)</p> <p>LEGGE N. 270 DEL 1997: PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO. (ART. 3) (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9412)</p> <p>LEGGE N. 276 DEL 1997: DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE; NOMINA DI GIUDICI ONORARI AGGREGATI E ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI.</p> <p>-ART. 14 COMMA 7: STRUTTURE MOBILIARI. (GIUSTIZIA CAP. 7106/P)</p> <p>LEGGE N. 449 DEL 1997: MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.</p> <p>-ART. 53 COMMA 13: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ENTE POSTE ITALIANE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7331)</p>	<p>6.204 (104)</p> <p>397.119 (134.909)</p> <p>9.190 (1.322)</p> <p>(1.000.000)</p>		-50.000	-50.000	-100.000	+150.000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8101)</p> <p>LEGGE N. 194 DEL 1998: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>-ART. 1 COMMA 4: RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' DI TRASPORTO AEREO (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7647)</p> <p>LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI ALLE NORME DI SICUREZZA (LAVORI PUBBLICI CAP. 8160)</p> <p>LEGGE N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (LAVORI PUBBLICI CAP. 7121)</p> <p>LEGGE N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.</p> <p>- ART. 8, COMMA 3, LETT. A): ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE NAVALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7574)</p> <p>- ART. 8, COMMA 3, LETT. B): COSTRUZIONE DI UNITA' NAVALI PER LA VIGILANZA AL DI LA' DEL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7575)</p> <p>- ART. 8, COMMA 3, LETT. D): ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE CAP. 7576)</p>	196.000						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE N. 444 DEL 1998: NUOVE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA RIAPERTURA DI IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E PER ATTIVITA' CULTURALI (ARTT. 1 C.1, 2 C.1, 4 E 6). (BENI CULTURALI)</p> <p>CAP. 7717 CAP. 7719 CAP. 7721 CAP. 8212</p> <p>LEGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50, COMMA 1, LETT. E): PROSECUZIONE DEL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLE FORZE DI POLIZIA. (INTERNO) CAP. 7401)</p> <p>- ART. 50, COMMA 1, LETT. H): PROSECUZIONE INTERVENTI LEGGE N. 266 DEL 1997, ART. 4 COMMA 3. (DIFESA) CAP. 1665/P)</p> <p>- ART. 50 COMMA 1, LETT. C): INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8541)</p> <p>-ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SANITA') CAP. 7560)</p> <p>DCRETO-LEGE N. 450 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 39 DEL 1999: DISPOSIZIONI PER ASSICURARE INTERVENTI URGENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3 E ART. 2 COMMA 1: SANITA'. (SANITA') CAP. 7570 CAP. 7580)</p> <p>- ART. 4 BIS: INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 8541)</p>	<p>4.000 6.000 (5.000) 18.000 (63.144)</p> <p>519.009 (154.380)</p> <p>48.323 (381.205)</p>		<p>COMPETENZA</p> <p>(139.807)</p> <p>(386.404)</p> <p>-365.000</p>	<p>CASSA</p> <p>-365.000</p>	<p>(139.807)</p> <p>(358.985)</p> <p>-500.000</p>	<p>(137.112)</p> <p>(200.332)</p> <p>+865.000</p>	

Segue: Allegato 6

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESTIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGE N. 477 DEL 1998: ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI) CAP. 7501)</p> <p>LEGGE N. 28 DEL 1999: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI (ART. 29 C.4 E ART. 28 C. 3) (FINANZE) CAP. 7101 CAP. 7282)</p> <p>LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINODEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 4 COMMA 5: PROGETTAZIONE PRELIMINARE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7271)</p> <p>-ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA IPZS. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7688)</p> <p>-ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 7381)</p> <p>-ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE MONTAGNA. (TESORO, BILANCIO E P.E. CAP. 9260)</p> <p>LEGGE N. 237 DEL 1999: INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' CULTURALI.</p> <p>-ART. 1 COMMA 10: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SEDE DEL CENTRO (LAVORI PUBBLICI) CAP. 8663)</p> <p>- ART. 1 COMMA 12 LETT. A): ACQUISTO OPERE E BENI. (BENI CULTURALI) CAP. 7776)</p> <p>- ART. 1 COMMA 12 LETT. B): ACQUISTO OPERE E BENI. (BENI CULTURALI) CAP. 7507)</p>	(31.233)		(14.998)	(6.461)			
	92.382 (106)						
	(20.000)						

Segue: Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 30.6.99	GIACENZE DI TESORERIA 30.6.99	2000		2001	2002	2003 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
-ART. 8 COMMA 2: PIANO STRORDINARIO TUTELA BENI CULTURALI. (BENI CULTURALI)			-1.015.000	-1.015.000	-	+1.015.000	-
	TOTALE		-4.118.000	-4.118.000	+1.771.000	+1.787.000	+560.000

RELAZIONE TECNICA

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI
FINANZIARI DELL'ARTICOLATO
DELLA LEGGE FINANZIARIA**

LEGGI FINANZIARIA 2000 - ARTICOLATO : EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (importi in miliardi di lire)												
Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			
			2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002	
		A) ENTRATE IN C/CAPITALE	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	4.000	4.000	0	
		<i>Dismissioni immobiliari</i>	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	4.000	4.000	0	
3		Alienazione immobili enti previdenziali	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	3.000	3.000	0	
4		Fondi immobiliari pubblici	600	600	0	600	600	0	600	600	0	
5		Immobili dello Stato	400	400	0	400	400	0	400	400	0	
		B) ENTRATE CORRENTI	82	815	1.058	104	473	316	-151	-272	-453	
		<i>Maggiori entrate</i>	255	625	469	255	625	469	255	625	469	
35	2	Carbon tax : copertura tutela maternità	255	625	469	255	625	469	255	625	469	
		<i>Minori entrate</i>	-151	-152	-153	-151	-152	-153	-406	-897	-922	
35	1	Riduzione oneri sociali maternità	0	0	0	0	0	0	-255	-745	-769	
29	2b	Contributo servizi a rete	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
7		Oli emulsionati	-1	-2	-3	-1	-2	-3	-1	-2	-3	
		<i>Effetti indotti</i>	-22	342	742	18	471	881	18	471	881	
10	1 e 2	Rinnovi contrattuali	134	488	668	168	591	805	168	591	805	
12		Personale scuola	-24	-68	-75	-29	-75	-75	-29	-75	-75	
11		Riduzione numero altri dipendenti	-58	-106	-133	-69	-113	-137	-69	-113	-137	
12		Incremento fondo scuola	0	22	57	22	63	63	22	63	63	
29	2a	Fondi speciali elettrici	-73	-75	-75	-73	-75	-75	-73	-75	-75	
35	1	Riduzione oneri sociali	0	80	300	0	80	300	0	80	300	
		TOTALE ENTRATE	2.582	3.315	1.058	2.604	2.973	316	3.849	3.728	-453	

N.B. Segno " + " : effetti positivi sui saldi di finanza pubblica

LEGGE FINANZIARIA 2000 - ARTICOLATO : EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (importi in miliardi di lire)												
Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			
			2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002	
		RIDUZIONE SPESE CORRENTI	6.940	8.666	7.334	11.809	10.897	9.355	10.599	9.547	9.305	
		- Personale	205	1.334	1.504	652	1.053	1.162	652	1.053	1.162	
11		Assunzioni di personale (1)	0	800	970	320	511	620	320	511	620	
12		Riduzione personale scuola	205	534	534	132	342	342	132	342	342	
13		Blocco rivalutazione indennità	0	0	0	200	200	200	200	200	200	
		- Patto di stabilità	0	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
21		Patto di stabilità anno 2000	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		Recupero minori economie patto di stabilità anno '99	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		- Previdenza e Assistenza	3.795	3.802	2.300	3.176	3.183	1.681	1.676	1.683	1.681	
		- Riduzioni anticipazioni di bilancio a INPS	2.766	2.791	2.295	2.167	2.172	1.676	1.667	1.672	1.676	
24		- Separazione assistenza e previdenza	619	619	619	0	0	0	0	0	0	
29	2.a	- Fondi speciali elettrici	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
29	2.b	- Fondi speciali telefonici	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
30		- Fondo clero	17	22	26	17	22	26	17	22	26	
3		- Alienazione immobili	500	500	0	500	500	0	0	0	0	
26/7		- Contributo di solidarietà e Authority	9	11	5	9	11	5	9	11	5	
3		Alienazione immobili : INPDAP	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno settore statale		Indebitamento netto P.A.				
			2000	2001	2002	2000	2001	2002			
		- Consumi intermedi	940	1.630	1.730	2.081	862	1.412	2.371	1.012	1.362
15		Affitti e fitti figurativi	0	0	0	31	82	132	31	82	132
17		Razionalizzazione procedure acquisto b. s.	0	500	500	200	500	500	200	500	500
18	1	Riassegnazioni alla spesa	0	0	0	1.100	-700	-400	1.100	-700	-400
4		Riduzione 5% consumi intermedi	700	700	700	450	600	700	700	700	700
6		Riduzione del 3% dei contratti (1)	0	200	300	60	150	250	100	200	200
8		Proroga esenzioni postali	10	0	0	10	0	0	10	0	0
9		Riduzione contributi RAI	210	210	210	210	210	210	210	210	210
31		Riduzione trasferimenti di bilancio a FF.SS.	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		- Gestione debito pubblico	2.000	1.900	1.800	2.600	2.500	1.800	2.600	2.500	1.800
32		Rinegoziazione mutui	700	600	500	700	600	500	700	600	500
33		Rimborso buoni postali	0	0	0	600	600	0	600	600	0
34	1	Operazioni pronti contro termine	200	200	200	200	200	200	200	200	200
34	2	Gestione liquidità di tesoreria	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25		Cartolarizzazione crediti INAIL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		MAGGIORI SPESE CORRENTI	-1.957	-4.052	-4.971	-1.096	-2.646	-3.248	-841	-1.901	-2.479
10	1 e 2	Rinnovi contrattuali (2)	-672	-2.070	-2.768	-430	-1.325	-1.772	-430	-1.325	-1.772
24		Separazione assistenza previdenza	-619	-619	-619	0	0	0	0	0	0
31		Trasferimento personale FF.SS. a INPS	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
18	11	Incremento fondi di istituto Beni culturali	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
35	10	Assegno maternità	-92	-186	-186	-92	-186	-186	-92	-186	-186
11	1	Potenziamento funzioni istruttorie	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
12		Incremento fondo scuola	0	-123	-320	0	-82	-213	0	-82	-213
18	10	Canone RAI : aumento quota devoluta alla RAI	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187
35	1	Riduzione oneri sociali maternità	-255	-745	-769	-255	-745	-769	-255	-745	-769
8	1	Progetti strumentali e di risultato	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0
		MAGGIORI SPESE C/CAPITALE	-30	-620	-910	0	0	0	0	0	0
36		Limiti di impegno	-30	-620	-910	0	0	0	0	0	0
		TOTALE SPESA	4.954	3.995	1.453	10.713	8.251	6.107	9.758	7.646	6.826

N.B. Segno " + " : effetti positivi sui saldi di finanza pubblica

(1) Gli effetti sul Saldo netto da finanziare per il primo anno saranno registrati a consuntivo.

(2) Ai netto degli importi considerati in bilancio per indennità di vacanza contrattuale :

293

451

451

ARTICOLO 3

Le norme delineano un procedimento semplificato di vendita dei beni immobiliari degli enti previdenziali e assistenziali pubblici, attribuendo al Ministro del tesoro il potere di definire programmi, modalità e tempi e, di concerto con il Ministro del lavoro, di definire diritti e obblighi dei conduttori. Il Ministro del tesoro si avvale dell'assistenza di consulenti immobiliari, che effettuano anche la valutazione dei beni. Gli immobili vengono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato, singolarmente ovvero, in uno o più lotti, a intermediari immobiliari che corrispondono il corrispettivo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili versando l'ulteriore importo realizzato, trattenendo una commissione. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita esso si impegna a corrispondere la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente del Tesoro, e il prezzo di acquisto.

La scelta dell'intermediario acquirente viene effettuata con procedure competitive sulla base del prezzo di acquisto offerto e delle commissioni richieste.

Il Ministro del tesoro vigila sull'attuazione del programma, intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo.

Vengono mantenuti i diritti di prelazione dei conduttori previsti dalla normativa vigente.

Con decreto del Presidente del Consiglio vengono individuati gli immobili da alienare singolarmente, per i quali vengono attribuiti poteri di vigilanza e sostitutivi al Ministro del lavoro; con analogo decreto può essere previsto che l'alienazione degli immobili agli intermediari avvenga senza obbligo di rivendita. Sono altresì previste norme agevolative per le formalità di vendita e per le valutazioni di interesse storico, artistico e ambientale e norme di favore [per i conduttori] per quanto riguarda il pagamento degli onorari notarili e delle imposte.

Il comma 6 prevede modalità alternative, e subordinate, alla vendita degli immobili degli enti previdenziali, consistenti nell'apporto degli immobili a fondi immobiliari ovvero nella cartolarizzazione dei canoni di locazione degli immobili stessi. La disciplina delle operazioni e la vigilanza sulla loro attuazione è attribuita al Ministro del tesoro il quale si avvale dell'assistenza di consulenti specializzati. Nel caso dell'operazione di cartolarizzazione è previsto il rilascio della garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi, al fine di assicurare il buon esito dell'operazione.

Il comma 7 pone una norma di salvaguardia nel caso in cui l'esecuzione del programma di dismissione degli immobili degli enti previdenziali già disciplinato ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, secondo diverse modalità, non sia stata avviata alla data del 15 marzo 2000 con la pubblicazione del bando per la vendita di una quota di immobili pari almeno alla metà del valore del programma; in tal caso il programma può essere realizzato secondo le modalità agevolate previste ai commi 3, 4, 5 e 6 e sotto la direzione del Tesoro; la relativa decisione è affidata al Presidente del Consiglio. La disposizione appare necessaria in quanto detto programma non è stato ancora avviato nella fase esecutiva per alcune contestazioni giudiziarie ed inoltre esso non prevede il pagamento immediato, da parte dell'intermediario acquirente, del prezzo di acquisto.

Il comma 8 pone una norma di salvaguardia analoga a quella del comma 7 con riferimento al programma di dismissione di immobili residenziali previsto dalla circolare del Ministro del lavoro 26 agosto 1999 n. 6/41s/31573 e successive integrazioni che, tra l'altro, prevede l'alienazione singola delle unità immobiliari.

Con il comma 9 viene previsto l'afflusso al bilancio dello Stato dei proventi della vendita degli immobili degli enti pubblici previdenziali e assistenziali ad eccezione di quelli appartenenti all'INAIL e che ne costituiscano riserve tecniche. Per questi ultimi, qualora non ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1 e non facenti parte del programma di dismissione degli immobili residenziali definiti dalla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 26 agosto 1999, si prevede l'attivazione di un programma di dismissione i cui proventi rimangano nelle disponibilità dell'ente a fronte di una riduzione corrispondente dei contributi richiesti e quindi come misura di sostegno allo sviluppo.

Il contenuto della norma in questione si applica a nuovi programmi di dismissioni di beni immobiliari residenziali e non.

Per quanto riguarda i beni immobiliari residenziali, le residenze dei maggiori enti previdenziali pubblici (INPS, INAIL, INPDAP, INPDAI) sono circa 90.000, per un totale di oltre 7,8 milioni di mq. Per parte di tali immobili è stato definito un programma di dismissione di cui il Ministero del Lavoro ha indicato le modalità con una circolare del Ministro. Secondo le stime dell'Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali esso dovrebbe coinvolgere circa 5.000-6.000 appartamenti.

Tale programma comporterà benefici in termini sia di entrate generate dalla dismissione che di riduzione di oneri per la manutenzione degli immobili.

Gli introiti netti di tale programma per gli anni 2000 e 2001 sono quantificabili in L. 2.000 mld annui.

Gli enti previdenziali pubblici dispongono di un ampio patrimonio immobiliare non residenziale che potrebbe offrire la possibilità di avviare ulteriori programmi straordinari di dismissione.

La consistenza del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali è evidenziato nella seguente tabella (Fonte: Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali):

Categoria	Numero immobili	Val. Catastale (L. mld)
Residenziale	881	3.863
Misto-Residenziale	950	7.013
Misto	794	5.434
Misto-terziario	56	369
Terziario	467	4.508
Strumentale Parziale	401	3.115
Strumentale Totale	373	1.910
Parcheggi	256	66
TOTALE	4.178	26.278

L'adozione della norma in questione permette, quindi, l'avvio di un nuovo programma di dismissione, del patrimonio immobiliare principalmente ad uso non residenziale degli enti previdenziali, INAIL escluso, da circa L. 1.000 mld per ciascuno degli anni 2000 e 2001 da realizzare attraverso la cessione in blocco ad un intermediario secondo le modalità illustrate in precedenza.

La norma prevede, in alternativa la possibilità per il Tesoro di strutturare una operazione di cartolarizzazione, anche in più tranches, dei flussi di parte degli affitti di tali beni immobili.

L'ammontare delle entrate da canoni di locazione per i maggiori enti previdenziali è indicato in tabella (Fonte: Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali):

(L. mld)	1995		1996		1997		1998	
	Accertato	Riscosso	Accertato	Riscosso	Accertato	Riscosso	Accertato	Riscosso
INAIL	167,4	133,6	185,2	146,3	211,9	170,6	232,4	177,1
INPDAI	198,1	182,5	192,3	190,8	212,6	196,4	204,2	198,3
INPDAP	493,9	543,8	452,6	428,8	509,7	453,2	495,7	390,5
INPS	51,9	46,8	64,6	58,3	61,0	57,9	66,6	64,9

Il veicolo emittente i titoli dovrebbe potremmo anche procedere anche alla vendita di alcuni immobili per assicurare il rimborso dei titoli emessi. Il ripagamento dei titoli emessi dallo SPV avverrebbe, quindi, sia attraverso gli introiti rivenienti dagli affitti sia attraverso la vendita di alcune unità immobiliari.

Inoltre con la norma proposta si individua la possibilità di adottare tecniche maggiormente efficaci per realizzare quanto previsto dall'art.7 della legge 140/1997 (programma straordinario di dismissione di beni immobili da parte degli enti previdenziali): per la predisposizione della documentazione per la vendita, organizzazione delle vendite, e gli altri adempimenti necessari, il Ministero del lavoro ha deciso di avvalersi del supporto di un consulente, la cui selezione si è conclusa nel mese di settembre 1999. Il consulente prescelto ha sostenuto di poter strutturare e condurre il processo di alienazione degli immobili in 10 mesi dal conferimento dell'incarico. Il comma 7 introduce un meccanismo di tutela nel caso di rallentamento nel processo di cessione.

ARTICOLO 4

La norma prevede la destinazione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'apporto di beni dello Stato e di enti previdenziali e assistenziali pubblici a fondi immobiliari.

Viene eliminato il riferimento ai proventi derivanti dall'apporto a fondi immobiliari di beni delle regioni, di enti locali e loro consorzi e di società interamente possedute da detti enti e dallo Stato, che pertanto restano attribuiti ai singoli proprietari dei beni apportati.

Viene altresì fatta salva la previsione del comma 95 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, che destina una quota degli utili relativi alle quote dei fondi immobiliari istituiti con apporti di beni statali all'amministrazione che deteneva o utilizzava il bene (10-25%) per il potenziamento dell'attività istituzionale e al Ministero dell'interno (5-15%) per la successiva attribuzione ai comuni per il finanziamento degli investimenti.

Il provvedimento in questione consente di destinare al bilancio dello Stato il ricavato delle operazioni di collocamento di quote di fondi immobiliari per apporto.

In tale campo, il Tesoro ha promosso la costituzione di una società di gestione di fondi immobiliari pubblici, secondo quanto stabilito dall'art.3 della legge 662/1996. Tale società ha operato per costituire un fondo immobiliare per apporto attraverso il conferimento di immobili appartenenti all'INPDAP.

Per gli anni 2000 e 2001 si prevede che siano collocate le quote di tale fondo immobiliare, generando entrate per un ammontare di circa L. 600 mld. annui

ARTICOLO 5

La norma permette di avviare un efficace e rapido programma di dismissione degli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e facenti parte dei primi elenchi trasmessi dal Ministero delle finanze al Ministero del tesoro. Gli introiti di tale programma per gli anni 2000 e 2001 sono stimati in circa L. 400 mld annui da appostare ad entrata nel bilancio dello Stato.

Al comma 1 la norma amplia la possibilità per il Ministro del tesoro di sottoscrivere quote di fondi immobiliari prescindendo dal valore dei beni apportati e consentendo la nomina di appositi consulenti con procedure semplificate.

La norma abrogata al comma 2 definiva il significato di "valore significativo", espressione soppressa dalla modifica precedente.

Con il comma, 3 la norma delinea un procedimento semplificato di vendita dei beni immobiliari dello Stato attribuendo al Ministro del tesoro, il potere di definirne le modalità e i tempi. Il Ministro del tesoro si avvale dell'assistenza di consulenti immobiliari, che effettuano anche la valutazione dei beni. Gli immobili vengono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Gli immobili compresi nei programmi possono essere alienati, in uno o più lotti, a intermediari immobiliari che corrispondono al Tesoro il corrispettivo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili versando al Tesoro l'ulteriore importo realizzato, trattenendo una commissione. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita esso si impegna a corrispondere al Tesoro la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente del Tesoro, e il prezzo di acquisto. La scelta dell'intermediario acquirente viene effettuata con procedure competitive sulla base del prezzo di acquisto offerto e delle commissioni richieste. Con decreto del Presidente del Consiglio può essere previsto che l'alienazione degli immobili agli intermediari avvenga senza obbligo di rivendita. L'alienazione singola di beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a favore di soggetti diversi dagli intermediari immobiliari, è curata dal Ministero delle finanze.

Con il comma 4 viene abrogata la disposizione che attribuiva la cura del procedimento di vendita degli immobili dello Stato agli uffici provinciali dell'amministrazione finanziaria, in relazione a quanto previsto dal comma 99, come emendato, che attribuisce al Ministro del tesoro la cura dell'attuazione della vendita. Vengono previste norme agevolative per le formalità di vendita e per le valutazioni di interesse storico, artistico e ambientale e norme di favore [per i conduttori] per quanto riguarda il pagamento degli onorari notarili e delle imposte.

Il comma 5 elimina il riferimento all'approvazione ed esecutività dei contratti in quanto la vendita avviene in deroga alle norme di contabilità di Stato.

La norma abrogata con il comma 6 indicava le modalità di determinazione del prezzo di vendita con pubblico incanto o trattativa privata; il comma 99, come emendato, attribuisce anche le modalità di determinazione del prezzo al Ministro del tesoro, con l'assistenza di un apposito consulente immobiliare. La deroga alle norme di contabilità di Stato e la procedura di vendita indicata al comma 99, emendato, non giustificano più il riferimento al pubblico incanto e alla trattativa privata.

La norma abrogata con il comma 7 prevedeva la possibilità di rateizzare il pagamento del prezzo di acquisto degli immobili; tale facilitazione non è più necessaria in quanto il procedimento di vendita delineato dal comma 99, come emendato, prevede la vendita in blocco a intermediari immobiliari; il

Ministro del tesoro potrà eventualmente prevedere particolari diritti per i conduttori nei programmi di dismissione.

Infine, con il comma 8 viene modificata la norma sulla valorizzazione dei beni immobiliari statali attraverso il conferimento o la vendita a società; in particolare la competenza viene attribuita al Ministro del tesoro e si prevedono una deroga alle norme di contabilità di Stato per la vendita degli immobili, analogamente a quanto previsto per il procedimento generale di vendita dei beni immobili statali, la possibilità per lo Stato di avvalersi di appositi consulenti per la definizione e attuazione dell'operazione e la predefinitone dei valori di conferimento e vendita dei beni.

Vengono infine richiamate le norme agevolative previste per l'alienazione degli immobili dello Stato.

ART. 7

Il trattamento fiscale proposto per l'emulsione gasolio-acqua non comporta oneri finanziari di rilevante entità a fronte di indubbi benefici di carattere ecologico, atteso che già attualmente l'accisa non si applica sulla quota parte delle emulsioni costituita dall'acqua e che la differenza di aliquota tra l'attuale trattamento (che colpisce la percentuale di gasolio contenuta con l'aliquota intera di volta in volta vigente) ed il nuovo trattamento tributario (che tassa invece l'emulsione con un'aliquota che tiene conto dell'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica per effetto della presenza di acqua e di una migliore combustione) è minima per il primo anno per raggiungere nell'anno 2005, a regime, il valore massimo di lire 92.449 per 1.000 litri di emulsione; conseguentemente, partendo da un consumo preventivabile per l'anno 1999 in 10 milioni di litri di emulsione gasolio-acqua, l'onere per l'anno 2000 può essere valutato in lire 380 milioni circa, ipotizzando lo stesso consumo e un aumento di aliquota per l'anno 2000 pari al 20 per cento; mentre per l'anno 2005 può essere valutato in lire 3 miliardi circa, ipotizzando, rispetto al suddetto consumo 1999, un consumo triplicato, risultato auspicabile sotto il profilo ecologico.

Non si possiedono al momento elementi concreti di valutazione dell'onere finanziario per l'emulsione olio combustibile denso-acqua, trattandosi di prodotto in fase di sperimentazione, in ordine al quale comunque possono essere analogamente estese le considerazioni di cui sopra circa l'entità dell'onere finanziario.

ART. 7**ARTICOLO****OLI EMULSIONATI****IMPATTO COMUNITARIO**

La disposizione legislativa proposta si prospetta come sviluppo e puntualizzazione dei criteri generali di tassazione già sanciti in materia di "Carbon tax". Apposita valutazione andrà compiuta sulla compatibilità della disposizione con l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n.92/81/CEE del 19 ottobre 1992, ove è prevista autorizzazione da parte dell'U.E. perché uno Stato membro possa introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni di aliquote di accisa.

IMPATTO COSTITUZIONALE

La disposizione proposta è destinata ad inserirsi nel quadro della normativa primaria relativa alla c.d. "Carbon tax" (articolo 8 della legge n. 448/98) in quanto, per le ragioni esposte nella relazione illustrativa, ne sviluppa i criteri ispiratori, prevedendo un trattamento fiscale che si prospetta come innovativo rispetto a quello previsto per i prodotti impiegati negli stessi usi senza la presenza di acqua. Pertanto, la necessità dell'emanazione di una norma primaria discende dal principio della riserva di legge sancito dall'articolo 23 Cost.

IMPATTO NORMATIVO STATUALE E SULLE AUTONOMIE LOCALI

Per quanto riguarda l'impatto normativo statale, regionale e sulle autonomie locali, occorre rilevare che nel settore fiscale degli oli minerali la disposizione proposta, come detto, costituisce una integrazione alla normativa statale e non si pone in contrasto con la potestà tributaria attualmente demandata alle regioni, in quanto né il gasolio né l'olio combustibile denso formano oggetto di tributi aggiuntivi (addizionali, sovrimposte) a favore degli enti locali.

IMPATTO AMMINISTRATIVO

L'applicazione della disposizione in argomento, infine, una volta individuate, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione, comporta il rilascio da parte del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di appositi provvedimenti autorizzativi in conformità alla normativa recata dal T.U. accise approvato con decreto legislativo n. 504/95 e dalle relative norme di attuazione.

ART. 8

ARTICOLO

ESECUZIONE DI RIMBORSI DI MODESTA ENTITA'

IMPATTO COMUNITARIO

La norma non presenta profili di rilievo comunitario poiché consiste nell'introduzione di misure di carattere organizzativo improntate alla semplificazione, volte ad accelerare le procedure esistenti, al fine di provvedere al rimborso di tributi di esiguo ammontare ed esclusivamente nei confronti di persone fisiche.

IMPATTO COSTITUZIONALE

La norma non pone problemi di costituzionalità atteso che si limita ad accelerare le procedure di rimborso ai contribuenti persone fisiche dei crediti non superiori a lire cinque milioni.

IMPATTO NORMATIVO STATUALE

La norma incide su tutte le norme che prevedono rimborsi relativamente alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari.

IMPATTO REGIONALE E SULLE AUTONOMIE LOCALI

La norma non presenta problemi di impatto sul sistema delle autonomie locali.

IMPATTO AMMINISTRATIVO

L'impatto amministrativo della norma potrà essere meglio valutato nel momento in cui verrà emanato il decreto ministeriale concernente le modalità semplificate delle procedure di rimborso; al momento, tuttavia, si evidenzia la necessità di predisporre le relative istruzioni amministrative.

ART. 9

Le disposizioni che si intendono abrogare prevedono la emanazione di un regolamento per disciplinare il rimborso delle prestazioni erogate a favore di cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

L'incremento del contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa, di cui al comma 1 dell'articolo 38, determina un flusso finanziario che si ritiene in linea di massima sufficiente a compensare il costo delle prestazioni ospedaliere erogate a seguito di incidenti stradali.

Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali si rinvia alla specifica normativa in corso di elaborazione per i rapporti tra INAIL e Servizio sanitario nazionale

ART. 10

Le disposizioni di cui all'art. 7 fissano le disponibilità finanziarie per i rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche ed i miglioramenti economici del personale non contrattualizzato.

In linea con gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economica e finanziaria, si prevedono benefici economici contenuti entro il tasso programmato di inflazione: 1,2% per il 2000 e 1,1% per il 2001.

Ai fini della determinazione degli oneri contrattuali, pur tenendo conto che sono stati riconosciuti nel precedente biennio contrattuale benefici incrementali, rispetto al tasso d'inflazione del biennio 1998-1999, pari all'1,5% (recupero mancato adeguamento salariale per gli anni precedenti) più un importo aggiuntivo dello 0,8% (attivazione contrattazione integrativa), ormai consolidato in bilancio, si è ritenuto di assicurare l'esigenza di ulteriore sviluppo della contrattazione di secondo livello attraverso il riconoscimento di un ulteriore 0,4% nel biennio 2000 - 2001.

La tabella che segue riporta gli oneri, lordi per l'amministrazione, per il settore statale - articolati nei citati commi tra personale contrattualizzato e non - e per il settore pubblico, alla copertura dei quali provvede ogni amministrazione o ente con le proprie disponibilità di bilancio.

	2000	2001	2002
Stato	865	2.421	3.119
Pubblico	751	2.103	2.710
Totale	1.616	4.524	5.829

Un'ulteriore somma di lire 100 miliardi per il triennio è inoltre destinata, per le finalità di cui all'art.19 della legge 28 luglio 1999, n.266, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia, nell'ambito dei procedimenti negoziali, ed al personale dirigente delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia.

Art. 11

(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)

In coerenza con le previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 e con le specifiche previsioni (punto F.2) della risoluzione parlamentare relativa al predetto documento le misure proposte dispongono un'organica revisione del sistema di programmazione delle assunzioni - che rappresenta comunque una netta e positiva inversione di tendenza rispetto alla previgente disciplina - rendendolo più coerente con le scelte strategiche del governo e con le effettive esigenze delle amministrazioni.

Le misure introdotte consentono di porre rimedio alle riscontrate difficoltà di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle unità di personale per gli anni 1999 e 2000. Le proiezioni tendenziali a legislazione vigente già considerano la flessione del processo riduttivo, rispetto ai predetti obiettivi, nell'ordine dello 0,5% per ciascuno degli anni indicati.

L'elevato numero delle "priorità funzionali" indicate nell'art. 39 della legge n. 449/97, cui si sono aggiunte altre originate da sopravvenute situazioni d'emergenza, le peculiari caratteristiche delle procedure di reclutamento presso taluni settori (p.es. Forze armate e di Polizia), l'insufficienza e l'incongruità dei dati necessari per supportare il processo autorizzatorio, hanno reso necessario la predisposizione di mirati interventi correttivi.

Oltre all'indicazione di parametri e criteri oggettivi vengono contemplati:

- la preventiva acquisizione, per settori e comparti distinti, dei dati definitivi dell'anno precedente;
- la definizione da parte del Consiglio dei ministri, entro il primo semestre di ogni anno, delle priorità funzionali (con azzeramento di quelle preesistenti), privilegiando quelle correlate ai processi di riordino in atto e le esigenze di nuove professionalità;
- la cadenza semestrale delle delibere autorizzatorie;
- una fase articolata di istruttoria tecnica delle richieste delle assunzioni, a cura della Funzione pubblica e del Tesoro;
- l'innalzamento della quota minima di assunzioni a part-time e con altre tipologie di lavoro flessibile (dal 25% al 50%), determinata comunque dal Consiglio dei ministri "a priori";
- l'ampliamento delle fattispecie di ricorso al part-time;
- l'articolazione più specifica di criteri e principi di riduzione della spesa per il personale per le amministrazioni non soggette al regime autorizzatorio, analoghi a quelli previsti per il settore Stato.

In relazione a ciò si prevede il pieno recupero delle quota percentuale di riduzione del personale (0,5% per ciascuno degli anni 1999 e 2000) il cui mancato raggiungimento, determinato dalle suesposte difficoltà applicative del sistema programmatico, è stato già scontato, come già detto, nelle previsioni tendenziali.

Segue: ART. 11

L'economia correlata alla predetta correzione (1% complessivo entro il 2000) é valutata in 270 mld (circa).

A tale somma va aggiunta un'ulteriore economia di lire 220 mld, conseguente al sostanziale "blocco" delle assunzioni per il primo semestre dell'anno (a seguito dell'istruttorie e dei tempi previsti per le determinazioni del Consiglio dei Ministri), nonché all'ampliamento della quota percentuale di assunzioni a tempo parziale e con altre tipologie contrattuali flessibili.

Le predette stime, che si poggiano sul mantenimento di parametri analoghi a quelli utilizzati per la legge n. 448/98 (tasso di cessazione: 2,6%; retribuzione media: 58 milioni annui in relazione all'entrata in vigore dei nuovi contratti) tengono conto in modo ponderato della progressività del processo riduttivo e dei nuovi ingressi.

Per l'anno 2001, nel quale viene indicato anche un obiettivo ulteriore di riduzione del personale (1%, sempre rispetto alle unità in servizio al 31.12.1997) si stima un'economia complessiva di circa 800 miliardi (pieno effetto della riduzione di personale relativa al 2000, ulteriore progressiva riduzione del personale per l'anno 2001, effetti del potenziamento del part-time).

Per l'anno 2002, che sconterà integralmente gli effetti delle misure correttive introdotte, si stima un'economia di lire 970 mld.

Riepilogo economie lorde (in miliardi di lire)

Anno	2000	2001	2002
	490	800	970

A tali importi va sottratta, per ciascun anno, la somma di lire 1,5 miliardi, necessaria per il potenziamento delle funzioni istruttorie dei Ministeri della Funzione pubblica e del Tesoro, bilancio e programmazione economica.

Art. 12

Il comma 1 prevede la riduzione dell'1% della consistenza numerica del personale in servizio al 31.12.2000, rispetto a quello risultante alla fine dell'anno 1999. Considerato che in applicazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 449/97, si prevede che le unità di personale in servizio al 31.12.1999 siano 965.984, la riduzione dell'1% comporterebbe 9.660 unità in meno.

Considerando uno stipendio medio annuo lordo pro-capite di 55.300.000, alla minore consistenza di personale corrisponderebbe una minore spesa per:

a.s. 2000-2001

$9.660 \times 55.300.000 = 534 \text{ m.di.}$

Il comma 2 destina, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, una parte dei predetti risparmi al Fondo di incentivazione del personale.

Ne deriva il seguente quadro degli effetti finanziari:

RISPARMI IN M.DI.:

	2000	2001	2002
Da comma 1	205	534	534
Incremento Fondo	--	123	320
ECONOMIE	205	411	214

ART. 13

La disposizione blocca, anche per il triennio 2000-2002, le misure delle indennità, compensi e gratifiche soggette a rivalutazione in relazione alla variazione del costo della vita.

In carenza dell'intervento che si propone, gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento valutabile nel 9,60%; la maggiore spesa è stata infatti già considerata nelle previsioni tendenziali e sarebbe pari, in relazione alle unità in servizio, a circa L. 130 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il settore statale.

Anche per il settore pubblico si prevede, pur in assenza di dati conoscitivi più puntuali, una maggiore spesa di circa 70 miliardi di lire in ragione d'anno.

Pertanto, gli effetti della misura proposta, in termini di economie, possono così valutarsi (in miliardi di lire):

2000	2001	2002
200	200	200

La norma in questione non produce effetti sul saldo netto da finanziare in quanto le previsioni iniziali 2000 ne scontano già gli effetti.

Art. 14

Allo stato attuale il testo della legge n. 4/99 lascerebbe presupporre che il periodo di dottorato di ricerca valga, oltre ai fini previdenziali con onere a carico dei beneficiari, anche ai fini della anzianità di servizio. In tal caso circa 10.000 ricercatori e professori associati attualmente in servizio, nonché coloro che saranno assunti in futuro, beneficerebbero di un incremento figurativo della anzianità di servizio, che comporterebbe un incremento stipendiale per effetto della ricostituzione della carriera di circa il 10%, per un onere complessivo per la finanza pubblica di circa 30 miliardi. La norma stabilisce, invece, che il periodo di dottorato può essere valutato, con oneri a carico dei richiedenti, solo ai fini del trattamento pensionistico.

ART. 15

Le norme previste nell'art. 15 tendono ad aggiornare e rendere più efficaci le misure elaborate e solo parzialmente attuate a seguito delle previsioni della finanziaria 1998, in merito alla riduzione graduale dell'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle amministrazioni pubbliche, imponendo alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di ridurre gli spazi utilizzati a fini strumentali per precise quote percentuali, pari al 3% per il 2000 e al 5% all'anno per il 2001 e 2002, da attuarsi grazie a tempestive rinegoziazioni dei contratti. Tale azione non determinerà effetti negativi sul piano funzionale-operativo in quanto da una parte è già avviata la diminuzione del personale addetto alla amministrazione dello Stato, dall'altra si assiste alla riduzione tendenziale del rapporto spazio-funzione per addetto come conseguenza delle nuove tecnologie informatiche e di tlc.

Ai fini della trasparenza dei costi d'uso degli immobili, sia effettivi che figurativi, anche per le relative implicazioni sui bilanci delle unità amministrative secondo il D.lgs n. 29/93, le amministrazioni dovranno valutare i costi di uso degli edifici appartenenti al demanio sulla base dei dati pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari del Ministero delle Finanze.

A supporto della Presidenza del Consiglio per l'emanazione delle norme di cui al primo comma e delle singole amministrazioni dello Stato per l'elaborazione dei piani di razionalizzazione degli spazi e della loro manutenzione si prevede, come per la finanziaria 1998, di incaricare l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali previsto dal D.lgs 104/96.

Non è possibile prevedere gli effetti sul bilancio dello Stato dalla riduzione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a partire dal 2001 - certamente saranno nulli per l'anno 2000 - mentre i capitoli di spesa relativi alla manutenzione degli immobili in uso alle stesse amministrazioni saranno contenuti per il 2000 di 30.558 milioni, per il 2001 di 81.488 milioni e per il 2002 di 132.418 milioni.

Art. 17

Con l'intento di contribuire, alla riduzione della spesa pubblica e allo snellimento delle procedure nel rispetto degli obiettivi di "gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni" stabiliti dal D.P.R. 28 aprile 1998 recante l'articolazione organizzativa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la norma proposta consente al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni mediante le quali un fornitore, individuato attraverso gara comunitaria, si impegna a tenere disponibili per le Pubbliche Amministrazioni ordinanti, un determinato quantitativo di prodotto, ad una prezzo convenuto, per un periodo di tempo prefissato.

Le PP.AA. che aderiscono alla convenzione instaurano rapporti contrattuali diretti con l'impresa fornitrice al fine di disciplinare gli aspetti relativi alla fase di esecuzione del contratto non regolamentati dalla convenzione generale. Le procedure di liquidazione dei corrispettivi sono a carico delle amministrazioni ordinanti.

Le convenzioni del tipo suindicato tendono al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

- a) Risparmio derivante dagli sconti-quantità spuntati.
L'acquisizione di un determinato prodotto oggetto di convenzione avviene, per le singole amministrazioni ordinanti, ad un prezzo più conveniente rispetto a quello dalle stesse ottenibile con una richiesta singola, quantitativamente marginale, che non stimola il fornitore ad una offerta concorrenziale.
- b) Tempestività dell'approvvigionamento.
I prodotti tenuti in disponibilità dal fornitore che stipula la convenzione fungono da "magazzino virtuale" dal quale le PP.AA. ordinanti possono rifornirsi a semplice richiesta, entro limiti quantitativi prefissati, senza attivare le procedure di gara.
- c) Riduzione dei costi delle procedure per la selezione del contraente.
Si tratta di oneri che sopporta ciascuna P.A. che avvia il procedimento per l'acquisizione del bene/servizio. Tali oneri riguardano sia il costo vivo connesso alla pubblicità della gara, sia il costo da imputare all'impiego del personale nella gestione delle procedure. Detti costi, direttamente proporzionali al numero dei procedimenti di acquisizione avviati dalle singole P.A., risulterebbero, invece, limitati a quelli relativi al solo procedimento di convenzione.
- d) Trasparenza delle procedure.
Le procedure di convenzione si uniformano sempre ai criteri stabiliti dalle direttive comunitarie che regolamentano la materia. Ciò garantisce lo svolgimento delle procedure stesse all'interno di un quadro normativo di massima trasparenza e tutela della concorrenza, certamente più ampio di quello previsto dalla normativa nazionale relativa agli acquisti in economia.
- e) Incentivazione della concorrenza.
La limitazione della durata temporale delle convenzioni induce i fornitori a meglio calibrare le proprie offerte per quanto riguarda sia la qualità che il prezzo del prodotto, ciò al fine di concorrere con maggiori possibilità di successo alle procedure di convenzione successivamente avviate.

Segue: Art. 17

- f) **Qualità dei prodotti oggetto di convenzione.**
Le caratteristiche qualitative del prodotto per il quale si intende promuovere la procedura di convenzione vengono individuate, a seguito di una approfondita ricerca di mercato, attraverso la predisposizione di appositi capitolati tecnici che prendono in attenta considerazione il rapporto tra qualità ed economicità del prodotto stesso. Analoghi risultati non possono essere verosimilmente raggiunti dalle PP.AA. che, in massima parte, non sono dotate di personale qualificato per effettuare le indispensabili valutazioni di carattere tecnico.
- g) **Libera adesione alla convenzione da parte delle PP.AA.**
Le PP.AA. aderiscono alla convenzione non per una imposizione normativa ma esclusivamente in base ad una valutazione economico-qualitativa derivante dal raffronto tra il prodotto ottenibile tramite convenzione e quello acquisibile con l'intervento diretto sul mercato.

Nel settore pubblico già l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, in forza di una disposizione contenuta nel collegato alla Legge Finanziaria per l'anno 1995 (legge 23.12.94, art.44, c.18) ha facoltà di stipulare convenzioni per consentire l'acquisizione di prodotti informatici da parte delle Amministrazioni dello Stato. Le risultanze di carattere economico desumibili dall'ultima convenzione stipulata dalla suddetta Autorità evidenziano la realizzazione di un risparmio medio del 44% sui prezzi di mercato riscontrabili al momento dell'avvio della procedura di gara.

Valutazione dell'impatto finanziario della norma.

Le convenzioni suindicate determinano economie di bilancio dirette ed indirette.

- 1) Le economie di bilancio direttamente discendenti dal procedimento di convenzione riguardano le PP.AA. ad essa aderenti e sono determinate dalla differenza tra i prezzi spuntati tramite la stessa convenzione e i prezzi di mercato vigenti, rispetto ai quali il frazionamento della domanda delle PP.AA. non riuscirebbe ad avere significativi effetti di riduzione. Le risultanze della comune pratica amministrativa evidenziano un risparmio medio del 30% dei prezzi conseguiti tramite le procedure di gara comunitaria che saranno sistematicamente adottate per le convenzioni.
- 2) Oltre alle economie di bilancio trattate al punto 1, un ben più rilevante impatto finanziario potrà essere indirettamente conseguito tramite l'estensione delle risultanze del procedimento di convenzione anche a tutte le altre PP.AA. che non hanno ad essa aderito.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto tramite un percorso procedurale articolato in due fasi:
 - la prima fase consiste nel definire il prodotto oggetto di convenzione quale "prodotto standard per la P.A." sia sotto il profilo delle caratteristiche tecniche che per quanto concerne il prezzo; si darebbe, nella fattispecie, applicazione a quanto già previsto all'art.3, comma 4, del d.lgs. 430/1997, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Provveditorato generale dello Stato "Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi";
 - la seconda fase consiste nell'indurre tutte le PP.AA. a rispettare, negli acquisti effettuati al di fuori del regime delle convenzioni, gli standard di qualità e prezzo emersi dalle convenzioni medesime. Tale obiettivo potrà essere raggiunto tramite apposite circolari del Ministro del tesoro, bilancio e p.e. attraverso le quali potranno essere rese note le risultanze delle convenzioni, si inviteranno le PP.AA. ad avvalersene ed, infine, si esorteranno le PP.AA. non aderenti ad astenersi da acquisti che non rispettino i parametri definiti per i prodotti ammessi a convenzionamento. Quest'ultima azione dissuasiva potrà essere rafforzata tramite le attività di monitoraggio e le funzioni ispettive del Provveditorato generale dello Stato, ovvero richiedendo, nella materia, la fattiva collaborazione dei Servizi di controllo interno/Nuclei di valutazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 29/1993.

Segue: Art. 17

Il risparmio per il bilancio dello Stato conseguibile nel triennio 2000-2002 attraverso la stipula di convenzioni generali per l'approvvigionamento di beni "d'uso ordinario" da parte delle Pubbliche Amministrazioni è stato stimato, tenuto conto della entità dello stanziamento complessivo per acquisti di beni ed erogazioni di servizi delle Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche che, a consuntivo 1998, è stato pari a circa 30 mila miliardi, e considerato anche l'effetto "calmiere" degli standard di economicità definibili con le procedure di convenzione. La quota parte dello stanziamento di 30 mila miliardi riferibile alla spesa per soli beni "d'uso ordinario" è stimata in circa 5 mila mld. Su 1/3 di 5 mila mld. possono essere calcolate economie nell'ordine del 30% "a regime" (500 mld. annui) in quanto tale spesa è riferibile - dalle analisi effettuate - a beni "tipici", acquisibili attraverso gare e, pertanto, che potranno essere oggetto di convenzioni.

Per il primo anno, la previsione di risparmio è ridotta a 200 mld. stante la necessità di avviare per la prima volta le nuove procedure.

Segue: Art. 17

VALUTAZIONE DEL RISPARMIO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO
derivanti dalla stipula di convenzioni per l'acquisto di beni mobili

	Beni e Servizi	Quota Beni "uso ordinario"	Quota Beni "tipici" convenzionabili	Ribasso prezzi tramite convenzione	Risparmio ottenibile "a regime"
Stanziamiento 1998 (*)	30.000	10.000	1.700	30%	510

(*) valori espressi in lit. mld.

ARTICOLO 18
(Razionalizzazioni diverse)

Comma 1

La norma prevede che le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali, con calamità naturali e con interventi di carattere umanitario.

Tenuto conto sia dell'ammontare annuo delle riassegnazioni (non inferiore a 4.000/5.000 miliardi) sia delle esclusioni previste dalla norma, nonché della deroga concessa al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, l'effetto sui saldi può essere così stimato:

	2000	2001	2002
		(in miliardi di lire)	
Saldo netto da finanziare (1)	-	-	-
Fabbisogno Settore Statale	1.100	-700	-400
Indebitamento netto della P.A.	1.100	-700	-400

Comma 4

La norma prevede che gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000 e relative proiezioni per gli anni 2001/2002 concernenti i " Consumi intermedi" sono ridotti del 5% per ciascun anno.

Tale riduzione non si applica agli stanziamenti relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, nonché a quelli aventi natura obbligatoria.

Tenuto conto delle predette esclusioni, l'ammontare degli stanziamenti soggetti a riduzione è dell'ordine di 14.000 miliardi, per cui gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

	2000	2001	2002
		(in miliardi di lire)	
Saldo netto da finanziare	700	700	700
Fabbisogno Settore Statale	450	600	700
Indebitamento netto della P.A.	700	700	700

Comma 6

La norma prevede che i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle Amministrazioni Statali, stipulati a seguito di gara, in scadenza nel triennio 2000/2002 possono essere rinnovati automaticamente per un periodo identico, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento.

L'ammontare di tale spesa è valutato prudenzialmente nell'ordine di 6.000/7.000 miliardi, per cui, ipotizzando che in media vengono a scadenza nell'anno 2000 contratti per circa 3.500 miliardi, il risparmio conseguibile nel triennio può essere stimato come segue:

	2000	2001	2002
		(in miliardi di lire)	
Saldo netto da finanziare (1)	0	0	0
Fabbisogno Settore Statale	100	200	200
Indebitamento netto della P.A.	100	200	200

(1) Effetti rilevabili a consuntivo.

Segue: Art. 18

Comma 8

La norma proroga al 30 giugno 2000 le agevolazioni tariffarie postali. Pertanto, considerato che nel bilancio 2000 sono appostati stanziamenti per 500 miliardi per la concessione di contributi diretti ad agevolare la spedizione di stampe, libri, periodici e giornali, gli effetti sul bilancio sono i seguenti:

	2000	2001	2002
	(in miliardi di lire)		
1) Legislazione vigente	500	430	430
2) Modifica proposta:			
- proroga agevolazioni per un semestre	250	0	0
- contributi diretti ad agevolare la spedizione postale	240	430	430
Effetto netto	10	0	0

ARTICOLO 18 Comma 9

Sulla base della vigente normativa il 93 per cento delle entrate riscosse per i canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione viene erogato alla società concessionaria RAI e lo 0,03 per cento all'Accademia di S. Cecilia.

D'altro canto ai sensi dell'art.45, comma 2, della legge 448/1998 viene corrisposta alla predetta società la somma di lire 210 miliardi a compensazione dell'abolizione del canone autoradio. Con la proposta normativa si intende modificare il sistema di finanziamento della RAI, prevedendo l'abrogazione del predetto contributo, parzialmente compensata dall'attribuzione di una maggiore percentuale sui proventi dei canoni di abbonamento (187 miliardi). Da tale operazione ne consegue un risparmio per il bilancio dello Stato di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

Articolo 19

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo tendono a privilegiare l'obiettivo della progressiva riduzione delle liste di attesa per assicurare un corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale, in conformità anche alle disposizioni di cui al decreto legislativo 229 del 1999.

Nei commi 4-11 la disposizione intende disciplinare organicamente la partecipazione della Regione alla spesa per le prestazioni erogate in regime libero professionale. In particolare, in relazione alle varie forme di attività libero professionale previste dal comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, viene stabilito l'ammontare massimo della spesa che può far carico alla Regione.

Attualmente, per quanto concerne i ricoveri ospedalieri, la Regione contribuisce per il 90 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La disposizione proposta differenzia la partecipazione regionale a seconda del tipo di struttura erogatrice. La partecipazione regionale è stabilita nella misura del 50 per cento della tariffa per le prestazioni rese presso la struttura di appartenenza (del professionista) e del 25 per cento per quelle rese presso altra struttura del Ssn. E' esclusa ogni partecipazione per le prestazioni rese presso strutture private non accreditate, fermo restando il diritto dell'azienda ad una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento.

Parimenti viene esclusa ogni partecipazione della Regione alle prestazioni ambulatoriali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime libero professionale.

Viene inoltre indicata, la quota minima di spettanza delle aziende sulle tariffe praticate per le attività di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 - quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni nonché per tutte le prestazioni libero-professionali.

I commi 12-15 prevedono il potenziamento degli interventi, già attivati dalla legge n. 448/98, di controllo del comportamento degli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza sanitaria. Il comma 13 destina a tal fine quota parte degli importi destinati al finanziamento dei progetti regionali per il perseguimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.

I risparmi conseguenti, stimati pari a 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, sono destinati ad integrare le disponibilità del fondo di cui all'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Di seguito si riportano le valutazioni sull'impatto finanziario delle norme sopra illustrate.

L'applicazione dei commi da 4 a 11 comporta economie stimate pari a 150 miliardi annui, da destinare all'integrazione del fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario.

Trattandosi di un'attività ancora in fase di attivazione, le valutazioni sull'impatto della manovra devono necessariamente basarsi su dati stimati. In

particolare, limitando le valutazioni solo alle minori spese a carico delle regioni, la stima viene effettuata sulla base dei dati risultanti dalla rilevazione sull'attività libero professionale, disposta dal Ministero della sanità nel 1998 ai sensi dell'art.1, comma 15, della legge 662/1996, che indicano un fatturato dell'attività libero professionale nel 1997 pari a circa 500 miliardi di lire.

Con la normativa vigente, la quota a carico delle regioni è pari a circa 450 miliardi di lire (il 90% di 500 miliardi).

Nell'ipotesi prudenziale che, da un lato, il fatturato rimanga costante e, dall'altro, la totalità dell'attività libero professionale erogata sia del tipo a) e b) (e quindi comporti una riduzione della partecipazione delle regioni dal 90% a non oltre il 50% della tariffa), l'onere a carico delle regioni si ridurrebbe a 250 miliardi di lire. Tenuto conto dell'impossibilità di prevedere puntualmente l'andamento della domanda delle prestazioni in regime di libera professione intra-muraria, si ritiene opportuno valutare in non meno di 150 miliardi le minori spese a carico delle regioni.

Ulteriori risparmi sono connessi al potenziamento degli strumenti di controllo dell'appropriatezza nell'uso delle risorse ospedaliere. Con il comma 14 si intende, infatti, rafforzare le attività previste dall'articolo 72, 1° comma della legge 23 dicembre 1998, n.448 e già avviate nel corso del 1999.

La valutazione dell'impatto del provvedimento sulla spesa degli anni 2000 e 2001 può essere effettuata sulla base dei dati desunti dalle schede di dimissioni ospedaliere relative al 1997 (non disponibili in occasione della stima degli effetti

degli interventi previsti dalla legge 448/98, che si ritiene di aggiornare). I flussi informativi indicano in circa 9,54 milioni i ricoveri per acuti in regime di degenza ordinario, con un costo medio ponderato di circa lire 5 milioni sulla base delle tariffe di cui al dm 30.6.97.

La spesa complessiva per l'assistenza ospedaliera può essere stimata in circa lire 47.000 miliardi. I risparmi previsti, pari al 2,5% della spesa, corrispondono a circa 2.350 miliardi per il biennio 2000 e 2001, di cui 846 già previsti dal citato articolo 72 della legge 448. I risparmi di spesa conseguenti alle disposizioni di cui al presente comma ammontano pertanto a circa lire 1.504 miliardi, che vanno ad integrare il fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro del citato articolo 72, comma 15, della legge n. 448/98.

Articolo 20

COMMA 1:

La disposizione non produce effetti finanziari, essendo esclusivamente diretta a precisare lo strumento attraverso il quale produttori di farmaci, grossisti e farmacisti dovranno corrispondere le quote di loro spettanza del contributo previsto dall'articolo 36, commi 16 e 16 bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, per lo "sfondamento" del tetto di spesa farmaceutica legislativamente stabilito per gli anni 1998 e 1999.

COMMA 2:

L'articolo 36, comma 15 della legge n. 449 de 1997 prevede per l'anno 2000 un tetto di spesa farmaceutica di 11.811 miliardi, incrementabili fino ad un massimo del 10 per cento, fermo restando le occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti previsti.

La rideterminazione del tetto in 12.650 miliardi risponde alle maggiori esigenze dell'assistenza farmaceutica, a seguito dell'introduzione di nuovi farmaci a carico del S.s.n., senza compromettere gli equilibri finanziari, atteso che l'incremento del tetto è coerente con quello delle disponibilità finanziarie complessive assicurate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000)

COMMI 3, 4, 5 e 6

Le disposizioni introdotte dai predetti commi (abbattimento del prezzo dei farmaci senza brevetto, omogeneità dei prezzi delle diverse confezioni di una stessa specialità medicinale, ecc), seppure in grado d assicurare risparmi, non vengono considerate nei loro effetti finanziari, in quanto dirette a ricondurre la spesa farmaceutica nei limiti previsti dal comma 2. In assenza di interventi di contenimento, infatti, il tetto di spesa farmaceutica sarebbe sicuramente destinato ad essere superato anche in futuro, secondo quanto dimostrato dalla tendenza registrata nel corrente anno.

COMMA 7

Le disposizioni tendono a ridurre la notevole divaricazione esistente tra farmaci autorizzati e farmaci effettivamente commercializzati. Infatti, a fronte di 29000 farmaci autorizzati, solo meno di 10.000 risultano in commercio. Viene prevista la sospensione dell'autorizzazione dei farmaci non commercializzati da più di sei mesi, e la revoca della stessa viene assoggettata al pagamento, da parte delle aziende, della tariffa di autorizzazione all'immissione in commercio, ridotta del 25 per cento. Le maggiori entrate del bilancio dello stato derivanti dal pagamento della nuova tariffa sono quantificabili solo a consuntivo.

Art. 21

(Ulteriori disposizioni per il patto di stabilità interno)

L'articolo prevede un ulteriore coinvolgimento delle regioni e degli enti locali per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, coerenti con gli impegni assunti a livello europeo.

In particolare, i suddetti comparti nel quadriennio 2000/2003 concorreranno al raggiungimento degli obiettivi, attraverso un'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto annuo, rispetto a quella già prevista dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti.

Pertanto, considerando che il PIL è stimato in lire 2.202.251 miliardi per il 2000, lire 2.297.348 miliardi per il 2001, lire 2.400.701 miliardi per il 2002 e lire 2.510.687 miliardi per il 2003, la riduzione dell'indebitamento netto che i due comparti dovranno conseguire, non dovendo essere inferiore ad un ulteriore 0,1 per cento del PIL, è stimabile in circa 2.200 miliardi annui.

Nel contempo è previsto che le regioni e gli enti locali che nel 1999 non hanno raggiunto l'obiettivo della riduzione dell'indebitamento netto fissato dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 1998, n. 448 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000. Sulla base dei dati finora acquisiti tale differenziale ammonta a circa 1.100 miliardi che, aggiunti ai 2.200 miliardi previsti per ciascuno degli anni 2000-2003, fanno prevedere una riduzione complessiva di circa 3.300 miliardi dell'indebitamento netto del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno.

E' da evidenziare che del mancato raggiungimento dell'obiettivo per il 1999 si è tenuto conto nelle proiezioni tendenziali a legislazione vigente contenute nel DPEF per gli anni 2000-2003.

Art. 22

(Norme in materia di dismissioni delle partecipazioni degli enti locali)

L'articolo, intervenendo per risolvere dubbi interpretativi nella disciplina delle privatizzazioni (D.L. n. 332/1994 convertito con modificazioni nella L. n. 474/1994), tende ad agevolare gli enti nel raggiungimento dell'obiettivo finanziario di cui all'art. 16 ed ha un impatto finanziario non immediatamente quantificabile.

Art. 23

(Razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario)

Le disposizioni in esso contenute, finalizzate ad agevolare il rispetto del patto di stabilità interno da parte delle Aziende Sanitarie locali, hanno un impatto finanziario non immediatamente quantificabile.

Art. 25

Attraverso questa norma si attribuisce inoltre al Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale il potere di disciplinare una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, vigilando sull'attuazione e con l'assistenza di consulenti specializzati. Vengono richiamate le disposizioni della legge generale sulla cartolarizzazione dei crediti e, ove compatibili, gli artt. 13 ss. della legge n. 448/1998 e successive modifiche, che ha disciplinato la cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro potrebbe quindi organizzare un'operazione di cartolarizzazione simile a quella attualmente in atto per i crediti dell'INPS.

L'ammontare dei crediti oggetto della possibile cessione, sulla base delle analisi fornite dall'istituto, potrebbe attestarsi attorno ai 1.600 miliardi. Tale ammontare riguarda i crediti liquidi ed esigibili relativi ai premi assicurativi inclusi tra i residui attivi nel consuntivo del 1998; nella tabella che segue vengono indicate le posizioni con i relativi ammontari.

	Crediti cedibili sorti a tutto il 31 dicembre 1998 suddivisi per categorie					
	Ditte non artigiane		Ditte artigiane		Totale	
	Numero Posizioni	Importi in mld	Numero posizioni	Importi in mld	Numero posizioni	Importi in mld
Crediti su posizioni attive	26.099	910	54.193	636	80.292	1.546
Crediti su posizioni cessate nel 1998	2.108	57	2.024	26	4.132	83
Totali	28.207	967	56.217	662	85.424	1.629

Sulla base della redditività media delle azioni di recupero intentate dall'Istituto, il prezzo di cessione potrebbe attestarsi intorno al 50-40% del valore complessivo ceduto, pari quindi a 800-600 miliardi di lire. La differenza tra il valore ceduto dei crediti e il netto ricavo trova sufficiente capienza nel fondo svalutazione crediti la cui entità, al 31 dicembre 1998, è di circa 1.500 miliardi.

Questa operazione (probabilmente da iscrivere tra le partite finanziarie e quindi senza influenza sul deficit) produrrebbe comunque un miglioramento del debito pubblico generando risparmi in conto interessi stimabili in circa L. 100 mld annui.

Articoli 26 e 27 (Contributo a carico pensioni con importo elevato e Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti).

Gli articoli 26 e 27 sono da considerarsi unitariamente in quanto trattasi di misure dirette a razionalizzare il sistema pensionistico con riferimento ai trattamenti particolarmente differenziati rispetto al regime generale. Anche sotto il profilo finanziario, quindi, i relativi conseguenti riflessi vanno valutati unitariamente.

A) Contributo a carico pensioni con importo elevato

La norma istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni un contributo pari al 2 per cento sugli importi di pensione complessivamente superiori al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (141.991.000 lire nel 1999) limitatamente alla quota di importo eccedente tale valore. Gli effetti positivi derivanti da tale contributo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2 della legge n. 196 del 1997 al fine di garantire, come stabilito dall'articolo 9, comma 3 della medesima legge, un concorso al finanziamento della copertura assicurativa per lavoratori impegnati in attività formative ovvero per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo indeterminato o altre forme di occupazione, i cui oneri sono rappresentati dal versamento della corrispondente riserva matematica.

L'ammontare delle risorse derivanti dal contributo sono quantificabili sulla base dei seguenti parametri:

- Monte pensioni (2000): 308.090 mld;
- Quota di spesa relativa alla fascia superiore al massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335: 0,3%;
- Contributo: 2%;
- Slittamento contributo: 2/13;

Risorse derivanti dall'applicazione del contributo del 2% (in mld di lire)

2000	2001	2002
16	20	20

Le risorse derivanti dal contributo del 2% sono versate nel Fondo di cui all'articolo 5, comma 2 della legge n. 196 del 1997 al fine di garantire, come sopra precisato, un concorso al finanziamento della copertura assicurativa per talune categorie di lavoratori. Tuttavia, tenuto conto dei necessari tempi per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione del Fondo, è possibile ipotizzare per il prossimo triennio utilizzi pari al 40%, 60% e all'80% delle risorse disponibili derivandone, quindi, con riferimento al periodo in esame, effetti positivi sulla finanza pubblica valutabili nei seguenti termini:

(in mld di lire)		
2000	2001	2002
10	12	6

B) Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti

La norma detta criteri per la determinazione della base contributiva e pensionabile con riferimento ai componenti delle Autorità indipendenti e ai componenti degli Organismi i cui trattamenti economici sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle Autorità indipendenti.

In particolare la disposizione stabilisce che la base contributiva e pensionabile sia pari al trattamento retributivo in godimento dall'interessato all'atto della nomina come componente delle predette Autorità od Organismi se superiore al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (141.991.000 lire nel 1999), ovvero al medesimo massimale negli altri casi.

Sotto il profilo finanziario la norma comporta nell'immediato una perdita di gettito contributivo per effetto della limitazione della base contributiva e pensionabile dal momento che non vengono presi come riferimento i trattamenti percepiti dai soggetti in qualità di componenti delle Autorità indipendenti; in prospettiva si prevede invece una riduzione crescente di spesa sul versante pensionistico.

Nell'ipotesi che i potenziali interessati dalla norma siano circa 40 soggetti, di cui effettivamente interessati circa il 75%, il minor gettito contributivo può essere stimato in via prudenziale in ragione di 1 miliardo su base annua per il prossimo triennio, tenuto anche conto dei riflessi fiscali.

Conseguentemente gli effetti complessivi sulla finanza pubblica per il prossimo triennio derivanti dagli articoli in esame sono i seguenti:

(in mld di lire)

2000	2001	2002
9	11	5

Articolo 29- (Fondi speciali)

La norma (comma 1) stabilisce ad un tempo la soppressione del Fondo elettrici e del Fondo telefonici e la relativa confluenza, con evidenza contabile separata, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Al riguardo vale rilevare che gli iscritti a tale fondo hanno goduto di regole più vantaggiose. Con i decreti legislativi n. 562 e n. 658 del 1996 l'armonizzazione alle regole generali dell'AGO è intervenuta, per tali fondi soppressi, con il metodo del pro-rata (vale a dire relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente alle disposizioni di armonizzazione). Conseguentemente sia i trattamenti corrisposti ai pensionati in essere sia una quota dei futuri trattamenti (progressivamente decrescente, in quanto riferibile ad anzianità contributive pregresse) scontano l'applicazione di regole specifiche maggiormente favorevoli.

Dal provvedimento proposto conseguono effetti-positivi sulla finanza pubblica.

Infatti, con riferimento alla quota di spesa pensionistica imputabile al differenziale tra le regole generali dell'AGO e quelle specifiche dei suddetti soppressi Fondi, valutata in circa il 20% della spesa complessiva di ciascun Fondo, e tenuto conto della situazione finanziaria e patrimoniale dei medesimi, la disposizione (comma 2) stabilisce un contributo triennale a carico dei datori di lavoro.

In particolare per gli elettrici (comma 2, lettera a)), tenuto conto del disavanzo patrimoniale e di esercizio e della temporaneità del contributo posto a carico dei datori di lavoro, quest'ultimo è stabilito, per il periodo 2000 - 2002, mediamente a circa il 45% della previsione di spesa per rate pensionistiche annualmente sostenuta nei medesimi anni.

Il comma 1 della disposizione stabilisce altresì che, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, è ridotto di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare (con riferimento ad un monte retributivo di circa 5.000 mld) e di 0,57 punti percentuali il contributo per maternità limitatamente ai datori di lavoro assoggettati e per i quali la relativa aliquota (1,23%) risulta essere superiore a quella ordinaria (0,66%) (sulla base degli elementi amministrativi forniti dall'INPS il relativo monte retributivo può essere valutato in circa 500 mld).

Conseguentemente gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione risultano essere i seguenti:

Effetti finanziari (al lordo degli effetti fiscali, in mld di lire)

	2000	2001	2002
Versamento aziende elettriche	1.507	1.538	1.541
Minori contributi aziende elettriche (*)	-157	-188	-191
Effetto complessivo	1.350	1.350	1.350

(*) Slittamento versamento contributi: 2/13.

Per i telefonici (comma 2, lettera b)), considerata la situazione di attivo patrimoniale al 31 dicembre 1999 e l'attuale avanzo finanziario (destinato nei prossimi anni a registrare una progressiva inversione di tendenza) il contributo per il periodo 2000-2002 è stabilito mediamente a circa il 15% (300 mld annui) della spesa per rate pensionistiche nei medesimi anni. La disposizione stabilisce inoltre una riduzione del contributo introdotto dall'articolo 20 della legge n. 448 del 1998, con la stessa decorrenza e per il medesimo periodo temporale per un importo pari a lire 150 miliardi annui, derivandone quindi la sostanziale neutralità sul versante della finanza pubblica della complessiva operazione.

Conseguentemente gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione risultano essere i seguenti:

Effetti finanziari (al lordo degli effetti fiscali, in mld di lire)

	2000	2001	2002
Versamento aziende telefoniche	300	300	300
Riduzione contributo articolo 20 legge n. 448/98	-150	-150	-150
Effetto complessivo	150	150	150

Dalla disposizione nel suo complesso consegue, quindi, per il prossimo triennio un miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari, al lordo degli effetti fiscali, a 1.500 miliardi su base annua.

Articolo 30

(Fondo per il clero)

La norma è diretta ad elevare il contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e ad innalzare i requisiti anagrafico e di anzianità contributiva per il diritto al pensionamento di vecchiaia.

Il comma 1 eleva, a partire dal 2000, di 800.000 il contributo annuo dovuta dagli iscritti al Fondo clero, pari a lire 1.588.800 nel 1999.

Il comma 2 innalza di un anno ogni diciotto mesi il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia fino a 68 anni (attualmente l'età minima richiesta è 65 anni) e quello contributivo fino a 20 anni (attualmente l'anzianità contributiva minima richiesta è 10 anni).

Comma 1

Parametri:

Soggetti assicurati (anno 2000): 19.400;

Incremento quota capitaria (anno 2000): lire 800.000;

Slittamento contributi: 2/12

Effetti finanziari (al lordo degli effetti fiscali, in mld di lire)

2000	2001	2002	2003
13	15	15	15

Comma 2

Parametri:

Leva di pensionamento prevista (anno 2000): 700 - 750, di cui circa 600 con requisiti minimi

Importo medio (anno 2000): lire 12.150.000

Effetti finanziari (in mld di lire)

2000	2001	2002	2003
4	7	11	16

Effetti finanziari complessivi - comma 1 e comma 2 - (al lordo degli effetti fiscali, in mld di lire)

2000	2001	2002	2003
17	22	26	31

Articolo 31

(Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato)

Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle istituzioni erogatrici di trattamenti previdenziali ed assistenziali e nell'ottica di una razionalizzazione dell'utilizzo del personale i cui oneri sono comunque a carico della finanza pubblica (come indicato nel paragrafo III.2.3 del DPEF 2000 - 2003), la disposizione prevede la soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e la costituzione di apposito fondo speciale presso l'INPS. In tale contesto è previsto anche il conseguente trasferimento del personale (nei limiti di un contingente di 250 unità, da immettere in servizio entro il termine di due anni) adibito in via esclusiva o prevalente presso le Ferrovie SPA alla gestione di tale funzione previdenziale obbligatoria.

Relativamente agli aspetti finanziari, la norma prevede che gli eventuali squilibri gestionali del nuovo fondo speciale presso l'INPS sono confermati a carico del bilancio dello Stato, mentre, per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti all'INPS dall'incremento del personale in servizio a seguito del suddetto trasferimento, è stabilita una riduzione dei trasferimenti alle Ferrovie corrispondenti al costo di tale personale.

Con riferimento al trasferimento di personale dalle Ferrovie SPA all'INPS è, comunque, da ritenere che all'interno della gestione unitaria del medesimo Istituto, funzionalmente preposto alla gestione delle forme previdenziali dell'assicurazione obbligatoria, sia possibile, da un lato un utilizzo più efficiente del personale in questione e dall'altro un incremento dell'efficacia d'azione dell'Istituto, anche in considerazione dell'integrazione della gestione del fondo nell'ambito delle risorse strumentali dell'INPS e dell'assunzione di personale dotato comunque di un'acquisita formazione professionale nel settore. Pertanto è da ritenere che la complessiva operazione comporti effetti positivi relativamente alla attività produttiva dell'istituto che, se significativi nel medio termine, risultano nel periodo coperto dalla legge finanziaria di entità più limitati e valutabili nell'ordine di 0,5 miliardi nel 2001 e di 1 miliardo nel 2002.

Art. 32

I mutui contratti da Enti Pubblici e con piano di ammortamento a carico dello Stato derivano in misura importante dalle leggi di ripiano dei disavanzi della spesa sanitaria delle regioni per gli esercizi finanziari dal 1987 al 1991 (D.L. n.382/1989, conv. nella L. n. 8/1990, D.L. n.262/1990, conv. nella L. n. 334/1990, D.L. n. 290/1990).

Altre minori voci di spesa richiamate dalla Legge sono le seguenti, riportate in ordine cronologico:

- opere di ammodernamento delle strutture sanitarie (L. n. 67/1988);
- misure urgenti di finanza pubblica per il 1988 (D.L. n. 173/1988, conv. nella L. n.291/1988);
- interventi a favore dei lavoratori delle compagnie portuali (D.L. n.6/1990, conv. nella L. n. 58/1990);
- il finanziamento del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri (L. n. 97/1991);
- finanziamenti dei trasporti pubblici locali (L. n. 202/1991);
- interventi per calamità naturali (L. n. 32/1992);
- interventi per la salvaguardia di Venezia (L. n.139/1992);
- interventi per le aree depresse (Leggi nn. 488/1992, 85/1995 e 641/1996);
- interventi per il Belice (L. n. 505/1992);
- interventi a favore della GEPI (L. n. 237/1993);
- finanziamenti alla Difesa (leggi nn. 644/1994 e 110/1996);
- interventi per l'alluvione del Piemonte (L. n.35/1995);
- la ricapitalizzazione del gruppo Finmare (L. n.204/1995);
- interventi per il Giubileo del 2000 (D.L. n.551/1996, conv. nella L. n.651/1996);
- interventi per la ULS 94 (L. n.21/1997).

La minore spesa per interessi generata da una rinegoziazione di tali mutui può essere stimata in circa 700 miliardi di lire per il 2000, 600 miliardi per l'anno 2001 e in 500 miliardi per il 2002. Dei 700 miliardi, 350 miliardi sono imputabili all'attivazione di clausole di estinzione anticipata contenute in alcuni dei contratti relativi al ripiano dei disavanzi sanitari, all'edilizia sanitaria ed ai trasporti pubblici locali.

I restanti risparmi per 350 miliardi di lire sono invece ottenibili a seguito di una ristrutturazione dei piani di ammortamento di quei mutui - la maggior parte - che sono sprovvisti di clausole esplicite ed incondizionate che attribuiscono al debitore la facoltà di rimborso anticipato. Tali contratti possono essere infatti rimodulati in modo da mantenere sostanzialmente inalterato il valore finanziario dell'attività per la banca creditrice (così come il costo finanziario della passività per l'ente mutuatario e quindi per lo Stato), riprofilando tuttavia la spesa per interessi lungo un orizzonte temporale più lungo.

Le stime tengono conto del maggiore onere per interessi derivante dal rifinanziamento delle penali di estinzione anticipata (mediante il 2% del capitale restituito) e dell'andamento crescente dei tassi a termine ("forward"), usati come stima dei tassi di rifinanziamento nel 2000. Il costo di rifinanziamento ipotizzato è pari al costo medio di finanziamento interbancario internazionale (tassi "euribor" e tassi "interest rate swap", a seconda delle scadenze), che può essere assunto come un indicatore prudenziale del futuro costo di finanziamento della Repubblica.

Il capitale residuo rinegoziabile ammonta complessivamente a 47.020 miliardi di lire. La componente rimborsabile in virtù di esplicite previsioni contrattuali è uguale a 12.345 miliardi di lire, mentre il capitale residuo dei restanti mutui ammonta a 34.675 miliardi di lire.

ARTICOLO 33

Con la presente disposizione, il direttore generale della Cassa DD.PP. può proporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica forme alternative di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi diverse da quelle attualmente in vigore contenute nel D.P.R. n. 156/1973 (c.d. Codice Postale), che prevedono la possibilità di uscire dall'investimento in qualsiasi momento di vita del titolo anche se, in tal caso, per alcune serie e/o per alcune scadenze, sono previste forme di penalizzazione sul tasso di rendimento riconosciuto alla scadenza naturale.

La disposizione, tende ad offrire ai risparmiatori, su loro specifica richiesta, la possibilità di uscire dall'investimento originario in anticipo rispetto alla sua naturale scadenza offrendo loro la possibilità di incassare gli interessi maturati e di reinvestire in tutto o in parte il capitale originariamente investito, in nuovi titoli denominati in euro con rendimenti più elevati di quelli attualmente offerti dal mercato e con durata più lunga rispetto alla vita residua del buono originario. L'incentivo ad uscire dall'investimento da parte del risparmiatore è costituito dal fatto che gli viene offerta la possibilità di smobilizzare un investimento vantaggioso che però si avvia a scadenza, con un investimento meno redditizio ma di più lunga durata.

Il vantaggio per i conti pubblici è determinato dal fatto che i titoli su cui dovrebbe essere favorita l'uscita anticipata dall'investimento dovrebbero essere quelli a rendimenti più elevati che più significativamente incidono sull'onere per interessi. La loro sostituzione con titoli a rendimenti più bassi, anche se maggiori di quelli di mercato, determinerebbe come conseguenza una diminuzione dell'onere per la Cassa DD.PP. e, quindi, per i conti pubblici.

L'operazione, che dovrebbe comunque essere accompagnata da una adeguata campagna di informazione, dovrebbe produrre un risparmio in conto interessi stimabile in circa 600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

ARTICOLO 34**Comma 1**

Sulla base di tale disposizione, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica potrà intervenire sul mercato dei prestiti pubblici al fine di prevenire o di normalizzare una situazione caratterizzata da un eccesso temporaneo di domanda di un prestito pubblico già in circolazione rispetto all'offerta di esso sul secondario, in modo più flessibile di quanto non possa fare con gli strumenti attualmente utilizzabili. Non di rado, infatti, lo squilibrio è causato da elementi contingenti del mercato (come ad esempio la scadenza di un contratto future) piuttosto che da fattori strutturali per i quali gli strumenti in vigore permettono di dare risposte adeguate.

Questo fenomeno è determinato dall'elevato grado di internazionalizzazione del mercato dei prestiti pubblici, che ha acquisito nel corso degli anni un maggiore spessore. I prestiti emessi negli anni scorsi, date le mutate condizioni del mercato ed in particolare l'avvio della terza fase dell'Unione Monetaria, pur avendo un flottante medio elevato, possono essere oggetto di flussi di acquisto in grado di ridurre l'ammontare disponibile sul mercato.

Se da un lato questo tipo di operazioni può essere considerato "normale" nel contesto di un mercato concorrenziale, ovvero facente parte della logica delle contrattazioni, in alcuni casi quest'azione può avere effetti negativi sui tassi di aggiudicazione delle nuove emissioni del Tesoro.

Infatti, la scarsità di un titolo sul mercato secondario porterebbe gli operatori ad ampliarne il differenziale tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, rendendo praticamente impossibile le contrattazioni su di esso. Conseguentemente, data l'impossibilità di rivolgersi ad un prestatore di titoli di ultima istanza come avviene nel caso del denaro, i partecipanti al mercato non potrebbero far fronte alla scarsità - temporanea - del titolo, con una caduta dell'efficienza delle contrattazioni sul secondario ed un allontanamento degli investitori dal mercato dei prestiti pubblici italiani.

Poiché è necessario che le modalità d'intervento sul mercato siano flessibili, in modo da poter rispondere meglio alle situazioni che di volta in volta si presentano, gli strumenti "temporanei" che presentano le adeguate caratteristiche di flessibilità e rapidità di azione sono il pronti contro termine o il prestito titoli.

Con un provvedimento di questo tipo si può meglio garantire la funzionalità dei mercati dei prestiti pubblici ed evitare ripercussioni negative sulle possibilità di finanziamento del fabbisogno dello Stato.

Tenuto conto che l'intervento assumerebbe la stessa breve durata temporale dello squilibrio tra domanda e offerta, è previsto che esso non incida sul conto patrimoniale dello Stato, ma venga assimilato ad un'operazione di tesoreria, che consente di avere tempi "contabili" adeguati in relazione alla durata delle operazioni poste in essere.

In particolare, lo schema della disposizione legislativa proposta prevede l'istituzione di un apposito conto corrente di Tesoreria che registri le entrate e le uscite delle operazioni suddette e l'imputazione al bilancio dei relativi differenziali, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

Anche se l'impatto della norma dipende dalle condizioni di mercato e dalla frequenza di intervento, si può ipotizzare che, "regolarizzando" il funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato possa produrre un risparmio di spesa per interessi di circa 200 miliardi di lire l'anno.

ARTICOLO 34**Comma 2**

Il volume piuttosto considerevole (alcune decine di migliaia di miliardi) delle disponibilità liquide degli enti della Pubblica Amministrazione lascia spazio alla possibilità di utilizzarne una quota per investimenti a remunerazione più elevata, contribuendo ad un'efficiente gestione delle risorse.

Naturalmente, tali impieghi non devono andare a discapito degli equilibri complessivi dei conti dello Stato e, per tale ragione, è demandata al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di autorizzare i singoli interventi, attribuendo al Dipartimento del Tesoro il compito di operare il relativo coordinamento, nonché la verifica della compatibilità finanziaria con i flussi di tesoreria, al fine di evitare effetti indesiderati sulla gestione di cassa e sulla politica di emissione.

Data l'importanza globale delle somme in questione, per il 2000 e anni successivi si stima un risparmio di circa 1.000 miliardi di lire l'anno, dovuto ai maggiori interessi attivi percepiti, che andranno a riduzione del disavanzo della P.A..

Articolo 35

(Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)

La norma in attuazione del punto 3.38 del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione prevede, al comma 1, una riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2000, del carico contributivo per il finanziamento delle prestazioni per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità a seguito dello spostamento sulla fiscalità generale di un ammontare pari a lire 3.000.000 del complessivo beneficio in godimento, se questo risulta pari o superiore a tale ammontare, ovvero pari al medesimo complessivo beneficio se di importo inferiore. Ciò comporta per i datori di lavoro del settore privato una riduzione di 0,2 punti percentuali dell'aliquota corrisposta per la tutela della maternità, tenuto conto degli attuali oneri per prestazioni e della relativa quota che la disposizione pone a carico dello Stato.

Per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali il procedimento di rideterminazione del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (nel 1998 pari a lire 18.000 per i cdc e a lire 18.936 per gli artigiani e i commercianti) ha preliminarmente considerato il conseguimento di una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate, derivandone una ridefinizione del suddetto contributo nell'importo di 14.500 lire annue.

L'onere conseguente a tali riduzioni contributive è posto a carico delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 emanati successivamente alla data di entrata in vigore presente disposizione.

Parametri:

Lavoratori dipendenti settore privato:

- monte retributivo (anno 2000): 346.000 mld;
- riduzione contributiva: 0,2%
- slittamento contributi: 2/13;
- aliquota irpeg: 27%

Lavoratori autonomi:

- Entrate contributive cdc (consuntivo 98): 13 mld (contributo annuo: 18.000 lire);
- Entrate contributive artigiani (consuntivo 98): 35 mld (contributo annuo: 18.936 lire);
- Entrate contributive commercianti (consuntivo 98): 36 mld (contributo annuo: 18.936 lire)
- Contributo annuo rideterminato: 14.500

Altri lavoratori iscritti ad enti e casse professionali che erogano le prestazioni previdenziali di tutela della maternità:

- nello stimare l'onere derivante dalla riduzione contributiva per tali lavoratori si è preliminarmente tenuto conto, sulla base dell'analisi dei bilanci consuntivi, dell'equilibrio tra prestazioni e contributi, e, quindi, delle differenti prestazioni e contribuzioni medie, per un onere complessivo su base annua pari a circa 14 mld al lordo degli effetti fiscali

comma 1 - Oneri per riduzioni contributive (in mld di lire)

	2000	2001	2002	2003
al lordo effetti fiscali	255	745	769	793
al netto effetti fiscali	255	625	469	581

La norma stabilisce altresì:

- un allargamento della tutela relativa all'assegno previsto dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, con riferimento alle adozioni o affidamenti preadottivi, e considerando nella sfera delle beneficiarie oltre alle madri cittadine italiane, anche le madri cittadine comunitarie o provviste di permesso di soggiorno (comma 7)
- la concessione (comma 3) di un assegno di importo massimo pari a lire 3.000.000, alle donne per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela economica obbligatoria della maternità, cittadine italiane o comunitarie o con permesso di soggiorno, riconosciuto interamente nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela economica obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
 - a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
 - b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa (per la cui puntuale definizione si rimanda ai decreti previsti dal comma 9 della disposizione) e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi;
 - c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

Gli oneri complessivamente derivanti dalle predette estensioni sono valutati nei termini sottoindicati, tenuto conto che le disposizioni si applicano per i nati o le adozioni od affidamenti preadottivi intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 ed ivi includendo gli effetti derivanti dal comma 8 (estensione al padre o adottante) relativamente ai casi previsti:

Oneri per estensione della tutela della maternità (in mld di lire)				
	2000	2001	2002	2003
comma 3	79	160	162	164
comma 7	13	26	26	26
totale	92	186	188	190

Gli oneri sopra evidenziati sono stati quantificati sulla base dei seguenti parametri:

- importo assegno comma 3 (lire 2000): 3.000.000;
- importo assegno comma 7 (lire 2000): 1.500.000;
- numero donne in condizioni previste da comma 3, lettera b) e lettera c) : 830.000;
- tasso fecondità: 4%;
- quota parti plurimi: 1,5%
- nati da madre straniera residente: 20.000 (di cui si ipotizza il 70% sia nelle condizioni di usufruire dell'assegno introdotto dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998);
- adozioni ed affidamenti preadottivi: 6.000 (di cui si ipotizza il 50% sia nelle condizioni di usufruire dell'assegno introdotto dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998);
- casi di corresponsione di importo differenziale, comma 3 lettera a): 25.000 per un importo medio di circa 1.500.000 (tenuto conto anche dei maggiori importi da corrispondere nei casi di parti plurimi, di lavoratrici part-time, adozioni o affidamenti preadottivi ed altro)

ALLEGATO N. 7

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 7

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2000
(miliardi di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	ENTRATE TRIBUTARIE		ALTRE ENTRATE		ENTRATE FINALI 2000		2001 (COMPETENZA)	2002 (COMPETENZA)
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
A) ARTICOLATO PER LE ENTRATE								
CAPO I								
INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE								
ART. 3: ALIENAZIONE IMMOBILI ENTI PREVIDENZIALI	-	-	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	-
ART. 4: FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI	-	-	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	-
ART. 5: IMMOBILI DELLO STATO	-	-	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	-
ART. 7: OLI EMULSIONATI	-1,0	-	-	-	-1,0	-1,0	-2,0	-3,0
ART. 11: RIDUZIONE NUMERO ALTRI DIPENDENTI	-58,0	-	-	-	-58,0	-58,0	-106,0	-133,0
ART. 10, COMMI 1 E 2: RINNOVI CONTRATTUALI	134,0	134,0	-	-	134,0	134,0	488,0	668,0
ART. 12: PERSONALE SCUOLA	-24,0	-24,0	-	-	-24,0	-24,0	-68,0	-75,0
ART. 12: INCREMENTO FONDO SCUOLA	-	-	-	-	-	-	22,0	57,0
ART. 27, COMMA 2A: FONDI SPECIALI ELETTRICI	-73,0	-73,0	-	-	-73,0	-73,0	-75,0	-75,0
ART. 27, COMMA 2B: SERVIZI A RETE	-150,0	-150,0	-	-	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
ART. 33, COMMA 1: RIDUZIONE ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	80,0	300,0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 7

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESE CORRENTI		SPESE IN C/CAPITALE		SPESE FINALI 2000		2001 (COMPETENZA)	2002 (COMPETENZA)
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
A) ARTICOLATO PER LE SPESE								
CAPO II								
INTERVENTI IN MATERIA DI SPESE								
ART. 3: ALIENAZIONE IMMOBILI ENTI PREVIDENZIALI	-500,0	-500,0	-	-	-500,0	-500,0	-500,0	-
ART. 3: ALIENAZIONE IMMOBILI	-1.000,0	-1.000,0	-	-	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-
ART. 11: ASSUNZIONI DI PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-800,0	-970,0
ART. 8, COMMA 1: PROGETTI STRUMENTALI E DI RISULTATO	10,0	10,0	-	-	10,0	10,0	-	-
ART. 10, COMMI 1 E 2: RINNOVI CONTRATTUALI	672,0	672,0	-	-	672,0	672,0	2.070,0	2.768,0
ART. 12: RIDUZIONE PERSONALE SCUOLA	-205,0	-205,0	-	-	-205,0	-205,0	-534,0	-534,0
ART. 11, COMMA 1: POTENZIAMENTO FUNZIONI ISTRUTTORIE	2,0	2,0	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
ART. 12: INCREMENTO FONDO SCUOLA	-	-	-	-	-	-	123,0	320,0
ART. 17: RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE ACQUISTO BENI E SERVIZI	-	-	-	-	-	-	-500,0	-500,0
ART. 18, COMMA 4: RIDUZIONE 5% CONSUMI INTERMEDI	-700,0	-700,0	-	-	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0
ART. 18, COMMA 6: RIDUZIONE DEL 3% DEI CONTRATTI	-	-	-	-	-	-	-200,0	-300,0
ART. 18, COMMA 8: PROROGA ESENZIONI POSTALI	-10,0	-10,0	-	-	-10,0	-10,0	-	-
ART. 18, COMMA 10: RIDUZIONE CONTRIBUTI RAI	-210,0	-210,0	-	-	-210,0	-210,0	-210,0	-210,0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 7

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESE CORRENTI		SPESE IN C/CAPITALE		SPESE FINALI 2000		2001 (COMPETENZA)	2002 (COMPETENZA)
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
ART. 18, COMMA 10: CANONE RAI: AUMENTO QUOTA DEVOLUTA ALLA RAI	187,0	187,0	-	-	187,0	187,0	187,0	187,0
ART. 18, COMMA 11: INCREMENTO FONDI DI ISTITUTO BENI CULTURALI	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
ART. 22: SEPARAZIONE ASSISTENZA E PREVIDENZA	-619,0	-619,0	-	-	-619,0	-619,0	-619,0	-619,0
ART. 22, COMMA 1: SEPARAZIONE ASSISTENZA PREVIDENZA	619,0	619,0	-	-	619,0	619,0	619,0	619,0
ART. 33, COMMA 3: ASSEGNO 'MATERNITA'	92,0	92,0	-	-	92,0	92,0	186,0	186,0
ART. 23: CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INAIL	-100,0	-100,0	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
ART. 24 E ART. 25: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' E AUTHORITY	-9,0	-9,0	-	-	-9,0	-9,0	-11,0	-5,0
ART. 27, COMMA 2A: FONDI SPECIALI ELETTRICI	-1.350,0	-1.350,0	-	-	-1.350,0	-1.350,0	-1.350,0	-1.350,0
ART. 27, COMMA 2B: SERVIZI A RETE	-300,0	-300,0	-	-	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
ART. 28: FONDO CLERO	-17,0	-17,0	-	-	-17,0	-17,0	-22,0	-26,0
ART. 29: RIDUZIONE TRASFERIMENTI DI BILANCIO A FF.SS.	-20,0	-20,0	-	-	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
ART. 29: TRASFERIMENTO PERSONALE FF.SS. A INPS	20,0	20,0	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
ART. 30: RINEGOZIAZIONE MUTUI	-700,0	-700,0	-	-	-700,0	-700,0	-600,0	-500,0
ART. 32: OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE	-200,0	-200,0	-	-	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
ART. 32: GESTIONE LIQUIDITA' DI TESORERIA	-1.000,0	-1.000,0	-	-	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Allegato 7

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESE CORRENTI		SPESE IN C/CAPITALE		SPESE FINALI 2000		2001 (COMPETENZA)	2002 (COMPETENZA)
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
ART. 33, COMMA 1: RIDUZIONE ONERI SOCIALI MATERNITA'	255,0	255,0	-	-	255,0	255,0	745,0	769,0
ART. 35: LIMITI DI IMPEGNO	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	620,0	910,0
TOTALE CAPO II	-4.983,0	-4.983,0	+30,0	+30,0	-4.953,0	-4.953,0	-3.994,0	-1.453,0
IN COMPLESSO	-4.983,0	-4.983,0	+30,0	+30,0	-4.953,0	-4.953,0	-3.994,0	-1.453,0

ALLEGATO N. 8

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2000
A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 8

	Effetti disegno di legge finanziaria 2000										Bilancio 2000 integrato con la L.F.	Variazioni % previsioni 2000 su previsioni state 1999
	Previsioni assestate 1999	Progetto bilancio 2000	Articolato	Tabella A e B	Tabella C	Tabella D	Tabella E	Tabella F	TOTALE	(10:249)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9:244+5 +6+7+8)	(10:249)	(11:10/1)	
ENTRATE COMPETENZA												
Tributarie.....	592.816	591.808	232						232	592.040	-0,1	
Extra tributarie.....	34.493	45.833	-150		2				-148	45.685	32,4	
Alienazione e ammortamento beni patrimoniali; e riscossione crediti.....	1.370	1.486	2.500						2.500	3.986	190,9	
ENTRATE FINALI	628.679	639.127	2.582		2				2.584	641.711	2,1	
SPESE												
Correnti al netto F.G.....	626.215	621.572	-4.983		1.380				-3.603	617.969	-1,3	
Fondo globale corrente.....	3.011	2.318		9.878					9.878	12.796		
TOTALE CORRENTI.....	629.226	624.490	-4.983	9.878	1.380				6.275	630.765	0,2	
(di cui al netto interessi).....	(474.734)	(475.402)	(-2.983)	(9.878)	(1.380)				(8.275)	(483.677)	(1,9)	
In c/capitale al netto F.G.....	79.376	76.714	30			13.250		-4.118	9.162	85.876	8,2	
Fondo globale di c/capitale.....	3.359	3.413	30	1.017		13.250		-4.118	1.017	4.430	9,2	
TOTALE CONTO CAPITALE.....	82.735	80.127	30	1.017		13.250		-4.118	10.179	90.306		
SPESE FINALI.....	711.961	704.617	-4.953	10.895	1.380	13.250		-4.118	16.454	721.071	1,3	
RIMBORSO PRESTITI.....	372.166	243.682								243.682	-34,5	
SPESE COMPLESSIVE.....	1.084.147	948.299	-4.953	10.895	1.380	13.250		-4.118	16.454	964.753	-11,0	
Risultati differenziali:												
Risparmio pubblico negativo.....	1.917	-13.151	-5.065	9.878	1.378				6.191	-5.960	-463,1	
Saldo netto da finanziare.....	83.282	65.490	-7.535	10.895	1.378	13.250		-4.118	13.870	79.360	-4,7	
Ricorso al mercato per operazioni iscritte in bilancio.....	455.468	309.172	-7.535	10.895	1.378	13.250		-4.118	13.870	323.042	-29,1	

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

Risultati differenziali

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 32.368 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.
2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.
3. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura fi-

nanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

Art. 2

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 4, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legi-

slativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla tabella C e dall'allegato 1 della presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

Art. 3

Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti fi-

nanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere.

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma *2-ter* sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, ovvero in uno o più lotti, a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma *2-ter*, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera *d)* del comma 1 del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente:

2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le valutazioni di interesse storico e artistico devono essere effet-

tuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato.

2-sexies. All'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita la seguente lettera: "*a-bis*) determinazione dei casi in cui si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;". Il termine per l'emanazione del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è prorogato al 30 giugno 2000.

2-septies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma *2-ter* il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;

b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma *2-bis*, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

2-octies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per

la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-*quater*, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*nonies*. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-*quater*, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*sexies*.

2-*decies*. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Tesoro corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevati negli esercizi 1997, 1998 e 1999.”.

2. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alla gestione del settore industria. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistat.

Art. 4

Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari

1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è sostituito dal seguente:

“14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari.”.

Art. 5

Patrimonio immobiliare dello Stato

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: “aventi valore significativo” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere.”.
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: “99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabilite le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i

diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze.".

4. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla data di entrata in vigore

del predetto regolamento le valutazioni di interesse storico e artistico devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato.”.

5. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole “approvati e resi esecutivi” sono sostituite dalla seguente “stipulati.”.
6. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
“1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi

dell'articolo 32 della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le valutazioni di interesse storico e artistico devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato.”.

9. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.
10. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Art. 6

Patrimonio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle Poste S.p.A.

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio delle Ferrovie dello Stato S.p.A., non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole “, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge,” sono soppresse;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Gli Uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli Uffici tavolari e gli Uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla Società “Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni” e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.”;
 - c) al comma 3 sono soppresse le parole da “le modalità di trascrizione” a “nonché”.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4, dopo le parole "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità.";
 - b) al comma 7, dopo le parole "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione.";
 - c) al comma 9, dopo le parole "Hanno titolo di priorità", sono inserite le seguenti: "a parità di prezzo". Al medesimo comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi."
3. I compensi dovuti per i servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti mediante addebito in conto corrente postale intestato all'ente o alla pubblica amministrazione interessata, contestualmente alla consegna della corrispondenza all'agenzia postale.
4. Le cassette postali predisposte dal gestore postale universale sono esenti da ogni onere per occupazione di suolo pubblico.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 7

Oli emulsionati

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce "Gas di petrolio liquefatti (GPL)", la seguente voce: "Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee

- all'impiego nella carburazione e nella combustione:
- a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
 - b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
 - c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
 - d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi".
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per il 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.
3. Con decreto ministeriale sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Art. 8

Esecuzione di rimborsi di modesta entità

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale nonché alle tasse ed altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore

adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiori a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

Art. 9

Responsabilità civile

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art.10

Rinnovi contrattuali

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, é determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del

nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia ed, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 11

Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time

1. All'articolo 39 legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dall'articolo 22, comma

1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti.";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2 la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di

mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.”;

- d) al comma 3-*bis* sono soppresse le parole da “ivi compresi” fino alla fine del periodo;
- e) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:
- “3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi. Le predette richieste sono sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L’istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all’adozione di misure di razionalizzazione interna. Con la medesima cadenza semestrale, per quanto concerne le progressioni interne del personale già in servizio presso le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, viene verificata la coerenza dei processi di progressione interna con i principi di selettività fissati, per la riqualificazione professionale del personale, dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono sottoposti altresì a verifica i criteri e le modalità di finanziamento dei fondi di amministrazione o ente, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e la congruità delle dotazioni organiche, con l’obiettivo di contenimento dei costi. In tale ambito sarà verificato che gli incrementi derivanti dai reinquadramenti o dai passaggi di personale all’interno di ciascuna area funzio-

nale sono finanziati mediante l'utilizzazione di risorse aventi carattere di certezza e di continuità. Per consentire il celere e compiuto svolgimento dell'istruttoria, a decorrere dall'anno 2000, il contingente di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è integrato di ulteriori 10 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, messe a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che possono avvalersi anche di consulenti specializzati nel campo della revisione organizzativo-aziendale. Ciò allo scopo di accertare il livello di sviluppo dei processi innovativi e agevolare le iniziative di riorganizzazione, anche in forma sperimentale, comunque finalizzate all'ottimizzazione delle risorse umane, con un onere non superiore a 1,5 miliardi di lire annue.”;

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

“18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3 definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al quattro per cento del totale dei dipendenti le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale con qualifica dirigenziale che non sia

preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

18-ter. All'articolo 1, comma 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non costituisce causa di esclusione dall'iscrizione ai relativi ordini professionali lo stato di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al cinquanta per cento di quello ordinario.";

- g) Dopo il comma 20 è inserito il seguente: "20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di reclutamento adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51 della presente legge."
2. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

Art. 12

Riduzione di personale del comparto scuola

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di

una percentuale non inferiore dell'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2- bis, della medesima legge n. 449 del 1997.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 13

Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

Art. 14

Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca

1. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è sostituito dal seguente:
"24. All'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente."

Art. 15

Affitti e fitti figurativi

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle predette amministrazioni devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali.
3. Le predette amministrazioni, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1, dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso dei predetti immobili.
6. Per l'esercizio 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.

Art. 16

Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di "clienti idonei" del mercato elettrico

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dei consorzi previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle anzidette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 17

Acquisto di beni e servizi

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.
2. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
3. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legisla-

tivo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 2, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Art. 18

Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze dell'ordine sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio 2001.
6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore della Società di Cultura "La Biennale" di Venezia.
8. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c); per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 195 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 45 miliardi per le finalità di cui alla lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998 nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a

- favore dei soggetti da definirsi nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.
9. Il canone di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di S. Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.
10. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministero per i beni e le attività culturali definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

Art. 19

Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero professionale

1. Nel conferimento o nella conferma degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa e degli incarichi professionali ai sensi degli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i direttori generali stabiliscono, per ciascun dirigente interessato, obiettivi di riqualificazione dell'assistenza e di razionalizzazione delle risorse anche al fine di realizzare, nel periodo di durata dell'incarico, la progressiva e programmata riduzione delle liste di attesa in base a specifici piani e volumi di attività.
2. Il monitoraggio continuo delle attività istituzionali e libero professionali ai fini della gestione e riduzione delle liste di attesa è svolto sotto la diretta responsabilità del direttore sanitario aziendale.
3. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini della conferma dell'incarico.
4. Per le prestazioni libero professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 50 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
5. Per le prestazioni libero professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
6. Le tariffe delle prestazioni libero professionali, in regime di ricovero o di *day hospital*,

- tal*, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.
7. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, rese in regime libero professionale, non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
 8. Le tariffe delle prestazioni libero professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.
 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
 10. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
 11. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 12. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
 13. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-

bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento.
15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

Art. 20

Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale, la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in funzione del fatturato realizzato da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.
2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi, fermo restando il disposto del secondo periodo dello stesso comma 15.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a base

- di principi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, prima non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo.
4. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE 26 febbraio 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 5. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi, in via definitiva, alle specialità medicinali predette.
 6. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE 30 gennaio 1997, può essere prevista, sul prezzo *ex fabrica*, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.
 7. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i sei mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa". Dopo il comma 2 dello stesso articolo 19 del decreto

legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 75 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa."

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

Art. 21

Patto di stabilità interno

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28 comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per il 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e i riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.
3. Le giunte regionali, provinciali e comunali riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del

- comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.
4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
 5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.
 6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dal Presidente della giunta o dal Sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
 7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
 - "2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti dovranno in particolare:
 - a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
 - b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41,

- comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c) sviluppare le iniziative per la stipula dei contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
 - d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici.”.
8. I trasferimenti erariali per il 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle disposizioni di legge successivamente intervenute. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.
9. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

Art. 22

Norme in materia di dismissioni delle partecipazioni degli enti locali

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, idrico o degli altri pubblici servizi, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio, ove l'ente titolare del servizio di-

sponga di uno o più dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, e le azioni vengano dismesse mediante le procedure di cui al decreto-legge medesimo.

Art. 23

Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le Regioni affinché queste provvedano, a partire dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle Aziende sanitarie locali, nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 24

Gestioni previdenziali

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestio-

ni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 25

Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Art. 26

Contributo su pensioni con importo elevato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella mi-

sura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto ivi previsto vengono stabilite modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27

Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contri-

buti sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità ed organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 28

Norma di trasparenza

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che erogano ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo fornire all'INPDAP e all'INPS tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.

Art. 29

Fondi speciali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito

- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'Assicurazione generale obbligatoria:
 - a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000 - 2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350 miliardi annui. Tale importo sconta il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
 - b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000 - 2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 300 miliardi annui. Con la stessa decorrenza e per il medesimo periodo temporale è corrispondentemente ridotto, per lire 150 miliardi annui, il contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 30

Fondo per il clero

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.
3. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
4. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole "pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie."

Art. 31

Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con

effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Nel suddetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
 - a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso fondo;
 - b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
 - c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un Comitato amministratore, la cui composizione ed i relativi compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale delle Ferrovie dello Stato adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità da

trasferire entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per il suddetto Istituto, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra le Ferrovie dello Stato S.p.A., l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 32

Mutui con oneri a carico dello Stato

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

Art. 33

Rimborso dei buoni postali

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto il seguente: "Art. 178-*bis* (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni) - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro."

Art. 34

Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è aggiunto il seguente comma:
"Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente *tranche* di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, se-

condo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario.”.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 35

Riduzione oneri sociali e tutela della maternità

1. Con riferimento ai parti, adozioni o affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3.000.000, ovvero una quota fino a lire 3.000.000 se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali la misura del contributo annuo di

- cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 9, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 255 miliardi per l'anno 2000, a lire 625 miliardi per l'anno 2001, a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 3. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela economica obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3.000.000, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela economica obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
 - a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
 - b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di atti-

vità lavorativa, così come individuate coi decreti di cui al comma 9, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui la medesima non risulti esattamente individuabile;

- c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
4. L'assegno di cui al comma 3, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentarsi in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
6. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 3 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
7. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
8. Con i decreti di cui al comma 9 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti al padre o all'adottante del minore.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

10. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000 e in lire 186 miliardi a decorrere dal 2001.

Art. 36

Ulteriori finanziamenti

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
 - a) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - b) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno novennali di lire 30

- miliardi dall'anno 2000 e di lire 150 miliardi dall'anno 2001;
- c) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;
- d) per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativamente alle industrie operanti nel settore aeronautico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002;
- e) per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità, nella provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001 ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1;
- f) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di opere funzionali al progetto Malpensa 2000, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 2001;
- g) per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica, previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 2001;
- h) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, per il potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno

- 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;
- i) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e di lire 50 miliardi dall'anno 2002;
 - l) per la realizzazione degli interventi di decongestionamento degli Atenei di cui all'articolo 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e alle disposizioni attuative, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall'anno 2001;
 - m) per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 40 miliardi dall'anno 2001 e di lire 40 miliardi dall'anno 2002. Gli Enti proprietari delle strade, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I
PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 37

*Disposizioni concernenti la privatizzazione del
Mediocredito Centrale S.p.A.*

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito Centrale S.p.A. le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo, della legge n. 489 del 1993 è sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della Società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano."
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

Art. 38

Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate, tra le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, quelle che per entità, in rapporto alla dimensione della società, e per l'oggetto della società stessa, possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. Le operazioni sono

- esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Alle alienazioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 1 e 13 del predetto decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 39

Rimborso della tassa sulle concessioni governative

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 40

Copertura finanziaria ed efficacia

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.

468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

TABELLA 1

ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante	Lire 657.774 per mille litri
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento	Lire 657.774 per mille litri
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: -con olio combustibile ATZ -con olio combustibile BTZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi Lire 39.600 per mille chilogrammi
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: -con olio combustibile ATZ -con olio combustibile BTZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi Lire 39.600 per mille chilogrammi

Prospetto di Copertura			
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA (in miliardi di lire)			
	2000	2001	2002
1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE			
<i>Tabella "A" della Legge Finanziaria (1)</i>	9.878	11.314	12.922
Nuove o maggiori spese correnti:			
<i>Articolato</i>	1.957	4.052	4.971
- Rinnovi contrattuali	672	2.070	2.768
- Separazione assistenza previdenza	619	619	619
- Assegno di maternità	92	186	186
- Incremento fondo scuola	0	123	320
- Riduzione oneri sociali maternità	255	745	769
- Altre misure	319	309	309
<i>Tabella "C" legge finanziaria</i>	1.380	766	1.184
Minori entrate correnti:			
<i>Articolato</i>	1.173	810	153
- Copertura super DIT (l.133/99)	1.000	1.000	0
- Effetti indotti	22	-342	0
- Contributo servizi a rete	150	150	150
TOTALE ONERI DA COPRIRE	14.387	16.942	19.230
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
<i>Articolato</i>	255	625	1.211
- Carbon tax: copertura tutela maternità	255	625	469
- Effetti indotti	0	0	742
Tabella C	2	2	2
Riduzione di spese correnti:			
<i>Articolato</i>	6.940	8.666	7.334
- Riduzione personale scuola	205	534	534
- Assunzioni di personale	0	800	970
- Previdenza e assistenza	3.795	3.802	2.300
- Gestione debito pubblico	2.000	1.900	1.800
- Consumi intermedi	940	1.630	1.730
<i>Quota del miglioramento del risparmio pubblico</i>	7.190	7.649	10.682
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	14.387	16.942	19.230
(miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente)	13.161	20.284	44.622

	2000	2001	2002
NOTE:			
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse:	12.796	14.722	16.632
2000=>mld. 11.918;			
2001=>mld. 7.686;			
2002=>mld. 5.561.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3) al netto delle seguenti regolazioni debitorie	2.918	3.408	3.710
2000=>mld. 10.275 ;			
2001=>mld. 10.000 ;			
2002=>mld. 9.725			
Variazioni del fondo speciale derivanti dalla Legge Finanziaria 2000	9.878	11.314	12.922
F.G. Nuova legislazione	24.714	22.408	22.193
R.C.	11.918	7.686	5.561
F.G. legislazione vigente	13.193	13.408	13.435
R.C.	10.275	10.000	9.725
Regolazioni contabili	11.918	7.686	5.561
Tesoro	5.561	1.561	561
Risorse agricole	1.357	1.125	0
Sanità	5.000	5.000	5.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999 - 2002				
(importi in miliardi di lire)	1999 assestato	Previsioni		
		2000	2001	2002
A) Legislazione vigente				
A.1 - Entrata	24.047,1	25.400,0	27.300,0	28.500,0
- Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
- Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
- Fondo ammortamento titoli di Stato	547,1	0,0	0,0	0,0
A.2 - Spesa	69.772,5	48.791,8	37.300,0	38.225,0
- Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
- Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
- Fondo ammortamento titoli di Stato	664,3	0,0	0,0	0,0
- Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato	5.850,0	5.441,5	0,0	0,0
- Applicazione sentenze Corte Costituzionale	1.682,5	0,0	0,0	0,0
- Crediti di imposta : incentivi per la rottamazione	75,0	0,0	0,0	0,0
- Gioco del lotto	4.154,0	0,0	0,0	0,0
- <i>Anticipazioni di tesoreria pregresse :</i>				
- INPS	6.327,0	0,0	0,0	0,0
- INPDAP	3.875,0	0,0	0,0	0,0
- Ripiano disavanzi pregressi USL	3.320,0	0,0	0,0	0,0
- Risorse comunitarie	700,0	0,0	0,0	0,0
- Fondo globale corrente	13.055,0	10.275,0	10.000,0	9.725,0
- Compensazione ARIET	538,0	0,0	0,0	0,0
- Invalidi civili	6.031,7	5.875,3	0,0	0,0
- Rimborsi d'imposta non residenti	0,0	800,0	0,0	0,0
- Rimborsi II.DD. procedura automatizzata	0,0	1.000,0	0,0	0,0
B) Nuova legislazione				
B.1 - Spesa	0,0	8.976,0	-2.314,0	-4.164,0
- Fondo Sanitario Nazionale : saldo IRAP anno '98	0,0	7.333,0	0,0	0,0
- Fondo globale di parte corrente (differenziale)		1.643,0	-2.314,0	-4.164,0
Effetto sul saldo netto da finanziare (+ : positivo)	45.725,4	32.367,8	7.686,0	5.561,0

T A B E L L E

TABELLA A.- INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B.- INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C.- STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D.- RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E.- VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F.- IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

N.B. GLI IMPORTI TRA PARENTESI SI RIFERISCONO AI TOTALI
CONVERTITI IN EURO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	6.600.904 (3.409,08)	3.316.754 (1.712,96)	2.464.804 (1.272,97)
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2000 5.561.000			
2001 1.561.000			
2002 561.000			
MINISTERO DELLE FINANZE	9.336.235 (4.821,76)	9.919.021 (5.122,75)	11.519.021 (5.949,08)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	136.437 (70,46)	198.537 (102,54)	278.537 (143,85)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	320.179 (165,36)	253.278 (130,81)	260.778 (134,68)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	688.369 (355,51)	735.273 (379,74)	735.273 (379,74)
MINISTERO DELL'INTERNO	174.450 (90,10)	193.000 (99,68)	163.000 (84,18)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	(a) 303.000 (156,49)	(a) 538.000 (277,85)	(a) 638.000 (329,50)
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000 85.000			
2001 85.000			
2002 85.000			
MINISTERO DELLA DIFESA	94.790 (48,95)	373.999 (193,15)	629.999 (325,37)

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000

SEGUE: TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.371.250 (708,19)	1.132.250 (584,76)	7.250 (3,74)
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2000 1.357.000			
2001 1.125.000			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	209.600 (108,25)	309.600 (159,90)	309.600 (159,90)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	20.000 (10,33)	40.000 (20,66)	40.000 (20,66)
MINISTERO DELLA SANITA'	5.199.250 (2.685,19)	5.202.200 (2.686,71)	5.198.400 (2.684,75)
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2000 5.000.000			
2001 5.000.000			
2002 5.000.000			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	48.870 (25,24)	69.370 (35,83)	22.500 (11,62)
MINISTERO DELL'AMBIENTE	120.376 (62,17)	136.676 (70,59)	70.876 (36,60)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	190.000 (98,13)	190.000 (98,13)	155.000 (80,05)
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	24.813.710	22.607.958	22.493.038

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	(a)	(a)	(a)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	-100.000 (-51,65)	-200.000 (-103,29)	-300.000 (-154,94)
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	-100.000	-200.000	-300.000
TOTALE TABELLA A	24.713.710 (12.763,57)	22.407.958 (11.572,74)	22.193.038 (11.461,75)

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

N.B. GLI IMPORTI TRA PARENTESI SI RIFERISCONO AI TOTALI
CONVERTITI IN EURO.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1.424.263 (735,57)	1.502.000 (775,72)	1.318.000 (680,69)
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000 7.000			
2001 192.000			
2002 267.000			
MINISTERO DELL'INTERNO	25.000 (12,91)	25.000 (12,91)	- (-)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	(a) 244.000 (126,02)	(a) 358.000 (184,89)	(a) 378.000 (195,22)
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000 70.000			
2001 194.000			
2002 214.000			
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	130.000 (67,14)	305.000 (157,52)	370.000 (191,09)
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000 129.000			
2001 244.000			
2002 309.000			
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	250.000 (129,11)	260.000 (134,28)	260.000 (134,28)
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2001 10.000			
2002 10.000			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.477.800 (763,22)	1.041.800 (538,04)	1.041.800 (538,04)
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2000 436.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000

SEGUE: TABELLA 8

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	110.000 (56,81)	110.000 (56,81)	110.000 (56,81)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	63.000 (32,54)	63.000 (32,54)	58.000 (29,95)
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000 3.000			
2001 4.000			
2002 4.000			
MINISTERO DELL'AMBIENTE	112.000 (57,84)	120.000 (61,97)	50.000 (25,82)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	697.500 (360,23)	699.500 (361,26)	699.500 (361,26)
DI CUI: LIMITE DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
2000 3.000			
2001 5.000			
2002 5.000			
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	4.533.563	4.484.300	4.285.300

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	(a)	(a)	(a)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	-104.000 (-53,71)	-143.000 (-73,85)	-143.000 (-73,85)
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	-104.000	-143.000	-143.000
TOTALE TABELLA B	4.429.563 (2.287,68)	4.341.300 (2.242,09)	4.142.300 (2.139,32)

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE
TABELLA RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITA'
PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE,
SOTTO LA QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO. GLI
IMPORTI TRA PARENTESI SI RIFERISCONO AI TOTALI
CONVERTITI IN EURO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
 QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
 (milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
LEGGE N. 195 DEL 1958 E LEGGE N. 1198 DEL 1967: COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. (3.1.3.1 - Organi costituzionali - CAP. 2707)	35.894	36.612	37.344
LEGGE N. 17 DEL 1973: AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (3.1.3.1 - Organi costituzionali - CAP. 2706)	28.765	29.627	30.516
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.216 DEL 1974, LEGGE N.281 DEL 1985 E DECRETO LEGGE N.417 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 66 DEL 1992: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB). (3.1.2.16 - Consob - CAP. 1990)	60.000	60.000	60.000
LEGGE N. 385 DEL 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP. 4521)	240.000	138.000	138.000
LEGGE N. 468 DEL 1978: RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9 TER: FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (7.1.3.1 - Fondi di riserva - CAP. 4355)	500.000	300.000	300.000
LEGGE N. 833 DEL 1978, DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992 E DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 (ART. 39, COMMA 3) -ART. 12: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE (7.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP. 3700) -ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (7.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP. 3701)	46.469.000 7.333.000	48.217.000 -	49.954.000 -
LEGGE N. 16 DEL 1980: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 7576)	86.542	86.542	86.542
LEGGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): -ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.36 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP. 2504/P) -ART. 36: FINANZIAMENTO CENSIMENTI (3.1.2.36 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP. 2504/P)	225.000 185.000	225.000 185.000	225.000 220.000
DECRETO LEGGE N. 694 DEL 1981, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 19 DEL 1982: MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE SULLO ZUCCHERO E FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI NAZIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - CAP. 1980)	100.000	75.000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>LEGGE N. 146 DEL 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):</p> <p>-ART. 37: OCCORRENZE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA. (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - CAP. 2171)</p>	10.000	10.000	10.000
<p>DECRETO LEGGE N. 285 DEL 1980, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 441 DEL 1980: DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI</p> <p>-ART. 12: CONFERIMENTO AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404 (LIQUIDAZIONE ENTI SOPPRESSI) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - CAP. 2171)</p>			
<p>LEGGE N. 440 DEL 1989: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - CAP. 1951)</p>	575	575	575
<p>LEGGE N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI (3.1.2.10 - Ente Nazionale di Assistenza al Volo - CAP. 1930)</p>	70.000	70.000	72.000
<p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - CAP. 9353/P)</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: SPESE AMMORTAMENTO MUTUI (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - CAP. 9353/P)</p>	260.000 140.000	260.000 140.000	260.000 140.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 1993: NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>-ART. 4: ISTITUZIONE DELLE AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.43 - Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP. 2501)</p>	26.000	26.000	26.000
<p>LEGGE N. 20 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.</p> <p>-ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA. (3.1.3.10 - Corte dei Conti - CAP. 2815)</p>	449.000	449.000	449.000
<p>LEGGE N. 109 DEL 1994: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>-ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.42 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP. 2503)</p>	25.000	25.000	30.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>LEGGE N. 481 DEL 1995: NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.</p> <p>-ART. 2: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.</p> <p>(3.1.2.46 - Autorita' per i servizi di pubblica utilita' - CAP. 2502)</p>	5.000	5.000	5.000
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2121)</p>	13	13	13
<p>LEGGE N. 675 DEL 1996: TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>(3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2124)</p>	22.045	22.045	22.045
<p>LEGGE N. 94 DEL 1997: MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE)</p> <p>(2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP. 1430)</p>	24.000	24.000	24.000
<p>LEGGE N. 249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO.</p> <p>(3.1.2.22 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP. 2060)</p>	50.000	50.000	50.000
<p>LEGGE N. 128 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE.</p> <p>-ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.</p> <p>(3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP. 2505)</p>	7.000	7.000	7.000
<p>LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ</p> <p>(3.2.1.51 - SVIMEZ - CAP. 7900)</p>	3.700	3.700	3.700
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1999: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).</p> <p>(3.1.2.11 - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - CAP. 1940/P)</p>	360.000	360.000	360.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 303 DEL 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997</p> <p>(3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAPP. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714)</p>	1.597.000	1.597.000	1.597.000
	58.312.534 (30.115,91)	52.402.114 (27.063,43)	54.107.735 (27.944,31)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: -ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP. 1825/P)	20.000	20.000	20.000
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1165)	16	16	16
LEGGE N. 678 DEL 1996: PROROGA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE DI MILANO. (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1856)	300	300	300
	20.316 (10,49)	20.316 (10,49)	20.316 (10,49)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N. 1612 DEL 1962: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE (3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2201)	5.400	5.400	5.400
LEGGE N. 794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1642)	2.976	2.976	2.976
LEGGE N. 883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (7.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 3682)	1.900	1.900	1.900
LEGGE N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 2712)	275	275	275
LEGGE N. 7 DEL 1981: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DECRETO LEGGE N.155 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 243 DEL 1993 (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAPP. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168 2169, 2170; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - CAPP. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	671.887	671.887	672.887

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>LEGGE N. 948 DEL 1982: NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI AGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1641; 3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2241; 4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2741; 6.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3441; 7.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3741)</p>	3.855	3.855	3.855
<p>LEGGE N. 960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - CAPP. 2651, 2681)</p>	5.500	5.500	5.500
<p>LEGGE N. 411 DEL 1985: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO ALLA SOCIETA' "DANTE ALIGHIERI" (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2744)</p>	3.200	3.200	3.200
<p>LEGGE N. 760 DEL 1985: ADESIONE DELL'ITALIA ALL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO ORGANICO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO, ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELL'ISTITUTO TENUTASI A ROMA IL 9 NOVEMBRE 1984, E SUA ESECUZIONE (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1643)</p>	359	359	359
<p>LEGGE N. 505 DEL 1995: PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI E DISPOSIZIONI RELATIVE AD ENTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2751)</p>	6.000	6.000	6.000
<p>LEGGE N. 299 DEL 1998: FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (6.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 3413)</p>	-	10.000	10.000
	701.352 (362,22)	711.352 (367,38)	712.352 (367,90)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
<p>LEGGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (9.1.2.1 - Interventi diversi - CAP. 3901)</p>	750	750	750
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1800)</p>	17.870	17.870	17.870

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>LEGGE N. 440 DEL 1997 E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ART. 68 COMMA 4, LETT. B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA. (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP. 1810)</p>	450.000	400.000	450.000
	468.620 (242,02)	418.620 (216,20)	468.620 (242,02)
MINISTERO DELL'INTERNO			
<p>LEGGE N. 451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2674)</p>	50.000	50.000	50.000
<p>LEGGE N. 968 DEL 1969 E DECRETO LEGGE N. 361 DEL 1995 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): FONDO SCORTA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1916)</p>	40.000	40.000	40.000
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>-ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - CAP. 2815)</p>	6.800	6.800	6.800
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1286)</p>	1.011	280	280
	97.811 (50,52)	97.080 (50,14)	97.080 (50,14)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE:</p> <p>- ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' - SPESE IN C/CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI (5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 8061/P)</p>	2.000.000	1.500.000	1.000.000
<p>- ART. 3: FUNZIONAMENTO. (5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 8061/P)</p>	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<p>LEGGE N. 431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 4201)</p>	750.000	600.000	600.000
	4.750.000 (2.453,17)	4.100.000 (2.117,47)	3.600.000 (1.859,24)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
LEGGE N. 721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2265)	10.000	10.000	10.000
LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: -ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP. 2339)	3.100	3.100	3.100
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1841)	942	942	942
	14.042 (7,25)	14.042 (7,25)	14.042 (7,25)
MINISTERO DELLA DIFESA			
REGIO DECRETO N. 263 DEL 1928: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI: -ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 3908)	91.500	91.500	91.500
- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2691)	32.500	32.500	32.500
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4091)	14.000	14.000	14.000
	138.000 (71,27)	138.000 (71,27)	138.000 (71,27)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: -ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAPP. 2853, 2854, 2954/P, 2955/P, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - CAPP. 3053, 3054, 3055)	26.957	26.957	26.957

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1661)</p>	11.000	11.000	11.000
	37.957 (19,60)	37.957 (19,60)	37.957 (19,60)
<p>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</p>			
<p>LEGGE N. 287 DEL 1990: NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>-ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (5.1.2.2 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP. 2850)</p>	60.000	60.000	65.000
<p>LEGGE N. 292 DEL 1990: ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (8.1.2.1 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP. 3930)</p>	42.600	42.600	42.600
<p>LEGGE N. 282 DEL 1991, DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 E DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA (3.2.1.13 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP. 7210)</p>	450.000	450.000	450.000
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2860)</p>	5.024	5.024	5.024
	557.624 (287,99)	557.624 (287,99)	562.624 (290,57)
<p>MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</p>			
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2130)</p>	75.000	75.000	75.000
<p>LEGGE N. 68 DEL 1997: RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. A): CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO (4.1.2.1 - Istituto Commercio Estero - CAP. 2100)</p>	205.000	205.000	205.000
<p>-ART. 8 COMMA 1 LETT. B): CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROMOZIONALE (4.1.2.1 - Istituto Commercio Estero - CAP. 2101)</p>	150.000	150.000	160.000
	430.000 (222,08)	430.000 (222,08)	440.000 (227,24)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
MINISTERO DELLA SANITA'			
LEGGE N. 927 DEL 1980: CONTRIBUTI ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE EPIZOOZIE, CON SEDE A PARIGI (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2630)	250	250	250
DECRETO LEGGE N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA -ART. 12: FONDO SANITARIO NAZIONALE (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - CAP. 2980)	500.000	450.000	450.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (7.1.2.2 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP. 2990)	210.000	210.000	210.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 268 DEL 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVIDENZA E SICUREZZA DEL LAVORO. (7.1.2.3 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP. 3000)	160.000	160.000	160.000
LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3241)	4.500	4.500	4.500
	874.750 (451,77)	824.750 (425,95)	824.750 (425,95)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGE N. 190 DEL 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1601)	6.000	6.000	6.000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAPP. 1602, 1603; 4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAPP. 2111, 2112)	10.000	10.000	10.000
LEGGE N. 163 DEL 1985 E ART. 30, C. 7, DELLA LEGGE N. 1213 DEL 1965, COME SOSTITUITO DALL'ART. 24 DEL DECRETO-LEGGE N. 26 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 153 DEL 1994: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 8211, 8212/P, 8213, 8214, 8215)	970.000	970.000	980.000
LEGGE N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 2304)	2.000	2.000	2.000
LEGGE N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 1804)	6.500	6.500	6.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1951)</p>	20.604	20.604	20.604
<p>LEGGE N. 534 DEL 1996: NUOVE NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 1802)</p>	20.000	20.000	20.000
	1.035.104 (534,59)	1.035.104 (534,59)	1.045.104 (539,75)
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
<p>LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - CAPP. 3955, 3957/P)</p>	95.000	95.000	95.000
<p>DECRETO-LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994: DISPOSIZIONI URGENTI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ART. 1 BIS COMMA 5 E ART. 6 COMMA 1) (6.1.2.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - CAP. 3151; 6.2.1.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - CAP. 8008)</p>	104.450	104.450	104.450
<p>LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2001)</p>	123.000	123.000	123.000
	322.450 (166,53)	322.450 (166,53)	322.450 (166,53)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
<p>LEGGE N. 407 DEL 1974 MODIFICATA DALLA LEGGE N. 216 DEL 1977: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP. 7592)</p>	6.000	6.000	6.000
<p>LEGGE N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (2.1.2.5 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP. 1271)</p>	15.000	15.000	15.000
<p>LEGGE N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP. 1256)</p>	150.000	150.000	200.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
LEGGE N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (2.1.2.2 - Università' ed istituti non statali - CAP. 1262)	195.000	195.000	200.000
LEGGE N. 147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (3.1.2.2 - Diritto allo studio - CAP. 1527)	200.000	200.000	200.000
LEGGE N. 537 DEL 1993: INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1, LETT. A): COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTOORDINARIO DELLE UNIVERSITA'. (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle Università' statali - CAP. 1263)	11.200.000	11.200.000	11.350.000
LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA -ART. 1 COMMA 87: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEGLI OSSERVATORI. (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - CAP. 1265)	78.000	78.000	78.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - CAP. 7536)	2.402.000	2.402.000	2.402.000
	14.246.000 (7.357,44)	14.246.000 (7.357,44)	14.451.000 (7.463,32)
T O T A L E G E N E R A L E	82.006.560 (42.352,85)	75.355.409 (38.917,82)	76.842.030 (39.685,60)

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE
TABELLA RIPORTANO - DOPO L'INDICAZIONE DELLA
AMMINISTRAZIONE - IL RIFERIMENTO ALLA UNITA'
PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE,
SOTTO LA QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO. GLI
IMPORTI TRA PARENTESI SI RIFERISCONO AI TOTALI
CONVERTITI IN EURO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
LEGGE N. 1329 DEL 1965: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7658)	110.000	320.000	330.000
LEGGE N. 1089 DEL 1968: NUOVE NORME SUI TERRITORI DEPRESSI DEL CENTRO-NORD, SULLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SULLE FERROVIE DELLO STATO. - ART. 4 : FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.2 - Ricerca applicata - CAP. 7550)	200.000	200.000	200.000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1090 DEL 1968: PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI (LAVORI PUBBLICI : 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - CAP. 7402)	-	-	5.000
LEGGE N. 817 DEL 1971: DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (POLITICHE AGRICOLE : 2.2.1.3 - Cassa proprieta' contadina - CAP. 7171)	10.000	20.000	20.000
LEGGE N. 7 DEL 1981: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DECRETO LEGGE N.155 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 243 DEL 1993 (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP. 8140)	-	-	40.000
LEGGE N. 394 DEL 1981: PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2 : FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7660)	150.000	150.000	150.000
DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE: - ART. 12 : FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (LAVORO E PREVIDENZA : 8.2.1.2 - Formazione professionale - CAPP. 7710, 7711)	-	-	26.000
LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - CAPP. 7570, 7572, 7573; AMBIENTE : 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - CAP. 8461)	-	-	18.800

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>LEGGE N. 16 DEL 1985: PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8154)</p>	10.000	10.000	-
<p>DECRETO LEGGE N. 480 DEL 1985: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI FIEMME E PER LA DIFESA DA FENOMENI FRANOSI DI ALCUNI CENTRI ABITATI (LAVORI PUBBLICI : 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 7483)</p>	-	10.000	10.000
<p>LEGGE N. 26 DEL 1986: INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.</p> <p>- ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA B): FONDO PER TRIESTE. (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP. 8610)</p>	10.000	20.000	25.000
<p>- ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA C): FONDO PER GORIZIA (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7350)</p>	5.000	10.000	10.000
<p>LEGGE N. 752 DEL 1986: LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA.</p> <p>- ART. 4 COMMA 3: OPERE DI BONIFICA IDRAULICA. (POLITICHE AGRICOLE : 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 8111)</p>	5.000	10.000	10.000
<p>LEGGE N. 831 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8157)</p>	10.000	10.000	-
<p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - CAP. 8481)</p>	15.000	15.000	15.000
<p>- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (UNIVERSITA' E RICERCA : 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7109)</p>	50.000	100.000	600.000
NOTE ESPLICATIVE			
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
- ART. 8 COMMA 14: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI CONTO CAPITALE (TESORO, BILANCIO E P.E. : 8.2.1.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP. 9100)	-	-	250.000
LEGGE N. 183 DEL 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 8620)	2.950.000	2.800.000	4.000.000
LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988): - ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845/80) (POLITICHE AGRICOLE : 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 8104)	5.000	10.000	10.000
- ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (TESORO, BILANCIO E P.E. : 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP. 9131)	-	-	25.000
LEGGE N. 521 DEL 1988: MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ART. 27 : PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8158)	10.000	10.000	-
LEGGE N. 183 DEL 1989 E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.6 - Difesa del suolo - CAP. 8561)	30.000	30.000	730.000
LEGGE N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.21 - Ente Nazionale di Assistenza al Volo - CAP. 7340)	-	-	130.000
LEGGE N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA (TESORO, BILANCIO E P.E. : 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - CAP. 9410)	-	-	200.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (TESORO, BILANCIO E P.E. : 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - CAP. 9353)</p>	-	-	80.000
<p>LEGGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (POLITICHE AGRICOLE : 5.2.1.2 - Pesca - CAPP. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)</p>	-	-	60.000
<p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO (LEGGE 28 AGOSTO 1989, N.302). (POLITICHE AGRICOLE : 5.2.1.2 - Pesca - CAP. 7995)</p>	-	-	1.000
<p>LEGGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (POLITICHE AGRICOLE : 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7439)</p>	-	-	200.000
<p>- ART. 1 COMMA 4: FONDO DI SOLIDARIETA' (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.2.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP. 8130)</p>	-	-	280.000
<p>LEGGE N. 212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 8680)</p>	25.000	25.000	25.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA</p> <p>- ART. 12 : FONDO SANITARIO NAZIONALE (SANITA' : 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - CAP. 7601)</p>	-	-	100.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992: RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421:</p> <p>- ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (INTERNO : 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - CAP. 7236)</p>	-	-	130.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (LAVORO E PREVIDENZA : 7.2.1.3 - Occupazione - CAP. 7670)</p>	800.000	-	-
<p>- ARTT. 3, COMMA 9, E 8, COMMA 4-BIS: CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP. 8640)</p>	150.000	150.000	150.000
<p>LEGGE N. 317 DEL 1993: NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 8600)</p>	15.000	15.000	-
<p>LEGGE N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (TESORO, BILANCIO E P.E. : 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - CAP. 9260)</p>	100.000	100.000	100.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE:</p> <p>- ART. 3 : FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (LAVORI PUBBLICI : 5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 8061)</p>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<p>DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (INTERNO : 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - CAP. 7232)</p>	-	-	225.000
<p>DECRETO LEGGE N. 475 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 573 DEL 1996: MISURE URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA</p> <p>- ART. 6 COMMA 3: FINANZIAMENTO INFN. (UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - CAP. 7526)</p>	25.000	25.000	25.000
<p>DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3 : CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (INTERNO : 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - CAP. 7239)</p>	190.000	-	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
<p>LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 12 COMMA 3: FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.26 - Artigiancassa - CAP. 7401)</p>	100.000	100.000	100.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1998: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: FONDO DOTAZIONE SACE (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.2.1 - SACE - CAP. 8101)</p>	100.000	100.000	100.000
<p>DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE : 1.2.1.1 - Difesa del suolo - CAP. 7008)</p>	-	300.000	-
<p>LEGGE N. 208 DEL 1998: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590)</p>	2.000.000	5.000.000	5.000.000
<p>LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI ALLE NORME DI SICUREZZA (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8160)</p>	100.000	100.000	100.000
<p>LEGGE N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (AMBIENTE : 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - CAP. 7082)</p>	300.000	-	-

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
- ART. 3 COMMI 1,2,3, E 7: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 344 DEL 1997 IN MATERIA AMBIENTALE. (AMBIENTE : 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - CAP. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - CAPP. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - CAP. 8254)	55.000	55.000	55.000
LEGGI N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 49 : PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE : 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - CAP. 7082)	700.000	-	-
- ART. 50. COMMA 1 LETT. C): INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - CAP. 8541)	2.000.000	2.000.000	3.000.000
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800)	1.620.000	715.000	715.000
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SANITA' : 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP. 7560)	300.000	300.000	300.000
LEGGI N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 25 : FONDO PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA. (POLITICHE AGRICOLE : 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - CAP. 7186)	100.000	100.000	100.000
	13.250.000 (843,05)	13.810.000 (132,27)	18.650.800 (632,33)

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE
TABELLA RIPORTANO - DOPO L'INDICAZIONE DELLA
AMMINISTRAZIONE - IL RIFERIMENTO ALLA UNITA'
PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE,
SOTTO LA QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

NELLA COLONNA 'LIMITE IMPEG.' I NUMERI 1, 2 E 3
STANNO AD INDICARE:

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2001 ED
ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI
2001 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI
2001 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 1999 E QUELLI DERIVANTI DA
SPESE DI ANNUALITA'

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA
SCONTANO GLI EVENTUALI EFFETTI DELLE PRECEDENTI
TABELLE D (RIFINANZIAMENTO) ED E
(DEFINANZIAMENTO). GLI IMPORTI TRA PARENTESI SI
RIFERISCONO AI TOTALI CONVERTITI IN EURO.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE
5. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE - INTERVENTI PER VENEZIA
7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
9. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST S.P.A.
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL' ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

15, 18, 20, 26

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: PORTI DI TRAPANI E MARSALA. (LAVORI PUBBLICI : 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - CAP. 7262)</p> <p>2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI LEGGE N. 130 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1983)</p> <p>- ART. 18 E ART. 9 DELLA LEGGE N. 193 DEL 1984, LEGGE N. 317 DEL 1991 E DECRETO LEGGE N. 547 DEL 1994 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2, COMMA 1: FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P)</p> <p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>-ART. 3 COMMA 4: FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P)</p>	<p>4.600</p> <p>(4.600 2.38)</p>	<p>-</p> <p>(-)</p>	<p>-</p> <p>(-)</p>	<p>-</p> <p>(-)</p>	-

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1997.
 (b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989.
 (c) DI CUI MILIONI 88.500 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989 E MILIONI 10.000 RELATIVI ALLA QUOTA REISCRITTA IN
 APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 425 DEL 1996.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>ART. 1-TER: FONDO PER LO SVILUPPO. (LAVORO E PREVIDENZA : 7.2.1.2 - Fondo per la promozione allo sviluppo - CAP. 7611)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 149 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 237 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 6 COMMA 7: INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DI MATERIALI DI ARMAMENTO (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 396 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 481 DEL 1994: DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPARTO SIDERURGICO. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P)</p> <p>LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA NEL SETTORE DI MATERIALI DI ARMAMENTO. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P)</p> <p>-ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI NEL SETTORE AERONAUTICO (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P)</p>	<p>(a) 31.250</p> <p>(b) 100.400</p> <p>(c) 100.690</p> <p>15.000</p> <p>100.000</p>	-	-	-	-	-
		(d) 100.000	(d) 100.000	-	-	2
		(d) 100.000		-	-	3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) DI CUI MILIONI 3.500 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994, MILIONI 22.750 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1995.						
(b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1997.						
(c) DI CUI MILIONI 40000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1996 E MILIONI 60690 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1997						
(d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2000.						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	-ART. 6 COMMA 1: FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P) -ART. 8 COMMA 5: CONFERIMENTO AL FONDO SPECIALE ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLA LEGGE 266 DEL 1997. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P) LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. -ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P) LEGGE N. 140 DEL 1999: NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVA. -ART. 1: INTERVENTI PER IL SETTORE AERONAUTICO. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P) - ART. 2, COMMA 5 A: PROGRAMMI DEI SETTORI AEROSPAZIALE E DUALE. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P) - ART. 2 COMMA 5 B: PROGRAMMI DEI SETTORI AEROSPAZIALE E DUALE. (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P)	20.000	-	-	-	-
	60.000	60.000	60.000	-	-	3
	1.620.000	715.000	715.000	-	-	3
	(a) 99.700	99.700	99.700	-	-	3
	(a) 84.800	84.800	84.800	-	-	3
	-	(a) 35.000	35.000	-	-	3
	2.298.840 (1.187,25)	1.208.000 (623,88)	1.094.500 (565,26)	-	-	

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI LEGGE N. 828 DEL 1982: ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE E DI SVILUPPO DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA, COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA REGIONE MARCHE (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 8502, 8504) LEGGE N. 156 DEL 1983: PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 13 DICEMBRE 1982 (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.7 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 8571) DECRETO-LEGGE N. 480 DEL 1985 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 662 DEL 1985: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI Fiemme e PER LA DIFESA DA FENOMENI DI ALCUNI CENTRI ABITATI. (C) (LAVORI PUBBLICI : 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 7483) LEGGE N. 102 DEL 1990: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLA ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO, NONCHE' DELLA PROVINCIA DI NOVARA, COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 8.2.1.10 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 9190)	12.500 12.500 2.000	12.500 2.000	(a) 17.500 (b) 4.000	- -	- -	3 3
	(d) 75.440	(d) 100.000	(e) 122.800	(f) 127.200	2003	3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) DI CUI MILIONI 2.500 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994 E MILIONI 2.500 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1995.
 (b) DI CUI MILIONI 2.000 QUALE QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994.
 (c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER GLI ANNI 2001 E 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994.
 (e) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992.
 (f) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1993.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>DECRETO LEGGE N. 142 DEL 1991 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991</p> <p>-ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - CAP. 9353/P)</p> <p>LEGGI N. 433 DEL 1991: DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 8500)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995 E DECRETO LEGGE N. 154 DEL 1995, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 265 DEL 1995: EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.</p> <p>-ART. 7 COMMA 1: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI : 4.2.1.3 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 7484; 6.2.1.9 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 8602)</p>	107.000	135.000	80.000	-	-	3
	(b) 200.000	(c) 300.000	(d) 350.000	(e) 970.000	2004	3
	(f) 100.000	(g) 100.000	(h) 233.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER L'ANNO 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
(b) DI CUI MILIONI 200.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1995.
(c) DI CUI MILIONI 70.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994, MILIONI 230.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1995.
(d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994.
(e) DI CUI MILIONI 235.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1995 E MILIONI 735.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1996.
(f) DI CUI MILIONI 20.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1996 E MILIONI 80.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1997.
(g) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1997.
(h) DI CUI MILIONI 233.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1998.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000					2001		2002		2003 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>DECRETO-LEGGE N. 6 DEL 1998, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA ED ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.</p> <p>-ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (TESORO, BILANCIO E P.E. : 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - CAP. 9332)</p> <p>-ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (TESORO, BILANCIO E P.E. : 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - CAP. 9332)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 132 DEL 1998: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>-ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - CAP. 9332)</p> <p>-ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - CAP. 9332)</p> <p>-ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - CAP. 9332)</p>		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.940.000	3	2019	3
		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	525.000	3	2017	3
		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	799.000	3	2019	3
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	51.000	3	2019	3
		29.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	561.000	3	2019	3

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>DECRETO-LEGGE N. 180 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAI DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA.</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (a)</p> <p>(AMBIENTE : 1.2.1.1 - Difesa del suolo - CAP. 7008)</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA.</p> <p>-ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - CAP. 9332)</p> <p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. I): RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE BASILICATA E CAMPANIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 7302)</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. L): CHIUSURA PROGRAMMA EDIZIO A NAPOLI PER IL SISMA DELL'IRPINIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - CAP. 7250)</p> <p>LEGGE N. 483 DEL 1998: FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE.</p> <p>-ART. 1 COMMA 3: RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, FEBBRAIO 1981 E MARZO 1982. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 7302)</p>	-	300.000	-	-	-	3
	4.000	4.000	4.000	20.000	2007	3
	(b) 10.000	(c) 25.000	25.000	-	-	3
	(b) 15.000	15.000	15.000	-	-	3
	(b) 15.000	15.000	15.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA, PER L'ANNO 2001, IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE.
(c) DI CUI MILIONI 15.000 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>DECRETO-LEGGE N. 132 DEL 1999, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 266 DEL 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. (BENI CULTURALI : 4.2.1.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 7804)</p> <p>LEGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 42 COMMA 5: CHIUSURA PROGRAMMA EDILIZIO A NAPOLI PER IL SISMA DELL'IRPINIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - CAP. 7250)</p> <p>4. INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE</p> <p>LEGE N. 1089 DEL 1988: NUOVE NORME SUI TERRITORI DEPRESSI DEL CENTRO-NORD, SULLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SULLE FERROVIE DELLO STATO.</p> <p>-ART. 4: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (b) (UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.2 - Ricerca applicata - CAP. 7550/P)</p> <p>LEGE N. 64 DEL 1986, ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989 NONCHE' LEGGE N. 184 DEL 1989: DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590)</p>	(a) 3.000	3.000	3.000	-	-
	(a) 60.000	60.000	60.000	-	-	3
	(838.440 433,02)	1.319.500 (681,46)	1.177.300 (608,02)	4.993.200 (2.578,77)	-	-
	200.000	200.000	200.000	-	-	-
	(c) 4.101.336	(d) 2.825.192	(c) 2.500.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE.
 (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994.
 (d) DI CUI MILIONI 1.000.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992 E MILIONI 1.825.192 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>DECRETO LEGGE N. 415 DEL 1992 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 AGOSTO 1986, N.64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>-ART. 1 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI AREE DEPRESSE. (TESORO, BILANCIO E P.E.: 3.2.1.19 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 7309; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 8620; 8.2.1.13 - Accordi di programma - CAP. 9230; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - CAP. 9260)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 41 DEL 1995 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 85 DEL 1995: MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE (ART. 9).</p> <p>- TESORO, BILANCIO E P.E.: 8.2.1.6 - Metropolitan - CAP. 9150; 8.2.1.11 - Aree depresse - CAP. 9103; 8.2.1.13 - Accordi di programma - CAP. 9230; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - CAP. 9260</p> <p>- UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.2 - Ricerca applicata - CAP. 7550/P</p> <p>DECRETO-LEGGE N. 244 DEL 1995, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 341 DEL 1995: MISURE DIRETTE AD ACCELERARE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. (ART. 4).</p> <p>- TESORO, BILANCIO E P.E.: 3.2.1.24 - Metanizzazione - CAP. 7380; 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590</p> <p>- LAVORI PUBBLICI : 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - CAP. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - CAP. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - CAP. 8011; 5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 8065; 6.2.1.10 - Aree depresse - CAP. 8662</p> <p>- TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - CAP. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - CAP. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - CAP. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7099; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - CAP. 7263</p> <p>- POLITICHE AGRICOLE : 6.2.1.3 - Aree depresse - CAP. 8331</p>	313.000	50.000	-	-	-	3
	121.170	-	-	-	-	
	42.830	-	-	-	-	
	50.000	69.142	-	-	-	3
	633.221	85.771	-	-	-	3
	268.426	460.092	-	-	-	3
	99.426	82.408	-	-	-	3

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
- INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P	96.250	-	-	-	-	-
- AMBIENTE : 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - CAP. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - CAP. 7735/P	168.820	205.310	-	-	-	3
- UNIVERSITA' E RICERCA : 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7115	96.361	71.840	-	-	-	3
DECRETO-LEGGE N. 548 DEL 1996, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 641 DEL 1996: INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE (ART. 1)						
- TESORO, BILANCIO E P.E. : * * * - CAP. 7690; 3.2.1.24 - Metanizzazione - CAP. 7380; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - CAP. 8740; 8.2.1.11 - Aree depresse - CAP. 9201; 8.2.1.13 - Accordi di programma - CAP. 9230; 8.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 9240	999.107	2.497.432	-	-	-	-
- LAVORI PUBBLICI : 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - CAP. 7574; 6.2.1.10 - Aree depresse - CAP. 8662; 7.2.1.5 - Aree depresse - CAP. 9435	87.754	135.645	-	-	-	3
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - CAP. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - CAP. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - CAP. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - CAP. 7164; 4.2.1.3 - Edilizia di servizio - CAP. 7251; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - CAP. 7263	66.055	240.889	-	-	-	3
- INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P; 8.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - CAP. 8060	28.394	-	-	-	-	3
- BENI CULTURALI : 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - CAP. 7716; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - CAP. 7773	50.000	70.713	-	-	-	3
- AMBIENTE : 3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree protette - CAP. 7448; 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - CAP. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - CAP. 7735/P	51.508	68.792	-	-	-	3

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
- UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.2 - Ricerca applicata - CAP. 7550/P	168.750	-	-	-	-	
DECRETO LEGGE 67 DEL 1997 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (ART. 1)						
- TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.24 - Metanizzazione - CAP. 7380; 7.2.1.7 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP. 8573; 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590; 8.2.1.13 - Accordi di programma - CAP. 9230	1.504.784	1.475.753	-	-	-	
- PUBBLICA ISTRUZIONE : 3.1.2.4 - Aree depresse - CAP. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - CAP. 2520; 5.1.2.2 - Aree depresse - CAP. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse - CAP. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - CAP. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - CAP. 4220; 11.1.2.3 - Aree depresse - CAP. 4520	52.950	131.816	-	-	-	3
- LAVORI PUBBLICI : 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - CAP. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - CAP. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - CAP. 8011; 5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 8065; 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 8281 8287; 6.2.1.10 - Aree depresse - CAP. 8662; 6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale - CAP. 8951	460.372	235.704	-	-	-	3
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - CAP. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - CAP. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - CAP. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - CAP. 7164; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - CAP. 7263	183.133	316.621	-	-	-	3
- POLITICHE AGRICOLE : 6.2.1.3 - Aree depresse - CAP. 8331	130.574	170.592	-	-	-	3
- INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P	1.086.432	350.000	-	-	-	3
- LAVORO E PREVIDENZA : 7.1.2.1 - Occupazione - CAP. 2614/P	20.000	-	-	-	-	
- AMBIENTE : 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - CAP. 7614/P; 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - CAP. 7735/P	131.513	381.022	-	-	-	3
- UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.2 - Ricerca applicata - CAP. 7550/P	168.750	-	-	-	-	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>LEGGI N. 208 DEL 1998: ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (a)</p> <p>- TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - CAP. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - CAP. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 9275, 9276; 20.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - CAP. 9356</p> <p>- FINANZE : 4.1.2.5 - Devoluzione di proventi - CAP. 3590</p> <p>- LAVORI PUBBLICI : 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - CAP. 7669; 5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - CAP. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 9012, 9013</p> <p>- TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.12 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 7125, 7126; 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - CAP. 7180</p> <p>- POLITICHE AGRICOLE : 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - CAP. 8599</p> <p>- INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P</p> <p>- LAVORO E PREVIDENZA : 7.2.1.3 - Occupazione - CAP. 7670</p> <p>- BENI CULTURALI : 3.2.1.9 - Intese istituzionali di programma - CAP. 7510; 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - CAP. 7790; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - CAP. 8060</p>	<p>3.202.299</p> <p>6.305.606</p> <p>200.000</p> <p>150.000</p> <p>268.760</p> <p>789.182</p> <p>68.507</p> <p>113.440</p> <p>34.360</p> <p>64.105</p> <p>635.000</p> <p>1.250.000</p> <p>15.000</p> <p>20.501</p>	<p>6.142.599</p> <p>-</p> <p>409.601</p> <p>42.987</p> <p>26.901</p> <p>600.000</p> <p>-</p> <p>36.382</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 2.000.000, MILIONI 5.000.000 E MILIONI 5.000.000, RISPETTIVAMENTE, PER L'ANNO 2000, L'ANNO 2001 E L'ANNO 2002, IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
- AMBIENTE : 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - CAP. 7771	39.007	72.775	30.538	-	-	3
- UNIVERSITA' E RICERCA : 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - CAPP. 7337, 7338; 4.2.1.2 - Ricerca applicata - CAP. 7550/P	116.566	568.510	32.107	-	-	3
-ART. 1 COMMA 2: COMPLETAMENTO INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE PER LA PROMOZIONE E LO SVIUPPO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8591)	73.100	73.100	-	-	-	3
- ART. 1, COMMA 1 LETT A): PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE (QUOTE AGGIUNTIVE DA TAB. C). - TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8592; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - CAP. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - CAP. 9230	2.800.000	2.900.000	-	-	-	3
- LAVORI PUBBLICI : 5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 8065	300.000	300.000	-	-	-	3
- INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800	1.250.000	1.250.000	-	-	-	3
- UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.2 - Ricerca applicata - CAP. 7550/P	200.000	200.000	-	-	-	3
	20.604.316 (10.641,24)	24.197.834 (12.497,14)	10.000.000 (5.164,57)	(-) (-)		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>5. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO</p> <p>LEGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>- ART. 11 COMMA 15 E 16: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI E ART. 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1990 N. 174 (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P)</p> <p>LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>-ART. 15 COMMA 23: INTEGRAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1975 (INDUSTRIA : 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - CAP. 7800/P)</p>	(a) 96.000	-	-	-	-
<p>6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE - INTERVENTI PER VENEZIA</p> <p>LEGE N. 26 DEL 1986: INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.</p> <p>-ART. 6. PRIMO COMMA, LETTERA B): FONDO PER TRIESTE (d) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP. 8610)</p>	(b) 124.000	(c) 209.600	-	-	-	3
	(220.000 113.62)	(209.600 108.25)	(-)	(-)	-	

NOTE ESPLICATIVE

- (a) DI CUI MILIONI 24.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1996, MILIONI 44.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1997, MILIONI 16.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1998 E MILIONI 12.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1999.
- (b) DI CUI MILIONI 65.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994, MILIONI 39.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1996.
- (c) DI CUI MILIONI 11.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990, MILIONI 47.600 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991, MILIONI 30.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1996 E MILIONI 100.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1997.
- (d) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO		2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
- ART. 6, PRIMO COMMA, LETTERA C): FONDO PER GORIZIA (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7350)		5.000	10.000	10.000	-	-	3
LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO.							
- ART. 3 COMMA 2: INTERVENTI PER VENEZIA. - LAVORI PUBBLICI : 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - CAPP. 7151, 7153, 7154, 7157		(b) 3.500	3.500	3.500	-	-	3
- TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 3.2.1.1 - Aeroporti - CAP. 7158; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - CAP. 7262		(b) 2.000	2.000	2.000	-	-	3
- BENI CULTURALI : 3.2.1.7 - Interventi per Venezia - CAP. 7601		(b) 1.000	1.000	1.000	-	-	3
- UNIVERSITA' E RICERCA : 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAPP. 7107, 7108, 7118		(b) 3.500	3.500	3.500	-	-	3
LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 50, COMMA 1. LETT. B): RIFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO.							
- TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - CAPP. 7585, 7586		(b) 6.000	(c) 16.000	16.000	-	-	3
- LAVORI PUBBLICI : 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - CAPP. 7152, 7154		(b) 14.000	(d) 34.000	34.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(c) DI CUI MILIONI 10.000 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2001.

(d) DI CUI MILIONI 20.000 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2001.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>LEGGI N. 483 DEL 1998: FINANZIAMENTI E INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE.</p> <p>-ART. 3 COMMA 1: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA BASE DI AVIANO (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 8660)</p> <p>7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA</p> <p>LEGGI N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI CULTURALI : 3.2.1.5 - Editoria libraria - CAP. 7551)</p> <p>8. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA</p> <p>DECRETO LEGGE N. 9 DEL 1982 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 94 DEL 1982: NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - CAP. 7251)</p> <p>LEGGI N. 345 DEL 1997: FINANZIAMENTI PER OPERE E INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA', DI INFRASTRUTTURE, DI DIFESA DEL SUOLO, NONCHE' PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA</p> <p>-ART. 1 COMMA 4: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (LAVORI PUBBLICI : 7.2.1.3 - Eliminazione barriere architettoniche - CAP. 9473)</p>	<p>4.000</p> <p>(49.000 25,31)</p> <p>4.000</p> <p>(94.000 48,55)</p> <p>5.000</p> <p>(5.000 2,58)</p> <p>20.000</p>	<p>4.000</p> <p>(94.000 48,55)</p> <p>5.000</p> <p>(5.000 2,58)</p> <p>200.000</p>	<p>4.000</p> <p>(99.000 51,13)</p> <p>5.000</p> <p>(5.000 2,58)</p> <p>(b) 221.900</p>	<p>4.000</p> <p>(4.000 2,07)</p> <p>15.000</p> <p>(15.000 7,75)</p>	<p>2003</p> <p>2005</p> <p>-</p>
NOTE ESPLICATIVE						
<p>(a) DI CUI MILIONI 50.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994, MILIONI 100.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1995 E MILIONI 50.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1986</p> <p>(b) DI CUI LIONI 41.900 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1995 E MILIONI 180.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1996.</p>						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000		2001		2002		2003 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO. -ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI ALLE NORME DI SICUREZZA (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8160)	161.600		100.000		100.000		-			
	(93.79)		300.000	(154,94)	321.900	(166,25)	(-)			
9. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST S.P.A. LEGGE N. 1329 DEL 1985: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (a) (TESORO, BILANCIO E.P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7658)	110.000		320.000		330.000		-			3
LEGGE N. 394 DEL 1981: PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE -ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI (b) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7660)	150.000		150.000		150.000		-			
LEGGE N. 730 DEL 1983: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)										
-ART. 18 COMMI 8 E 9: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7657)	-		-		(c) 133.400		-			3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
 (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (c) DI CUI MILIONI 30.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1989 E MILIONI 100.400 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>LEGE N. 887 DEL 1984: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985).</p> <p>-ART. 9 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7657)</p>	(a) 50.000	(a) 50.000	(a) 44.600	-	-	3
<p>LEGE N. 41 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986)</p> <p>-ART. 11 COMMA 6: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7657)</p>	(b) 50.000	(c) 50.000	(c) 34.600	-	-	3
<p>DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994</p> <p>-ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7658)</p>	70.000	70.000	(d) 70.000	(e) 616.000	2004	3
<p>LEGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>-ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7658)</p>	75.000	75.000	75.000	375.000	2007	3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991.
 (b) DI CUI MILIONI 20.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1991, MILIONI 20.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1992 E MILIONI 10.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1993.
 (c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1993.
 (d) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1996.
 (e) DI CUI MILIONI 30.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1996, MILIONI 47.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1997, MILIONI 47.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1998 E MILIONI 47.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1999.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000		2001		2002		2003 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
-ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7657)	50.000		50.000	50.000			(a) 600.000		2006	3
	(555.000 286,63)		(765.000 395,09)	(887.600 458,41)			(1.591.000 821,68)			
10. ARTIGIANCASSA		(b) 50.000	(c) 50.000	(d) 69.750						3
LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):										
-ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.26 - Artigiancassa - CAP. 7401)		(e) 50.000	(f) 50.000	(f) 29.750						3
LEGGE N. 321 DEL 1990: AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COSTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.26 - Artigiancassa - CAP. 7401)										
LEGGE N. 266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.										
-ART. 12 COMMA 3: FONDO CONTRIBUTI INTERESSI DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE. (g) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.26 - Artigiancassa - CAP. 7401)		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	450.000		2007	3
	(275.000 142,03)	(275.000 142,03)	(275.000 142,03)	(274.500 141,77)	(274.500 141,77)	(274.500 141,77)	(450.000 232,41)			
NOTE ESPLICATIVE										
(a) DI CUI MILIONI 50.000 QUALE QUOTA RELATIVA A CIASCUNO DEGLI ANNI 1999, 2000 E 2001.										
(b) DI CUI MILIONI 30.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994 E MILIONI 20.000 RELATIVI ALLA QUOTA REISCRITTA IN APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 425 DEL 1996.										
(c) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1993.										
(d) DI CUI MILIONI 29.750 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990 E MILIONI 40.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994.										
(e) DI CUI MILIONI 30.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1993, MILIONI 10.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1994 E MILIONI 10.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1995.										
(f) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1995.										
(g) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 100.000, PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2000, 2001 E 2002, IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D										

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI LEGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA -ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7350) DECRETO-LEGE N. 457 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE. -ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7098) LEGE N. 194 DEL 1998: INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI -ART. 1 COMMA 2: OPERE DI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 3.2.1.1 - Aeroporti - CAP. 7160) -ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - CAP. 7056) -ART. 2 COMMA 8, LETT. A): CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO TECNICO-ECONOMICO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA PER LA NAVIGAZIONE DEI LAGHI MAGGIORE, DI COMO E DI GARDA. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 4.2.1.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - CAP. 7319)	6.200.000	6.200.000	6.200.000	16.373.000	2005	3
	3.500	3.500	3.500	21.000	2008	3
	(a) 15.000	15.000	15.000	-	-	3
	100.000	100.000	100.000	(b) 2.040.000	2011	3
	(a) 20.000	20.000	20.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(b) DI CUI MILIONI 95.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2000, MILIONI 95.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2001 E MILIONI 95.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2002.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
-ART. 2 COMMA 8 LETT. B); CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNICO-AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 4.2.1.7 - Trasporti pubblici locali - CAP. 7340)	(a) 2.500	2.500	2.500	-	-	3
-ART. 2 COMMA 10; PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - CAP. 7056)	1.000	1.000	1.000	10.000	2012	3
-ART. 3 COMMA 1; CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - CAP. 7069)	50.000	50.000	50.000	320.000	2009	3
-ART. 3 COMMA 2; ONERE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA LINEA FERROVIARIA DEL BRENNERO PER LA TRATTA VERONA-MONACO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7094)	5.000	5.000	5.000	-	-	3
LEGGE N. 354 DEL 1998; MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.						
-ART. 1 COMMA 3; APPORTO AL CAPITALE SICILE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.ì PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7095)	110.000	128.000	128.000	644.000	2007	1
-ART. 3; APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.ì PER INTERVENTI DI POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7096)	250.000	320.000	320.000	1.600.000	2007	1

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>LEGGI N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.</p> <p>-ART. 9 COMMA 1: REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI NEI PORTI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - CAP. 7265)</p> <p>-ART. 9 COMMA 3: POTENZIAMENTO DELLA RETE INTERPORTUALE NAZIONALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - CAP. 7045)</p> <p>-ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 4.2.1.6 - Sistemi idroviali - CAP. 7331)</p> <p>-ART. 18: INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI MARITTIMI. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 8.2.1.2 - Informatica di servizio - CAP. 7476)</p> <p>LEGGI N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>-ART. 4 COMMA 19: SOSTITUZIONE PARCO AUTOVEICOLI A PROPULSIONE TRADIZIONALE CON AUTOVEICOLI A MINIMO IMPATTO AMBIENTALE. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.48 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - CAP. 7235)</p> <p>LEGGI N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 LETT. (A): PROSECUZIONE INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 211 DEL 1992. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - CAP. 7068)</p>	(a) 100.000	100.000	100.000	-	-
	(a) 20.000	20.000	20.000	-	-	3
	(a) 40.000	40.000	40.000	-	-	3
	(a) 4.400	4.400	4.400	-	-	3
	(a) 5.400	5.400	5.400	-	-	3
	(b) 80.000	(c) 180.000	180.000	-	-	3
	(7.006.800 3.618,71)	(7.194.800 3.715,80)	(7.194.800 3.715,80)	(21.008.000 10.849,73)		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE.

(c) DI CUI MILINI 100.000 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL' ORDINE</p> <p>LEGGE N. 16 DEL 1985 E LEGGE N. 498 DEL 1982 ART. 1 COMMA 7: PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI (a) (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8154)</p> <p>LEGGE N. 831 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (a) (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8157)</p> <p>LEGGE N. 521 DEL 1988: MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</p> <p>-ART. 27: PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO (a) (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8158)</p>	10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000	- - -	- - -	- - -
<p>13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA</p> <p>DECRETO LEGGE N. 475 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 573 DEL 1996: MISURE URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA.</p> <p>- ART. 6 COMMA 3: SINCROTONE TRIESTE E GRENOBLE (UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP. 7591)</p> <p>-ART. 6 COMMA 3: OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI (UNIVERSITA' E RICERCA : 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7111/P)</p>	30.000 (15,49)	30.000 (15,49)	- (-)	- (-)	- -	3
	7.000 8.000	- (b) 8.000	- -	- -	- -	3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER GLI ANNI 2000 E 2001 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						
(b) QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1998.						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000		2001		2002		2003 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
-ART. 6 COMMA 3: FINANZIAMENTO INF. (a) (UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - CAP. 7526)	40.000		25.000		25.000		-		-	3
	(55.000 28,41)		(33.000 17,04)		(25.000 12,91)		(-)			
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA										
LEGE N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.										
- ART. 1, COMMA 1, LETT. A): CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE.	(b)		60.000		60.000		-		-	3
(TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - CAP. 7205)	(c)		30.000		30.000		-		-	3
- ART. 1, COMMA 1, LETT. B): CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESSE ARMATORIALI.										
(TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - CAP. 7210)	(b)		10.000		10.000		-		-	3
- ART. 8, COMMA 3, LETT. E): SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER CONSENTIRE L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AERONAVALE.			100.000		100.000		-		-	
(FINANZE : 7.2.1.4 - Potenziamento - CAP. 7504)	(51,65)		(51,65)		(51,65)		(-)			

NOTE ESPLICATIVE

- (a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 25.000 PER CIASUNO DEGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
- (b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
- (c) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO DODECENNALE.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
16. INTERVENTI PER LA VIABILITÀ ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 143 DEL 1994: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE: -ART. 3: FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE (a) (LAVORI PUBBLICI : 5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 8061) LEGGE N. 662 DEL 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA -ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (LAVORI PUBBLICI : 5.2.1.2 - Opere stradali - CAP. 8031) -ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (LAVORI PUBBLICI : 5.2.1.2 - Opere stradali - CAP. 8032) DECRETO-LEGGE N. 67 DEL 1997, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. (LAVORI PUBBLICI : 5.2.1.2 - Opere stradali - CAP. 8033) LEGGE N. 295 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO. -ART. 3 COMMA 1: ADEGUAMENTO SISTEMA AUTOSTRADALE. (LAVORI PUBBLICI : 5.2.1.2 - Opere stradali - CAP. 8034)	3.897.000	3.897.000	1.000.000	-	-	3
	20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
	20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
	55.000	75.000	75.000	1.250.000	2017	3
	(b) 61.600	61.600	61.600	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 1.000.000, PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2000, 2001 E 2002, IN BASE ALLA
PRECEDENTE TABELLA D

(b) PRIMA ANNUALITÀ DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>LEGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 , COMMA 1. LETT G): RIFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. (LAVORI PUBBLICI : 5.2.1.2 - Opere stradali - CAP. 8034)</p> <p>LEGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 11: RADDOPPIO DELLA STRADA STATALE RAGUSA-CATANIA. (LAVORI PUBBLICI : 5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade - CAP. 8066)</p>	(a) 50.000	(b) 70.000	70.000	-	-
(c) 10.000		10.000	10.000	-	-	3
<p>17. EDILIZIA PENITENZIARIA E GIUDIZIARIA</p> <p>LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>-ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (d) (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - CAP. 8481)</p>	4.103.600 (2.119,33)	4.153.600 (2.145,16)	1.256.600 (648,98)	1.810.000 (934,79)	-	-
	(e) 113.390	15.000	15.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
DI CUI MILIONI 20.000 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2001
- (b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO DECENNALE
- (c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 15.000 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2000, 2001 E 2002, IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
- (d) DI CUI MILIONI 48.390 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1990 E MILIONI 50.000 RELATIVI ALLA QUOTA REISCRITTA IN APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 425 DEL 1996.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000		2001		2002		2003 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)		
<p>LEGGI N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>ART. 50 COMMA 1 LETT. F): OPERE DI EDILIZIA PENITENZIARIA. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.19 - Edilizia penitenziaria - CAP. 8730)</p>	80.000		80.000		80.000		-	-	-	3
<p>19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1090 DEL 1968: PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI (b) (LAVORI PUBBLICI : 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - CAP. 7402)</p> <p>LEGGI N. 752 DEL 1986: LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA.</p> <p>- ART. 4 COMMA 3 LETT. D): OPERE DI BONIFICA IDRAULICA. (c) (POLITICHE AGRICOLE : 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 8111)</p> <p>LEGGI N. 183 DEL 1989 E DECRETO LEGGE N. 280 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (b) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.6 - Difesa del suolo - CAP. 8561)</p> <p>LEGGI N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (c) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - CAP. 9260)</p>	193.390 (99,88)	95.000 (49,06)	95.000 (49,06)	5.000	5.000	10.000	10.000	730.000	100.000	3
NOTE ESPLICATIVE										
<p>(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE</p> <p>(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER L'ANNO 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D</p> <p>(c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D</p>										

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
	<p>DECRETO LEGGE N. 6 DEL 1998 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998; INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA</p> <p>- ART. 13 COMMA 6-SEXIES; BACINO IDRICO LAGO TRASIMENO (LAVORI PUBBLICI : 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - CAP. 7589)</p> <p>LEGGE N. 426 DEL 1998: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (a)</p> <p>(AMBIENTE : 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - CAPP. 7081, 7082)</p> <p>- ART. 3 COMMI 1,2,3, E 7: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 344 DEL 1997 IN MATERIA AMBIENTALE. (c)</p> <p>(AMBIENTE : 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - CAP. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - CAPP. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - CAP. 8254)</p> <p>LEGGE N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>-ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (d)</p> <p>(AMBIENTE : 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - CAP. 7082)</p>	3.000	-	-	-	-
	(b) 446.200	16.200	16.200	-	-	3
	55.000	55.000	55.000	-	-	3
	700.000	-	-	-	-	
	(2.044.200 1.055,74)	(916.200 473,18)	(916.200 473,18)	(- -)	(- -)	

NOTE ESPLICATIVE

- (a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (b) DI CUI MILIONI 16.200 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE
 (c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
 (d) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 700.000 PER L'ANNO 2000, IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO		2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
LEGGE N. 817 DEL 1971: DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE (a) (POLITICHE AGRICOLE : 2.2.1.3 - Cassa proprieta' contadina - CAP. 7177)		10.000	20.000	20.000	-	-	3
LEGGE N. 185 DEL 1992: NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE.							
-ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (b) (POLITICHE AGRICOLE : 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7439)		200.000	200.000	200.000	-	-	3
- ART. 1 COMMA 3: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE, (b) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.2.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP. 8130)		280.000	280.000	280.000	-	-	3
LEGGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.							
-ART. 25: FONDO PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA. (a) (POLITICHE AGRICOLE : 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - CAP. 7186)		100.000	100.000	100.000	-	-	3
		(590.000 304,71)	(600.000 309,87)	(600.000 309,87)	(- -)		
NOTE ESPLICATIVE							
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D							
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER L'ANNO 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI</p> <p>LEGGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>-ART. 17 COMMA 15: PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA (L. 845/80) (a) (POLITICHE AGRICOLE: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 8104)</p> <p>LEGGE N. 242 DEL 1997: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N. 545, PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.</p> <p>- LAVORI PUBBLICI: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - CAP. 8875</p> <p>- BENI CULTURALI: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - CAP. 7710; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - CAP. 7765</p>	5.000	10.000	10.000	-	-	3
	(b) 18.500	-	-	-	-	-
	(b) 6.500	-	-	-	-	-
<p>23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)</p> <p>LEGGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>-ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (c) (UNIVERSITA' E RICERCA: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7109)</p>	30.000 (15,49)	10.000 (5,16)	10.000 (5,16)	(-) (-)	-	-
	550.000	600.000	600.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

- (a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
- (b) ANNUALITA' RELATIVA ALL'ANNO 1998.
- (c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER L'ANNO 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000		2001		2002		2003 E SUCCESSIVI		ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
LEGGE N. 315 DEL 1998: INTERVENTI FINANZIARI PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA. - ART. 1, COMMA 1, LETT. E): PROGETTO LARGE BINOCULAR TELESCOPE. (UNIVERSITA' E RICERCA : 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7111/P) - ART. 1, COMMA 1, LETT. F): FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA. (UNIVERSITA' E RICERCA : 4.2.1.2 - Ricerca applicata - CAP. 7550/P) -ART. 3 COMMA 1: INFRASTRUTTURE UNIVERSITARIE. (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.8 - Opere varie - CAP. 8551)	4.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.000	6.000	606.000 (312,97)	600.000 (309,87)	(-)	(-)				
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	3
LEGGE N. 412 DEL 1991: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA. -ART. 27 COMMA 3: FINANZIAMENTO INTERVENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE N.2 DEL 1987, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.65 DEL 1987 (BENI CULTURALI : 7.2.1.2 - Impianti sportivi - CAP. 8261)	(10,33)	(10,33)	(10,33)	(10,33)	(-)	(-)	(-)	(-)		
	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE LEGGE N. 396 DEL 1990: INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - CAP. 9410)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	-	3
	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
	(103,29)	(103,29)	(103,29)	(103,29)	(103,29)	(103,29)	(-)	(-)	(-)	(-)
NOTE ESPLICATIVE										
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER L'ANNO 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D										

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
27. INTERVENTI DIVERSI						
LEGE N. 7 DEL 1981: STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DECRETO LEGGE N. 155 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 243 DEL 1993 (a) (TESORO, BILANCIO E P.E.: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP. 8140)	40.000	40.000	40.000	-	-	3
DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE						
-ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (a) (LAVORO E PREVIDENZA : 8.2.1.2 - Formazione professionale - CAPP. 7710, 7711)	26.000	26.000	26.000	-	-	3
LEGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (ART. 7) (a) - TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - CAPP. 7570, 7572, 7573	8.800	8.800	8.800	-	-	3
- AMBIENTE : 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - CAP. 8461	10.000	10.000	10.000	-	-	3
LEGE N. 910 DEL 1986: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1987):						
-ART. 8 COMMA 14: FONDO SANITARIO NAZIONALE DI CONTO CAPITALE (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 8.2.1.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP. 9100)	250.000	250.000	250.000	-	-	3
LEGE N. 183 DEL 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. (b) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 8620)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER L'ANNO 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 2.950.000, MILIONI 2.800.000 E MILIONI 4.000.000, RISPETTIVAMENTE PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>LEGE N. 67 DEL 1988: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):</p> <p>-ART. 17 COMMA 35: SOMME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP. 9131)</p> <p>LEGE N. 218 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.28 - Istituti di credito di diritto pubblico - CAP. 7454)</p> <p>LEGE N. 385 DEL 1990: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.21 - Ente Nazionale di Assistenza al Volo - CAP. 7340)</p> <p>LEGE N. 267 DEL 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>-ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (a) (POLITICHE AGRICOLE : 5.2.1.2 - Pesca - CAPP. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)</p> <p>-ART. 1 COMMA 2: MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO (LEGE 28 AGOSTO 1989, N.302). (a) (POLITICHE AGRICOLE : 5.2.1.2 - Pesca - CAP. 7995)</p> <p>LEGE N. 56 DEL 1992: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO (BENI CULTURALI : 3.2.1.3 - Progetto Leopardi - CAP. 7451)</p>	<p>25.000</p> <p>(b) 16.667</p> <p>130.000</p> <p>63.043</p> <p>1.000</p> <p>2.000</p>	<p>25.000</p> <p>-</p> <p>130.000</p> <p>63.043</p> <p>1.000</p> <p>-</p>	<p>25.000</p> <p>-</p> <p>130.000</p> <p>60.000</p> <p>1.000</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER L'ANNO 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

(b) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1993.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
LEGE N. 212 DEL 1992: COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 8680)	25.000	25.000	25.000	-	-	3
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA -ART. 12: FONDO SANITARIO NAZIONALE (b) (SANITA' : 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - CAP. 7601)	50.000	50.000	100.000	-	-	3
DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992: RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421: -ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (b) (INTERNO : 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - CAP. 7236)	130.000	130.000	130.000	-	-	3
DECRETO LEGGE N. 148 DEL 1993 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. -ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (a) (LAVORO E PREVIDENZA : 7.2.1.3 - Occupazione - CAP. 7670)	800.000	-	-	-	-	-
-ARTT. 3, COMMA 9, E 8, COMMA 4-BIS: CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA (a) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP. 8640)	150.000	150.000	150.000	-	-	3
LEGE N. 317 DEL 1993: NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA (c) (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.9 - calamita' naturali e danni bellici - CAP. 8600)	15.000	15.000	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N. 515 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (b) (INTERNO : 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - CAP. 7232)	225.000	225.000	225.000	-	-	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER L'ANNO 2002 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
(c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER GLI ANNI 2000 E 2001 IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>DECRETO-LEGGE N. 630 DEL 1996 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 21 DEL 1997: FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITAÙ SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996 - INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ART. 1 BIS) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - CAP. 8541)</p> <p>DECRETO- LEGGE N. 67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE:</p> <p>-ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (b) (INTERNO : 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - CAP. 7239)</p> <p>LEGGE N. 196 DEL 1997: NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. (ART. 25) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.18 - Occupazione - CAP. 8720)</p> <p>LEGGE N. 251 DEL 1997: INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO, E FINANZIAMENTO PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DI ISTITUTI. (ART. 2) (AFFARI ESTERI : 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8001)</p> <p>LEGGE N. 270 DEL 1997: PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO. (ART. 3) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 23.2.1.2 - Giubileo 2000 - CAP. 9412)</p>	(a) 600.000	(a) 600.000	-	-	-	3
	190.000	-	-	-	-	-
	(a) 100.000	(a) 100.000	(a) 150.000	-	-	3
	3.000	3.000	-	-	-	3
	200.000	-	-	-	-	-

NOTE ESPLICATIVE

(a) PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1999.
 (b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>LEGGI N. 398 DEL 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (LAVORI PUBBLICI : 2.2.1.3 - Opere varie - CAP. 7121)</p> <p>LEGGI N. 413 DEL 1998: RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.</p> <p>- ART. 8, COMMA 3, LETT. A): ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE NAVALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - CAP. 7574)</p> <p>- ART. 8, COMMA 3, LETT. B): COSTRUZIONE DI UNITA' NAVALI PER LA VIGILANZA AL DI LA' DEL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - CAP. 7575)</p> <p>- ART. 8, COMMA 3, LETT. D): ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE. (TRASPORTI E NAVIGAZIONE : 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - CAP. 7576)</p> <p>LEGGI N. 444 DEL 1998: NUOVE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA RIAPERTURA DI IMMOBILI ADIBITI A TEATRO E PER ATTIVITA' CULTURALI (ARTT. 1 C.1, 2 C. 1, 4 E 6). (BENI CULTURALI : 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - CAPP. 7717, 7719, 7721; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8212)</p> <p>LEGGI N. 448 DEL 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50, COMMA 1, LETT E): PROSECUZIONE DEL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLE FORZE DI POLIZIA. (INTERNO : 7.2.1.2 - Potenziamento servizi e strutture - CAP. 7401)</p>	(a) 30.000	30.000	30.000	480.000	2018	1
	(b) 10.000	10.000	10.000	-	-	3
	(b) 5.000	5.000	5.000	-	-	3
	(b) 2.000	2.000	2.000	-	-	3
	(c) 24.000	5.000	5.000	-	-	3
	(b) 67.100	67.100	67.100	-	-	2

NOTE ESPLICATIVE

(a) CONTRIBUTO VENTENNALE IN FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE
 (b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
 (c) DI CUI MILIONI 5.000 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO DECENNALE.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
- ART. 50, COMMA 1, LETT. H): PROSECUZIONE INTERVENTI LEGGE N. 266 DEL 1997, ART. 4 COMMA 3. (DIFESA : 11.1.1.3 - Ammodernamento e rinnovamento - CAP. 1665/P)	(a) 50.000	(b) 76.000	76.000	-	-	3
- ART. 50 COMMA 1, LETT. C): INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (c) (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - CAP. 8541)	2.800.000	2.800.000	(d) 3.865.000	-	-	3
-ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (e) (SANITA' : 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP. 7560)	1.000.000	1.000.000	300.000	-	-	3
DCRETO-LEGGE N. 450 DEL 1998 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 39 DEL 1999: DISPOSIZIONI PER ASSICURARE INTERVENTI URGENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000.	103.532	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 3 E ART. 2 COMMA 1: SANITA'. (SANITA' : 5.2.1.4 - Informatica di servizio - CAP. 7570; 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - CAP. 7580)	135.000	200.000	-	-	-	3
- ART. 4 BIS: INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - CAP. 8541)	23.000	23.000	23.000	42.500	2004	3
LEGGE N. 477 DEL 1998: ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI : 2.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 7501)						

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
 (b) DI CUI MILIONI 26.000 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2001.
 (c) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 2.000.000 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2000 E 2001 E PER MILIONI 3.000.000 PER L'ANNO 2002. IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D
 (d) DI CUI MILIONI 365.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2000 E MILIONI 500.000 QUALE PARTE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2001.
 (e) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA PER MILIONI 300.000 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2000, 2001 E 2002, IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
<p>LEGE N. 28 DEL 1999: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI (ART. 29 C.4 E ART. 28 C. 3) (FINANZE : 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 7101; 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 7282)</p> <p>LEGE N. 144 DEL 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>-ART. 4 COMMA 5: PROGETTAZIONE PRELIMINARE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.16 - Province, comuni e comunita' montane - CAP. 7271)</p> <p>-ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA IPZS. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP. 7688)</p> <p>-ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-SUD. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 3.2.1.24 - Metanizzazione - CAP. 7381)</p> <p>-ART. 34 COMMA 3: FONDO NAZIONALE MONTAGNA. (TESORO, BILANCIO E P.E. : 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - CAP. 9260)</p> <p>LEGE N. 237 DEL 1999: INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' CULTURALI.</p> <p>-ART. 1 COMMA 10: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SEDE DEL CENTRO (LAVORI PUBBLICI : 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - CAP. 8663)</p> <p>- ART. 1 COMMA 12 LETT. A): ACQUISTO OPERE E BENI. (BENI CULTURALI : 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - CAP. 7776)</p>	(a) 79.500	79.500	79.500	67.400	2003	3
	40.000	40.000	-	-	-	3
	80.000	80.000	80.000	1.360.000	2019	3
	10.000	10.000	10.000	70.000	2009	3
	20.000	30.000	30.000	-	-	3
	45.000	-	-	-	-	
	4.000	-	-	-	-	
NOTE ESPLICATIVE						
(a) DI CUI MILIONI 12.100 QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEG.
- ART. 1 COMMA 12 LETT. B): ACQUISTO OPERE E BENI. (BENI CULTURALI : 3.2.1.4 - Acquisizione di beni bibliografici e archivistici - CAP. 7507)	1.000	-	-	-	-	
	6.895	-	-	-	-	
-ART. 8 COMMA 2: PIANO STRORDINARIO TUTELA BENI CULTURALI. (BENI CULTURALI : 2.2.1.4 - Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale - CAP. 7253)	13.106.537 (6.768,96)	11.809.443 (6.099,07)	10.613.400 (5.481,36)	2.019.900 (1.043,19)		
	53.124.423 (27.436,47)	54.141.977 (27.962,00)	35.470.800 (18.319,14)	31.891.100 (16.470,38)		
TOTALE						

ALLEGATO N. 1

**ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO
PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA F) DELLA
LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI (ART. 2, COMMA 18 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 208)**

- Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658)
- Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:
 - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca - cap. 7550/p)
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori Pubblici - cap. 7402)
- Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole - cap. 7171)
- Legge n. 675 del 1977: Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore:
 - Art. 3: Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (Industria - cap. 7800)
- Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 8140)

Legge n. 394 del 1981 Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7660)

- Decreto legge n. 791 del 1981, convertito con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: disposizioni in materia previdenziale:
 - Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza capp. 7710, 7711)
- Decreto legge n. 9 del 1982 convertito con modificazioni nella legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 7251).
- Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:
 - Art. 14: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria - cap. 7800)
- Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria:
 - Art. 9: programmi di ricerca (Industria - cap. 7800)
 - Art. 17: Ricerca mineraria all'estero (Industria - cap. 7800)
- Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (Trasporti e navigazione: capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente: cap. 8461)
- Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)

- Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto legge n. 547 del 1994 convertito, con modificazioni nella legge n. 644 del 1994, art. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale. (Industria cap. 7800).
- Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984)
 - Art. 18 commi 7 e 8: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7657)
- Legge n. 16 del 1985: programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici - cap. 8154)
- Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:
 - Art. 1: Istituzione del fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240)
- Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
 - Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610)
 - Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria - cap. 7350)
- Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)
 - Art. 11 comma 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria - cap. 7800)
- Legge n. 64 del 1986, art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)
- Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura
 - Art. 4, comma 3 lettera d): opere di bonifica idraulica (Politiche agricole e forestali - cap. 8111)
- Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici - cap. 8157)
- Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
 - Art. 7 comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici - cap. 8481)
 - Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca - cap. 7109/p)

- Art. 7, comma 15, lettera d: Ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria – (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. n. 7281)
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9100)
- Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8620/p)
- Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)
 - Art. 15 comma 23: Integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria – cap. 7800)
 - Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Legge n. 845 del 1980) – (Politiche agricole – cap. 8104)
 - Art. 17, comma 26: Intervento per acquedotti, ricostruzione Belice e revisione prezzi (Lavori pubblici – cap. 7123)
 - Art. 17 comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9131)
- Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
 - Art. 27: programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici – cap. 8158)
- Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia:
 - Art. 7: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria – cap. 7800)
- Legge n. 183 del 1989 e decreto legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561)
- Legge 289 del 1989 – Realizzazione degli impianti sportivi (Beni culturali cap. 8261)
- Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987. (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9190)
- Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:
 - Art. 3: Attività sostitutiva (Industria – cap. 7800)
 - Art. 9: Riassetto ambientale aree di ricerca mineraria (Industria – cap. 7800)

- Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7340)
- Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410)
- Decreto legge n. 142 del 1991, convertito con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno del 1990 al gennaio 1991:
 - Art. 6 comma 1 - Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - Cap. 9353)
- Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
 - Art. 1 comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)
 - Art. 1 comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995)
- Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:
 - Artt. 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2 (Industria cap. 7800)
- Legge 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze: cap. 7020; cap. 7061; cap. 7101; cap. 7161; cap. 7221; cap. 7281)
- Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle Province di Siracusa, Catania e Ragusa
 - Art. 1 comma 1: contributo straordinario alla Regione Siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - Cap. 8500).
- Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto Giacomo Leopardi nel mondo (Beni culturali - cap. 7451)
- Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale
 - Art. 1, comma 3 (Politiche agricole - Cap. 7439)
 - Art. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8130)
- Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8680)
- Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
 - Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità - cap. 7601)
- Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno - Cap. 7236)
- Decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
 - Art. 1 comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670)
 - Art. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap. 8601)
 - Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8640)
- Decreto-legge n. 149 del 1993 convertito con modificazioni nella legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia.
 - Art. 1 comma 2: opere di rilevanza nazionale (Politiche Agricole - cap. 8217).
 - Art. 6 comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria - cap. 7800)
- Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. n. 8600)
- Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9260)
- Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
 - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - Cap. 8061/p)
- Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria - cap. 7800)
- Decreto legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno - Cap. 7232/p)
- Decreto-legge n. 691 del 1994 convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 1995: eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994.
 - Art. 7 comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici - capp. 7484, 8602)
- Decreto legge n. 480 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dei fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici - capp. 7483, 8304, 8605)
- Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
 - Art. 2 comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali - cap. 7551)
- Decreto-legge n. 475 del 1996 convertito con modificazioni dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca
 - Art. 6 comma 3: Finanziamento INFN (Università e ricerca - cap. 7526/p)

- Art. 6 comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca - cap. 7528/p)
- Art. 6 comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca - cap. 7111/p)
- Decreto legge n. 552 del 1996 convertito dalla legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (art. 9) (Politiche agricole - capp. 3056, 3057 e 3058)
- Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997)
 - Art. 2 comma 12: Apporto al capitale sociale delle ferrovie della Stato SpA. (Tesoro, bilancio e programmazione economica, - cap. 7350)
- Decreto legge 67 del 1997 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
 - Art.3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno - cap. 7239)
 - Art. 9: Fondo progettazione opere pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181)
- Decreto legge n. 130 del 1997 convertito dalla legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (art. 1, comma 1) (Politiche agricole - cap. 8212)
- Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (art. 25) - (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8720)
- Legge n. 242 del 1997: Rifiinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi
 - Lavori pubblici - cap. 8875
 - Beni culturali - capp.7765, 7710
- Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (Trasporti)
- Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti Italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di Istituti (art. 2) - (Affari esteri - cap. 8001).
- Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economica
 - Art. 4 comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria - cap. 7800)
 - Art. 5 comma 3: Programma nazionale di ricerca in Antartide (Università e Ricerca - cap. 753)
 - Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria - cap. 7800)
 - Art. 8 comma 5: conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria - cap. 7800)

- Art. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, Bilancio e programmazione economica - cap. 7380)
- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e della programmazione economica - cap. 7401)
- Art. 14: Sviluppo imprenditoriale aree degrado urbano (Industria - cap. 7800)
- Art. 16, comma 1: Fondo commercio e turismo (Industria - cap. 7800)

- Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (art. 3) -(Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9412)

- Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.
 - Art. 14, comma 7: strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010)

- Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia
 - Art. 1 comma 3: opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici - cap. 8064)
 - Art. 1 comma 4: eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici - cap. 9473)
 - Art. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e ricerca - cap. 7318.)
 - Art. 1: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e Città di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484)

- Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
 - Art. 53 comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331)
 - Art. 57, comma 2: Interventi miniere SULCIS (Industria - cap. 7800)

- Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità
 - Art. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione - cap. 7086)

- Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.
 - Art. 10, comma 1: Contributi alle ferrovie dello Stato SpA per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova. (Trasporti e navigazione - cap. 7098)

- Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998: ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria ed altre zone colpite da eventi calamitosi.
 - Art. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico Lago Trasimeno (Lavori pubblici - cap. 7589)

- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle Regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 17 - Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 18 - Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 19 - Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. n. 9332)
- Art. 23 quinquies - Incendi boschivi (Politiche agricole - cap. 8212)
- Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 - Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. n. 8101)
 - Art. 8: Indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8100)
- Decreto legge, n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella Regione Campania
 - Art. 1, comma 2: misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente - cap. 7008)
- Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti
 - Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647)
 - Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
 - Art. 2, comma 10: Parco automobilistico Regione Sicilia (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
 - Art. 3 comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap. 7069)
 - Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094)
- Decreto-legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:
 - Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672)
- Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.
 - Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive)
 - Tesoro, bilancio e programmazione economica - capp. 9230, 8620, 8592, 8590
 - Lavori pubblici - cap. 8065

Industria - cap. 7800

Università e ricerca - cap. 7535

-Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8591)

- Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico
 - Art. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici - cap. 8160)
 - Art. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici - cap. 7262)
- Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico (art. 1, comma 3) (Politiche agricole cap. 7185)
- Legge 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale
 - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente - cap. 7052)
 - Art. 3, commi 1,2,3 e 7: Rifinanziamento interventi legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente capp. 7802, 7803, 7804, 7616 e 8254)
- Legge 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali.
 - Art. 1 c. 1 Rifinanziamento FUS Beni culturali cap. 8212
 - Art. 2 c. 1 Prosecuzione interventi città Siena Beni culturali cap. 7717
 - Art. 4 c. 1 Ricostruzioni teatro Petruzzelli di Bari Beni culturali cap. 7719
- Legge 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
 - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052)
 - lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8541)
 - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8541)
 - Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria - cap. 7800)
 - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità - cap. 7560)
- Legge n. 450 del 1998 Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000
 - Art. 1 - 1° comma - Realizzazione struttura per assistenza paliativa Sanità cap. 7580
 - Art. 2 - 1° comma - Realizzazione tessera sanitaria Sanità cap. 7570
- Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto
 - Art. 28 Costruzioni Immobili Uffici Unici Ministero Finanze (Finanze cap. 7101)

- Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di interventi, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
 - Art. 4 comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7271)
 - Art. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7688)
 - Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole - cap. 7186)

- Legge n. 226 del 1999: Interventi in materia di protezione civile
 - Artt. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
 - Artt. 5 e 6: Interventi per le regioni Campania, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte (Tesoro, bilancio e programmazione economica)

- Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:
 - Art. 1, comma 10: Centro Arti contemporanee e Musei (Lavori pubblici - cap. 8663)
 - Art. 1 comma 12 a) Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7706)
 - Art. 1 comma 12 b) Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7507)
 - Art. 7: Ricostruzione Basilica Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9349)
 - Art. 8 comma 2 - Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali - cap. 7253)